



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale in Storia e Gestione del
patrimonio archivistico e bibliografico

Ordinamento ex D.M. 270/2004

Tesi di Laurea

Archivi domestici: caratteristiche, criticità e prospettive

Relatore

Ch. Prof.ssa Giorgetta Bonfiglio-Dosio

Correlatore

Ch. Prof.ssa Flavia De Rubeis

Laureando

Matteo Lorenzi

Matricola 851859

Anno Accademico

2016 / 2017

Indice

Introduzione	5
Capitolo 1. Gli archivi di famiglia	7
1.1. Definizione.....	7
1.2. La formazione di un archivio domestico	8
1.3. Tipologie documentarie negli archivi domestici	11
1.4. Conservazione e tradizione degli archivi domestici	16
1.5. Il riconoscimento della dignità d'archivio agli archivi domestici	19
1.6. Uso degli archivi familiari per la ricerca storica.....	23
Capitolo 2. La legislazione italiana riguardante gli archivi privati.....	25
2.1. Dall'Unità al 1939	25
2.2. La legge 22 dicembre 1939, n. 2006, "Nuovo ordinamento degli archivi del Regno"	29
2.3. Dal 1948 al 1963.....	31
2.4. D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, "Norme relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato".....	32
2.5. L. 2 agosto 1982, n. 512, "Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale", e L. 5 giugno 1986, n. 253, "Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti a enti ecclesiastici e a istituti od associazioni di culto".....	35
2.6. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)".....	36
2.7. D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352".....	38

2.8. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ..41	
2.9. Modificazioni al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” concernenti gli archivi privati	49
Capitolo 3. Criticità e prospettive.....	55
3.1. Vigilanza.....	55
3.2. Conservazione	57
3.3. Valorizzazione.....	64
3.4. Consultabilità.....	68
3.5. Riordino	70
3.6. Gli archivi familiari come fonte storica.....	73
3.7. Applicazioni tecnologiche agli archivi storici	74
3.8. Codice dei Beni culturali	76
Capitolo 4. L’archivio Coccina	81
4.1. La famiglia Coccina.....	81
4.2. L’archivio Coccina	86
4.3. Inventario dell’archivio Coccina	88
Abbreviazioni usate:	90
4.3.1. Catastico e indici	90
4.3.2. Volumi	91
4.3.3. Buste	118
4.3.4. Documenti aggregati.....	133
Bibliografia.....	135
Ringraziamenti	149

Introduzione

Nella prima parte della tesi si descrivono le caratteristiche dell'archivio domestico, in particolare dell'archivio di famiglia nobile nell'Italia moderna e contemporanea. Vengono illustrati i motivi della sua formazione, la tipologia di documenti che lo compongono, gli strumenti di corredo e il loro utilizzo.

Nella seconda parte si analizzano le norme – passate e odierne – che regolano la conservazione e valorizzazione di tale tipologia di archivio.

Nella terza parte si espongono i problemi posti da tale tipologia di archivio nell'ambito della conservazione e valorizzazione, e alcune possibili soluzioni.

Nella quarta e ultima parte si espone il caso concreto dell'archivio della famiglia Coccina, entrato a far parte dell'archivio Ferri nel corso del Settecento. Si allega l'inventario dell'archivio Coccina.

Capitolo 1. Gli archivi di famiglia

1.1. Definizione

Gli archivi di famiglia, o archivi domestici, sono complessi archivistici prodotti da famiglie, ovvero l'insieme di individui tra di loro legati da vincoli di consanguineità e affinità¹; sono inoltre prodotti da soggetti legati alla famiglia per cause economiche quali la servitù e la clientela².

Durante il periodo degli antichi regimi le famiglie che hanno prodotto archivi erano nella quasi totalità dei casi nobili e avevano il fulcro della loro ricchezza nella proprietà fondiaria; i capitali di tali famiglie alimentavano forme proto-industriali e finanziavano attività imprenditoriali. Da inizio Ottocento le famiglie produttrici di archivi possono essere anche di estrazione borghese, ma comunque di posizione eminente. Spesso poi esse hanno dato vita a imprese industriali³.

Tali famiglie, a causa della rilevanza loro derivata dai natali o dalla condizione economica o dalle prerogative feudali o da qualsiasi altro motivo, hanno avuto cura e attenzione delle proprie carte e hanno provveduto alla loro conservazione tanto da fare giungere quella memoria fino a noi⁴.

Gli archivi familiari fanno parte della categoria degli archivi privati, la quale comprende anche gli archivi prodotti da singole persone e da enti privati quali imprese, associazioni, fondazioni⁵.

Antonio Romiti definisce l'archivio come il complesso di scritture che, legate da vincolo naturale, sono prodotte da entità pubbliche o private, nell'espletamento della loro attività pratica, giuridica o amministrativa, per il raggiungimento di finalità contingenti e per la conservazione della propria memoria⁶.

¹ GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO, *Gli archivi di famiglia*, in *Archivistica speciale*, a cura di ead., Padova, CLEUP, 2011, p. 367.

² ROBERTO NAVARRINI, *Gli archivi privati*, Lucca, Civita Editoriale, 2005, p. 63.

³ BONFIGLIO-DOSIO, *Gli archivi di famiglia*, p. 368.

⁴ RITA LOREDANA FOTI, *L'archivio Firmaturi di Corleone (Secoli XV-XIX). Inventario*, «Quaderni : studi e strumenti /Archivio di Stato di Palermo, Scuola di archivistica paleografia e diplomatica», 2010, VIII, p. 14.

⁵ GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO, *Gli archivi privati*, in *Archivistica speciale*, a cura di ead., Padova, CLEUP, 2011, p. 363.

⁶ ANTONIO ROMITI, *I mezzi di corredo archivistici e i problemi dell'accesso*, «Archivi per la storia», III, 1990, 2, pp. 217-226 (la definizione a p. 217).

Che cosa si intende invece per archivio privato? Quasi tutti gli autori moderni danno una definizione di archivio privato per esclusione: archivio che non è prodotto da entità pubbliche⁷. Roberto Navarrini descrive l'archivio privato come «il complesso delle scritture, legate da un vincolo naturale, prodotte da un soggetto di diritto privato nello svolgimento della propria attività per finalità contingenti e per propria memoria»⁸.

Non sempre le raccolte di scritture familiari assumono dignità d'archivio. Secondo Alipio Alippi (1903) un archivio familiare deve avere le seguenti caratteristiche⁹:

- 1) antichità e rarità dei documenti;
- 2) unicità e indivisibilità dell'archivio, in quanto i documenti appartengono a tutti i componenti della famiglia, ma a nessuno di loro in particolare;
- 3) essere di proprietà privata ma inalienabile, incommerciabile.

L'Alippi definisce come archivio domestico “ogni raccolta di documenti famigliari, che hanno oramai esaurita la loro immediata funzione comprobatoria, espressione della vita e delle vicende giornaliera della casa, patrimoniali e anche semplicemente morali, avente un certo pregio senza riguardo alla possibile commerciabilità, da trasmettersi intatta e anche aumentata ai discendenti, da affidarsi alla custodia del più degno, e sulla quale tutti i membri della famiglia, entro i gradi contemplati dal codice civile, hanno un diritto di visione e di compulsazione”¹⁰.

1.2. La formazione di un archivio domestico

L'archivio familiare - come tutti gli archivi - ha un'origine pratica, strumentale, nasce per rispondere a necessità quotidiane. In particolare esso si afferma nel momento in cui per regolare i rapporti, giuridici e pratici, tra soggetti non sono più sufficienti le disposizioni verbali supportate dall'autorità della persona, dal privilegio

⁷ROBERTONAVARRINI, *Archivi pubblici e archivi privati*, in *Importanza degli archivi privati per lo studio delle discipline storiche : atti del Convegno : Villa Contarini, Piazzola sul Brenta, 30 settembre 1995*, a cura di PAOLA LONGO, Piazzola sul Brenta, Fondazione G. E. Ghirardi, 1996, p. 19.

⁸NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 22.

⁹NAVARRINI, *Ibidem*, p. 25.

¹⁰NAVARRINI, *Ibidem*, pp. 25-26.

del casato, ma è necessaria la redazione di documentazione scritta, che andrà poi conservata con cura¹¹.

Il presupposto fondamentale per la formazione di un archivio domestico è l'esistenza di un patrimonio di famiglia¹², elemento che accomuna sia la documentazione di famiglie sia aristocratiche e feudali sia di estrazione borghese e mercantile¹³. I documenti sedimentati sono il prodotto delle diverse attività volte alla gestione, conservazione, incremento e trasmissione agli eredi del patrimonio. Inoltre sono prodotti grazie a comportamenti volti alla difesa del patrimonio tramite contenzioso, al mantenimento del potere e prestigio del casato, all'organizzazione dell'economia familiare, al finanziamento e all'autofinanziamento¹⁴.

Sebbene tutti gli archivi di famiglia trovino nel possesso e nella amministrazione di un bene il motivo centrale della produzione documentaria e della sua conservazione, per questi archivi il vincolo interno profondo consiste nella genealogia della famiglia che li possiede e che in essa si trovano le motivazioni di fondo della produzione degli atti che li costituiscono. Solo dall'esame genealogico delle famiglie che hanno formato questi complessi archivistici risultano chiare le loro modalità di costituzione e si individuano le attività svolte dai singoli membri e dalle diverse generazioni alle quali sono connesse le scritture e la documentazione prodotta¹⁵.

La difesa e implementazione del patrimonio familiare sono strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali, ovvero il mantenimento e l'accrescimento del prestigio sociale, economico e politico del nucleo familiare e la conservazione della famiglia nel suo insieme e dei suoi singoli membri¹⁶.

Mentre in origine la conservazione delle carte è funzionale soprattutto a interessi di carattere economico, dal XIII secolo la maggiore consuetudine dei laici con la scrittura determina progressivamente un uso di essa anche più personale e vario: si

¹¹ GIOVANNIMARCADELLA, *Introduzione*, in *Un archivio per la città : le carte della famiglia Muzani dal recupero alla valorizzazione : atti del Convegno : Giornata di Studio sugli Archivi di Famiglia : Vicenza, 4 aprile 1998*, a cura di GIOVANNI MARCADELLA, Vicenza, Archivio di Stato, 1999, p. 5.

¹² In questo gli archivi domestici somigliano agli archivi d'impresa: entrambi nascono dall'esigenza del soggetto produttore di conservare il proprio patrimonio. Spesso poi gli archivi d'impresa moderni derivano da un'originaria attività familiare. Cfr. NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 26.

¹³ FOTI, *L'archivio Firmatari di Corleone*, p. 14.

¹⁴ NAVARRINI, *Gli archivi privati*, pp. 63-64.

¹⁵ FOTI, *L'archivio Firmatari di Corleone*, pp. 14-15.

¹⁶ BONFIGLIO-DOSIO, *Gli archivi di famiglia*, p. 370.

scrive ad es. per comunicare ad altri informazioni di varia natura, o per tenere memoria di un fatto per se stessi e per la propria famiglia, con intenzione anche pedagogica verso i discendenti¹⁷.

La formazione dell'archivio stesso può essere finalizzata in buona parte alla auto-rappresentazione, alla costruzione della memoria familiare e dei rapporti fra la famiglia e il territorio¹⁸. In particolare spesso le famiglie, al fine di tutelare il proprio lignaggio, necessitavano di ricostruire le proprie origini; è quello che accadde ad esempio nella Firenze del Seicento, a causa della mancanza di una definizione giuridica di nobiltà¹⁹. La ricostruzione della genealogia familiare veniva affidata in età moderna a eruditi e storici, esperti nel recupero e nella rielaborazione delle memorie familiari, nella costruzione di registri, compendi e riordini. Costoro appartenevano allo stesso ceto aristocratico, oppure al mondo ecclesiastico²⁰. Essi riorganizzavano le carte dell'archivio familiare, e compivano ricerche negli archivi delle più antiche istituzioni locali, laiche ed ecclesiastiche, al fine di trovare atti e contratti riguardanti la famiglia e ottenerne una copia autentica da inserire nel complesso archivistico domestico²¹.

A volte il ricorso alle scritture pubbliche poteva essere controproducente, in quanto esse potevano dimostrare il contrario di quanto sperato. In tal caso si poteva decidere di falsificare i documenti originali, ricorrendo, più che a manipolazioni grossolane quali macchie d'inchiostro, strappi o raschiature, a modificazioni di pochi dettagli, capaci però di alterarne sostanzialmente il significato. Rientrava nel bagaglio culturale degli eruditi e genealogisti la conoscenza degli strumenti atti a realizzare tali falsificazioni per soddisfare le ambizioni dei loro committenti²².

¹⁷ GIAN MARIA VARANINI, *Archivi di famiglie aristocratiche nel Veneto del Trecento e Quattrocento. Appunti*, in *Un archivio per la città*, pp. 24-25.

¹⁸ È il caso ad esempio dell'archivio della famiglia siciliana Firmaturo, nucleo familiare non di antico lignaggio ma fortemente radicato nel territorio di riferimento (Corleone). Cfr. CLAUDIOTTORRISI, *Prefazione*, «Quaderni : studi e strumenti / Archivio di Stato di Palermo, Scuola di archivistica paleografia e diplomatica», 2010, n. VIII, pp. 5-6.

¹⁹ ELISABETTA INSABATO, *Identità civica e strategie conservative negli archivi del patriziato toscano (secoli XVII-XIX)*, in *Arquivos de familia, seculos XIII-XX: que presente, que futuro?*, a cura di MARIA DE LURDES ROSA, Lisboa, IEM (Instituto de Estudos Medievais) - CHAM (Centro de História de Além-Mar Caminhos Romanos), 2012, p. 569.

²⁰ INSABATO, *Ibidem*, pp. 566-567.

²¹ INSABATO, *Ibidem*, p. 569.

²² INSABATO, *Ibidem*, pp. 579-580.

Nel caso in cui i documenti in senso stretto non fossero stati sufficienti per dimostrare l'antichità del proprio casato e trovare presenze familiari in un passato di ceto di governo, era possibile rivolgersi ad altri tipi di fonti che fungevano da *statussymbol*: ad esempio strutture materiali di epoca medievale, come le torri e le logge; le fonti epigrafiche sulle sepolture; le iscrizioni "civili" sui muri della città; gli stemmi familiari scolpiti sul fronte delle antiche dimore; i disegni rappresentanti simboli e oggetti legati alla persona, come uno stemma, un busto ecc²³.

1.3. Tipologie documentarie negli archivi domestici

Archivi domestici: documentazione privata e pubblica

Occorre distinguere gli archivi domestici da quelli gentilizi, prodotti da famiglie ma nell'esercizio di una signoria. Essi sono da considerare archivi pubblici in quanto prodotti nell'esercizio di un'attività istituzionale di profilo pubblico²⁴.

Gli archivi di famiglia possono contenere al loro interno documentazione pubblica. Ad esempio quando un membro della famiglia ricopriva una carica pubblica e conservava i relativi documenti presso la propria abitazione. Oppure quando la famiglia esercitava diritti feudali, di carattere pubblico, su terre di propria proprietà, oltre che su terre di proprietà altrui²⁵.

Archivio proprio e improprio:

Come afferma Antonio Romiti, all'interno di un archivio domestico si possono distinguere due gruppi di documentazione²⁶:

1. documentazione prodotta per finalità giuridico-amministrative/produttiva di effetti giuridici; è dotata di un vincolo archivistico naturale riconoscibile e rientra quindi nella fattispecie dell'archivio proprio;
2. documentazione giuridicamente irrilevante/non produttiva di effetti giuridici; è dotata di un vincolo naturale avvertibile nelle metodologie formative ma

²³INSABATO, *Ibidem*, p. 578.

²⁴BONFIGLIO-DOSIO, *Gli archivi di famiglia*, p. 367.

²⁵BONFIGLIO-DOSIO, *Ibidem*, p. 367.

²⁶Cito da NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 28.

non riconoscibile nella documentazione e rientra quindi nella fattispecie degli archivi impropri.

L'archivio proprio e l'archivio improprio sono inscindibili e complementari tra di loro per la comprensione dell'attività del produttore²⁷.

Gli archivi di famiglia: serie documentarie di non diretta produzione²⁸

Negli archivi di famiglia è possibile trovare:

1. documentazione pubblica trattenuta da membri della famiglia occupanti cariche pubbliche, in quanto sino al XVIII-XIX secolo lo Stato non rivendicava le proprie documentazioni;
2. archivi aggregati, quasi sempre archivi di famiglie estintesi e acquisiti per via femminile;
3. archivi personali, documentazione particolare dei singoli componenti la famiglia relativi ad attività esterne alla gestione del patrimonio familiare (militari, politici, ecclesiastici).

Tipologie di documenti presenti in un archivio familiare:

Negli archivi di famiglia, e nell'archivio privato in genere, la sedimentazione dei documenti avviene secondo criteri soggettivi a causa della mancanza di norme precise. Ciò determina la presenza in archivio di documenti dal contenuto differenziato. Negli archivi di famiglia si può trovare un'estrema varietà di documenti, anche se talune tipologie documentarie sono costantemente presenti in quanto connesse ad ambiti di intervento della famiglia: l'amministrazione agraria, la cura del patrimonio edilizio e artistico, le attività pubbliche di membri della famiglia. Questa estrema varietà è l'aspetto più affascinante di tali archivi, in quanto conferisce loro un notevole valore storico-culturale, a volte superiore a quello degli archivi pubblici. Infatti, mentre l'archivio pubblico conserva la documentazione di un'attività generalizzata, l'archivio privato conserva la documentazione di un'attività particolare, più aderente alla realtà locale²⁹.

²⁷NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 29.

²⁸NAVARRINI, *Ibidem*, p. 53.

²⁹NAVARRINI, *Ibidem*, p. 29. Inoltre: BIANCA STRINA LANFRANCHI, *Archivi privati di notevole interesse storico, il panorama veneto*, in *Un archivio per la città*, pp. 20-22.

In un archivio familiare sono in genere presenti le seguenti tipologie documentarie³⁰:

1. prove giuridiche del possesso di un bene³¹:
 - privilegi, concessioni, immunità
 - contratti di compravendita, obbligazioni
 - permuta
 - esenzioni fiscali
 - donazioni, eredità, legati
2. documenti di carattere economico, relative alla gestione del patrimonio³². Si differenziano a seconda del bene gestito e dell'attività economica svolta (per es. beni agricoli, attività mercantile³³, attività creditizia ecc.).

In base al supporto si distinguono:

- a) registri cartacei (di entrata/uscita distinti per generi; di entrata/uscita in danaro; di debiti e crediti): registri contabili, prodotti in grande abbondanza (ad esempio, libri mastri e libri giornali, libri di affittanze, registri dei prodotti, libri dei salariati);
 - b) una vasta gamma di scritture precarie e occasionali su supporto cartaceo: cedole, bollette di pagamento, ricevute, ecc.³⁴.
3. modulistica con informazioni circa i consumi. Nell'archivio familiare possono essere presenti documenti relativi all'economia domestica, ai consumi quotidiani. Essi possono anche testimoniare le spese fatte per il ben apparire, per alimentare il prestigio della famiglia: ad es. i festeggiamenti organizzati per celebrare un'avvenuta nomina. Esempi di questi documenti sono i libri di spese per la cucina, per la credenza, per il carbone, per la lavanderia e per le medicine, le filze di ricevute dei pagamenti³⁵;

³⁰NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 26.

³¹NAVARRINI, *Ibidem*, p. 64.

³²NAVARRINI, *Ibidem*, p. 65.

³³Gli inventari d'archivi di famiglie di mercanti rivelano che tali archivi erano ricchi di registri di contabilità, libri di bottega, inventari di bottega ecc. Tuttavia generalmente quasi nulla di tale documentazione è sopravvissuta o per lo meno è conservata in un archivio pubblico. Gli archivi delle numerose famiglie patrizie, i cui esponenti esercitarono il commercio o la tessitura conservano tracce di questa attività solo in qualche pergamena isolata o in qualche lista di crediti e debiti. Cfr. GIAN MARIAVARANINI, *Archivi di famiglie aristocratiche nel Veneto del Trecento e Quattrocento. Appunti*, in *Un archivio per la città*, p. 32.

³⁴VARANINI, *Ibidem*, pp. 30-31.

³⁵NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 69.

4. documenti relativi alle alleanze matrimoniali, attraverso le quali il patrimonio familiare poteva essere accresciuto. Le tipologie documentarie prodotte nel perseguire tale obiettivo includono strumenti dotali, contratti, inventari³⁶;
5. documenti relativi alla trasmissione del patrimonio: testamenti e cause per l'esecuzione testamentaria³⁷. Nel diritto medievale e fino al sec. XVIII il testatore ricorreva al fedecommesso (ant. fidecommesso o fidecommesso), istituto giuridico con cui egli vincolava i beni ereditari ai propri discendenti per più generazioni, così che tali beni diventavano inalienabili e non potevano uscire dalla famiglia. Per influsso dell'Illuminismo, che lo considerava ingiusto in quanto provocava differenze tra i membri della famiglia e limitava gli scambi, il fedecommesso fu limitato e poi abolito con la Rivoluzione francese³⁸;
6. carte processuali; gli archivi domestici sono ricchi di documentazione processuale. Si ricorreva alle vie giudiziarie per difendere il patrimonio minacciato da enti pubblici e da estranei, e per risolvere contrasti tra componenti della famiglia sorti a causa di alleanze matrimoniali e passaggi di eredità. Le tipologie documentarie prodotte includono atti di causa, fascicoli processuali, sommari di lite, verbalizzazioni, atti notarili³⁹;
7. documenti di carattere informale. Un ricco patrimonio consente alla famiglia di compiere un percorso di ascesa sociale, acquisendo onore e prestigio; esso culmina nella partecipazione al potere. Di particolare interesse in tale materia sono i documenti di carattere informale, quali le memorie, le corrispondenze, gli epistolari, i diari⁴⁰;
8. alberi genealogici: nell'archivio familiare vi è poi la documentazione che testimonia la continuità genealogica. Essa era indispensabile per non

³⁶NAVARRINI, *Ibidem*, p. 65-66.

³⁷NAVARRINI, *Ibidem*, p. 66.

³⁸*Fedecommesso*, in *Dizionario di storia*, 2010, http://www.treccani.it/enciclopedia/fedecommesso_%28Dizionario-di-Storia%29/, ultima consultazione 30/05/2017.

³⁹NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 67.

⁴⁰NAVARRINI, *Ibidem*, p. 67.

disperdere il corredo giuridico – titoli di proprietà e di preminenza – sul quale poggiava la fortuna economica della famiglia⁴¹;

9. strumenti descrittivi dell'archivio: interessante negli archivi di famiglie di antica tradizione aristocratica è la tipologia documentaria delle elencazioni di *munimina* e documenti – se non si vuole parlare di inventari d'archivio – che non di rado aprono *inventaria post mortem* o atti di divisione di beni all'interno di famiglie aristocratiche⁴².
10. libri di memorie, attraverso cui si evincono gli eventi di maggiore peso nella vita dei personaggi e che, a compendio delle vicende sociali ed economiche che contribuivano “alla definizione dei caratteri salienti della famiglia”, ha una presenza assai frequente in questa tipologia di archivi, pur se non sempre tali attestazioni corrispondono a progetti sistematici⁴³.

Sopravvivenza delle diverse tipologie documentarie:

Le diverse tipologie documentarie hanno una speranza di sopravvivenza molto diversificata, in quanto soggette a norme non scritte di scarto archivistico. Negli archivi aristocratici tre-quattrocenteschi di norma le scritture che documentano la proprietà sopravvivono più facilmente rispetto ai testi relativi alla gestione e ordinaria amministrazione. Un contratto di livello sopravvive più facilmente, nell'archivio familiare, di un contratto agrario a scadenza breve; uno statuto rurale sopravvive meglio di una cedola di debito o di un registro contabile. Molti archivi familiari veneti formati nel Tre-Quattrocento presentano un'uniforme prevalenza di titoli di proprietà fondiaria, di carte di livello, di contratti a lunga scadenza, di atti di lunga vigenza⁴⁴.

⁴¹ NAVARRINI, *Ibidem*, p. 70.

⁴² VARANINI, *Archivi di famiglie aristocratiche*, p. 26.

⁴³ ANTONIO ROMITI, *Gli archivi privati visti da più prospettive*, in *Archivi privati: studi in onore di Giorgetta Bonfiglio-Dosio*, a cura di ROBERTO GUARASCI, ERIKA PASCERI, Roma, CNR, 2011, p. 14.

⁴⁴ VARANINI, *Archivi di famiglie aristocratiche*, p. 29.

1.4. Conservazione e tradizione degli archivi domestici⁴⁵

In epoca alto medioevale esisteva una qualche custodia di documenti scritti da parte dei laici, come testimoniato dagli accenni espliciti nella documentazione a *chartaria* e *tabularia* - cioè archivi - di famiglie private⁴⁶. Tuttavia fino al XII sec. questi archivi non furono capaci di sopravvivere a lungo; si sono conservati solo quelli che entrarono a far parte dell'archivio di un ente ecclesiastico.

Dal XIII secolo crebbe la capacità dei laici – in particolare i laici cittadini e di ceto elevato mercantile e aristocratico - di custodire stabilmente i propri documenti. Ciò fu dovuto a una loro maggiore familiarità con la scrittura e all'affermarsi della forma registro, più idonea alla conservazione rispetto alla documentazione sciolta⁴⁷. Le famiglie di lunga tradizione aristocratica svilupparono prima di altri laici una formazione archivistica, in quanto avevano fin dai secoli centrali del medioevo una documentata prosecuzione genealogica, condizione essenziale per tramandare un archivio⁴⁸.

Nel corso del Tre e Quattrocento gli archivi delle singole famiglie assumono consistenza e fisionomia⁴⁹. Col tempo, nonostante gli scarti, le dispersioni e le divisioni⁵⁰, si venne accumulando una grande quantità di documentazione relativa all'amministrazione ordinaria e di documentazione processuale. Per ovviare a ciò e avere un archivio ben organizzato al fine della tutela e difesa dei propri diritti e interessi⁵¹, nel corso del Cinque e Seicento gli archivi di famiglia furono soggetti a riordinamenti, inventariazioni, predisposizione di strumenti di corredo da parte di tecnici, quali eruditi e notai⁵².

⁴⁵Quella raccontata è un'evoluzione di massima e di lungo periodo, applicabile in generale alla situazione italiana centro-settentrionale. Cfr. VARANINI, *Archivi di famiglie aristocratiche*, pp. 24-25.

⁴⁶ PAOLO CAMMAROSANO, *Italia medievale : struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991, pp. 276-278 e ss.

⁴⁷ VARANINI, *Archivi di famiglie aristocratiche*, pp. 24-25.

⁴⁸VARANINI, *Ibidem*, p. 25.

⁴⁹VARANINI, *Ibidem*, p. 25.

⁵⁰ Gli archivi venivano suddivisi tra i vari membri a seconda delle disposizioni testamentarie o delle divisioni patrimoniali. Queste porzioni d'archivio si univano ad archivi di altre famiglie per via dei matrimoni. Cfr. FRANCESCA FANTINI D'ONOFRIO, *Le peculiarità degli archivi nobiliari: il caso Serego Alighieri*, in *Importanza degli archivi privati*, p. 56.

⁵¹ FANTINI D'ONOFRIO, *Ibidem*, pp. 52-53.

⁵²VARANINI, *Archivi di famiglie aristocratiche*, p. 33.

Tra Sei e Settecento le antiche famiglie patrizie consolidarono il loro potere politico e aumentarono la loro presenza nelle cariche pubbliche e nelle alte gerarchie ecclesiastiche; inoltre consolidarono il loro peso economico con attività finanziarie e di controllo del possesso delle terre e della loro gestione. Questi nuovi compiti portarono a un accumulo di documentazione che era necessario controllare⁵³. Durante il Settecento le operazioni inventariali e repertoriali assunsero particolare ampiezza e rilevanza: gran parte dei fondi archivistici portano ancora oggi tracce lasciate sulle carte da eruditi archivisti settecenteschi i quali predisposero un'ampia varietà di strumenti di consultazione⁵⁴.

Nel Settecento i documenti degni di essere organizzati per la conservazione erano solamente quelli concernenti il patrimonio. Per questo venivano escluse dall'ordinamento le testimonianze scritte prodotte e sedimentate nello svolgersi del vivere quotidiano della famiglia: libri dei conti, diari domestici, appunti scolastico, corrispondenza familiare ecc.⁵⁵ Nel corso del secolo tuttavia, grazie all'influsso delle correnti illuministiche del tempo e in modo particolare al nuovo orientamento nel campo degli studi storici determinato dall'opera di Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), si assistette a una rivalutazione del valore attribuito alle carte d'archivio, non più collegate solamente al raggiungimento di scopi giuridici o privatistici, o semplice oggetto di erudizione, bensì considerate nel loro significato prevalentemente storico. In conseguenza di ciò le famiglie iniziarono a gestire i propri complessi archivistici con criteri non esclusivamente patrimoniali, ma anche rispettosi della complessa eredità storica alla quale le carte fanno riferimento⁵⁶.

Gli archivi familiari venivano riorganizzati anche quando era necessario produrre della documentazione per attestare la propria appartenenza al ceto nobile e patrizio. Ad esempio il 1 ottobre 1750 per volere del granduca Francesco Stefano di Lorena venne pubblicato a Firenze il regolamento della nobiltà e cittadinanza, con il quale per la prima volta venivano prescritti con esattezza i titoli necessari e i requisiti indispensabili per ottenere il riconoscimento delle qualità nobiliari. Tale documentazione includeva:

⁵³LUCIA ROSELLI, *Le carte dei Serristori, una famiglia del patriziato fiorentino*, in *Archivi privati: studi in onore di Giorgetta Bonfiglio-Dosio*, p. 370.

⁵⁴ROSELLI, *Ibidem*, pp. 369-370.

⁵⁵FANTINI D'ONOFRIO, *Le peculiarità degli archivi nobiliari*, p. 53.

⁵⁶ROSELLI, *Le carte dei Serristori*, p. 368.

- gli alberi genealogici e la raffigurazione degli stemmi;
- documentazione di tipo fiscale, per provare la presenza della famiglia nel tessuto sociale, attestando la continuità dei pagamenti delle imposte;
- gli estratti di battesimo, che testimoniavano la legittimità della nascita;
- dichiarazioni comprovanti la legittimità del matrimonio;
- prove di un precedente riconoscimento della nobiltà; ad esempio a Firenze esistevano i Prioristi, registri che riportavano, in ordine cronologico di elezione, i nomi dei Priori, del Gonfaloniere di giustizia e del loro notaio⁵⁷.

A seconda dei tempi e dei modi nei quali una famiglia si affermava, l'archivio poteva essere quasi totalmente privo di documenti originali precedenti una certa data. Per ovviare alla mancanza di documentazione precedente, utile per specifiche esigenze pratiche, la famiglia poteva fare ricorso a copie di atti notarili attestanti avvenimenti familiari di particolare rilevanza⁵⁸.

Durante l'Ancien Régime le famiglie nobili conservavano i propri archivi presso le residenze cittadine, oppure presso le ville ubicate in campagna. Tali archivi avevano generalmente consistenze uniche e compatte, grazie alla presenza di disposizioni normative, quali ad esempio quella del maggiorascato⁵⁹. A seguito dell'abolizione di tali norme, gli episodi di frazionamento - sia pure presenti - si intensificarono, passando nel periodo postunitario dalla episodicità a procedure di sistematicità⁶⁰.

Negli ultimi anni dell'Ottocento alcune famiglie, invece di vendere, ritennero lodevole donare o depositare presso l'Archivio di Stato le testimonianze del proprio passato. In questo modo tali complessi documentari furono preservati da possibili dispersioni e frammentazioni; ma erano casi limitati, dipendenti dalla sensibilità delle singole famiglie⁶¹.

⁵⁷ ROSELLI, *Ibidem*, pp. 343-347. Sui Prioristi cfr. INSABATO, *Identità civica e strategie conservative*, pp. 564-565.

⁵⁸ ROSELLI, *Le carte dei Serristori*, pp. 350-351.

⁵⁹ Istituto giuridico di origine spagnola, diffuso soprattutto nel 16° sec. e abolito da tempo nel diritto italiano, per cui un patrimonio, allo scopo di assicurarne l'integrità, veniva trasmesso, nell'ambito della stessa famiglia, dall'ultimo possessore al parente più prossimo di grado e, in caso di parenti di ugual grado, al maggiore di età. *Maggiorasco*, in *Vocabolario on line*, <http://www.treccani.it/vocabolario/maggiorasco/>, ultima consultazione 30/05/2017.

⁶⁰ ROMITI, *Gli archivi privati visti da più prospettive*, p. 16.

⁶¹ ROMITI, *Ibidem*, p. 16.

Nel periodo compreso tra la fine della prima guerra mondiale agli anni Cinquanta molti privati decisero di vendere i complessi documentari di famiglia agli Archivi di Stato, per preservarli dai bombardamenti e dalle possibili dispersioni, oltre che per il desiderio di ricavare utili economici in un delicato momento di crisi⁶².

1.5. Il riconoscimento della dignità d'archivio agli archivi domestici

I complessi documentali oggi definiti come “archivi privati“ sono stati riconosciuti come tali dalla dottrina archivistica e dalla storiografia solo a partire dagli inizi del Novecento. Prima di allora erano considerati raccolte erudite, in quanto ai produttori mancava lo *ius archivi*⁶³, il diritto alla conservazione dei documenti affinché questi mantenessero la *publica fides*; tale diritto era strettamente connesso con il potere⁶⁴, spettando solo a chi godeva dello *ius imperii, superioritatis et regaliorum*, concesso direttamente dalle due massime autorità: Impero e Chiesa⁶⁵. Si consideravano documenti di natura archivistica solo le testimonianze scritte che un soggetto operante sul piano giuridico produceva come strumenti attuativi dell'esplicazione di proprie competenze istituzionali nell'ambito di rapporti di natura giuridica pubblica o privata, riconoscendo come archivi solo gli insiemi di documenti di questa origine e natura, e riconoscendo il diritto di detenerne solo a soggetti operanti sul piano giuridico pubblico, agli organi degli Stati o della Chiesa ufficiale. La consuetudine culturale ha comunque continuato ad accostare le due categorie di documenti – pubblici e privati – considerate separatamente sul piano dottrinale e indirettamente ha portato a una riflessione rivalutando dottrinalmente le fonti private come archivi in senso stretto.⁶⁶

⁶²ROMITI, *Ibidem*, pp. 17-18.

⁶³ FOTI, *L'archivio Firmatari di Corleone*, p. 12.

⁶⁴Definizione del concetto di "archivio", www.retelilith.it/archivi-corso/ilcorso/prima_archivio.htm, ultima consultazione 30/05/2017.

⁶⁵NAVARRINI, *Archivi pubblici e archivi privati*, p. 14.

⁶⁶NAVARRINI ROBERTO, *Introduzione*, in *Archivi nobiliari e domestici: conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica*, a cura di LAURACASELLA, ROBERTO NAVARRINI, Udine, Forum, 2000, (Atti del Convegno di Studi, Udine, 14-15 maggio 1998), p. 8.

Nell'antichità greca e romana e per tutto il medioevo era considerato archivio solo il complesso delle documentazioni pubbliche, di carattere giuridico. Archivio era anche la struttura in cui esse venivano conservate, il "locus publicus in quo instrumenta deponuntur" (Ulpiano); il luogo era fondamentale per l'esistenza dell'archivio e per la pubblica fede attribuita alle scritture ivi conservate⁶⁷.

A partire dalla seconda metà del Cinquecento si iniziò a riconoscere un valore culturale alla documentazione conservata negli archivi pubblici; essa cominciò a essere utilizzata non per scopi giuridici ma come fonte per la ricerca storica⁶⁸.

Baldassarre Bonifacio, autore nel 1632 di un trattato sugli archivi⁶⁹, incluse tra queste le scritture dei privati, considerando archivio qualsiasi deposito ordinato di documenti antichi, ed evidenziando per entrambi la funzione culturale⁷⁰. Tuttavia nella seconda metà del Seicento era ancora prevalente l'opinione secondo cui archivio era soltanto quello pubblico⁷¹, mentre il complesso documentario privato era una raccolta erudita, i cui documenti non avevano valore probatorio⁷².

Nel Settecento, per influenza delle riforme dell'assolutismo illuminato e poi dei principi divulgati dalla Rivoluzione francese, nacque l'archivistica come scienza autonoma, separata dalla diplomatica. In seguito alla soppressione di magistrature, uffici, giurisdizioni speciali e privilegi feudali, vennero creati istituti per la conservazione dei loro fondi archivistici. Inoltre si iniziò a separare la gestione documentale presso gli uffici produttori e il lavoro di ordinamento sui fondi accorpati nelle nuove istituzioni⁷³. Cominciò a delinearsi in dottrina la separazione tra registratura, vista come elaborazione delle pratiche amministrative, e archivio storico, considerato come deposito della memoria. Tuttavia non si ebbero sostanziali mutamenti nel concetto di archivio⁷⁴. Gli storici continuarono a mostrare interesse per la documentazione privata, in particolare per gli archivi nobiliari valorizzati dagli

⁶⁷NAVARRINI, *Archivi pubblici e archivi privati*, p. 13.

⁶⁸NAVARRINI, *Ibidem*, p. 15.

⁶⁹Italia, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, MISC 1377.006, BALDASSARRE BONIFACIO, *De archivii liber singularis*, Venezia, 1632.

⁷⁰NAVARRINI, *Archivi pubblici e archivi privati*, p. 15.

⁷¹NAVARRINI, *Ibidem*, p. 14.

⁷²NAVARRINI, *Ibidem*, p. 16.

⁷³NAVARRINI, *Ibidem*, p. 16.

⁷⁴NAVARRINI, *Ibidem*, pp. 16-17.

stessi proprietari e riordinati da studiosi ed eruditi, ma tale documentazione non venne ancora considerata archivio⁷⁵.

Nel 1834 la definizione di archivio non si discostava ancora dal campo degli archivi pubblici. Heinrich August Erhard infatti affermava che l'archivio era «una raccolta di notizie scritte formatesi nel corso di un'attività amministrativa, intrinsecamente completa, che servono quali testimonianze di situazioni storiche». Mentre in precedenza gli archivi non erano considerati complessi di documenti legati da un vincolo necessario e l'interesse degli studiosi era ancora rivolto al singolo documento, la definizione di Erhard sottolineava il carattere di globalità, di universitas dell'archivio, e la sua funzione culturale una volta terminata la funzione amministrativa; tuttavia l'autore non considerava i complessi documentari privati⁷⁶.

Più tardi la dottrina riconobbe a questi complessi la piena dignità di archivio solo nel caso in cui fossero custoditi in un luogo pubblico⁷⁷. Rudolf Wackernagel (1855-1925) affermò che «l'archivio è la raccolta dei documenti scritti, che si formarono mediante l'amministrazione pubblica e agli scopi di essa, come pure di quelli che si formarono mediante una privata amministrazione e agli scopi di essa, ma che per il passaggio di questa allo Stato hanno più tardi assunto carattere pubblico»⁷⁸.

Nel 1908 gli archivisti olandesi Muller, Feith e Fruin diedero finalmente un aperto riconoscimento all'appartenenza dei complessi documentari privati al novero degli archivi; essi affermarono che «non vi ha dubbio che anche enti privati possono formare un archivio»⁷⁹. Si giunse a una definizione del concetto di archivio che comprendeva tutti i depositi di memoria organici, formatisi spontaneamente a seguito di un'attività pratica per fini anche culturali⁸⁰.

In Italia a inizio Novecento il concetto di “archivio privato” aveva un significato non ancora esattamente definito, poiché aveva considerazione più della natura giuridica del proprietario conservatore della documentazione che di quella del

⁷⁵Foti, *L'archivio Firmaturi di Corleone*, pp. 12-13.

⁷⁶NAVARRINI, *Archivi pubblici e archivi privati*, p. 17.

⁷⁷Ad es. Francesco Bonaini e la sua scuola (cfr. ANTONIO PANELLA, *Francesco Bonaini*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII, 1957, 2, pp. 181-197). Cito da FOTI, *L'archivio Firmaturi di Corleone*, p. 13.

⁷⁸NAVARRINI, *Archivi pubblici e archivi privati*, p. 18.

⁷⁹SAMUEL MULLER, JOHAN ADRIAAN FEITH, ROBERT FRUIN, *Ordinamento e inventario degli archivi*, trad. it. a cura di Giuseppe Bonelli e Giovanni Vittani, Milano [etc], Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1908. Cito da NAVARRINI, *Archivi pubblici e archivi privati*, p. 18.

⁸⁰NAVARRINI, *Archivi pubblici e archivi privati*, p. 18.

soggetto produttore delle carte stesse⁸¹. Nel 1928 Eugenio Casanova definì archivio anche la produzione dei privati⁸². Tale posizione venne accettata diffusamente dalla successiva dottrina archivistica, da Giorgio Cencetti (1937)⁸³ a Elio Lodolini (1991)⁸⁴, e dalla legislazione e dalla prassi. Questo processo fu favorito dal fatto che l'attenzione si spostò sempre più dalla individuazione della natura del soggetto produttore ai criteri costitutivi dell'archivio⁸⁵. L'archivio, per essere tale, doveva avere determinati requisiti, comuni ai depositi di memoria sia pubblici che privati:

- formazione tramite la sedimentazione naturale documentaria di un'attività pratica (amministrativa in senso lato);
- totalità, organicità dei documenti, legati tra loro dal vincolo archivistico⁸⁶.

Negli anni '70 Claudio Pavone e Filippo Valenti hanno generato un dibattito intorno al teorema cencettiano per cui l'archivio - incluso quello privato - rispecchia l'istituto che ha prodotto le carte e sul derivato metodo storico. Oggi è ampiamente condivisa l'idea «che in qualunque tipo di archivio le modalità di conservazione/selezione rispondono spesso a logiche difformi da quella che si immagina come 'naturale sedimentazione' dei documenti, mentre rappresentano piuttosto l'organizzazione della memoria e la capacità di autodocumentazione del soggetto produttore in relazione alle proprie finalità pratiche»⁸⁷.

Il tema della trasmissione della memoria è intimamente connesso con gli archivi familiari; essi sono il risultato dell'attività di più soggetti, legati tra di loro da un vincolo di consanguineità, o di affinità, o per cause economiche, i quali a causa della rilevanza loro derivata dai natali o dalla condizione economica o dalle prerogative feudali o da qualsiasi altro motivo, hanno avuto cura per la conservazione delle proprie carte⁸⁸.

⁸¹ ROMITI, *Gli archivi privati visti da più prospettive*, p. 17.

⁸² EUGENIO CASANOVA, *Archivistica*, Siena, Arti Grafiche Lazzeri, 1928, pp. 12-20.

⁸³ GIORGIO CENCETTI, *Sull'archivio come "Universitas rerum"*, «Archivi», 1937, IV, pp. 7-13, ora in ID., *Scritti archivistici*, Roma, Il centro di ricerca editore, 1970.

⁸⁴ ELIO LODOLINI, *Lineamenti di storia dell'archivistica italiana. Dalle origini alla metà del secolo XX*, Roma La Nuova Italia Scientifica, 1991, pp. 69-71.

⁸⁵ FOTI, *L'archivio Firmatari di Corleone*, p. 13.

⁸⁶ NAVARRINI, *Archivi pubblici e archivi privati*, p. 18.

⁸⁷ FILIPPO VALENTI, *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di Daniela Grana, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 57), p.168. Cito da FOTI, *L'archivio Firmatari di Corleone*, p. 13.

⁸⁸ FOTI, *L'archivio Firmatari di Corleone*, pp. 13-14.

Per questi archivi il vincolo interno profondo consiste nella genealogia della famiglia che li possiede⁸⁹; quella precisa e irripetibile situazione dinastica infatti è l'elemento costitutivo del patrimonio e dell'archivio stesso. Dall'esame genealogico delle famiglie che hanno formato questi complessi archivistici risultano chiare le loro modalità di costituzione e si individuano le attività svolte dai singoli membri e dalle diverse generazioni alle quali sono connesse le scritture e la documentazione prodotta⁹⁰.

Oggi il lungo percorso compiuto dagli archivi privati verso una compiuta legittimazione da parte della dottrina archivistica e della storiografia può dirsi compiuto, anche grazie a un dibattito reso vivace da saggi e convegni degli ultimi vent'anni⁹¹ che hanno mostrato le nuove linee di tendenza emerse nella dottrina, nella legislazione archivistica e nella ricerca storica, frutto della proficua collaborazione tra storici e archivisti, su temi specifici e circoscritti quali quelli inerenti alla conservazione degli archivi di famiglie e di persone, agli archivi nobiliari e domestici, alla tutela, alle metodologie di riordino e alle prospettive di ricerca⁹².

1.6. Uso degli archivi familiari per la ricerca storica

Esiste un diffuso luogo comune, secondo il quale gli archivi di famiglia contribuirebbero in modo pressoché esclusivo alla conoscenza di processi di accumulo patrimoniale e di dati contabili seriali⁹³. Questo importante patrimonio archivistico ha invece prodotto rilevanti arricchimenti agli studi storici⁹⁴, grazie all'estrema varietà di documenti che lo compongono - negli archivi di famiglia si

⁸⁹ MARCO BOLOGNA, *L'archivio Durazzo Pallavicini Giustiniani*, in *Il futuro della memoria: atti del Convegno internazionale di studi sugli archivi di famiglie e di persone, Capri, 9-13 settembre 1991*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1997, vol. 1, p. 313.

⁹⁰ FOTI, *L'archivio Firmatari di Corleone*, pp. 14-15.

⁹¹ Si segnalano: *Il futuro della memoria*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici; CASELLA, NAVARRINI (a cura di), *Archivi nobiliari e domestici*; NAVARRINI, *Gli archivi privati*; MARINA RAFFAELI, *Archivi di persona e archivi di famiglia: una distinzione necessaria*, «Nuovi Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari», a. XXII, 2008, pp. 185-209.

⁹² FOTI, *L'archivio Firmatari di Corleone*, p. 12.

⁹³ TORRISI, *Prefazione*, p. 6.

⁹⁴ FOTI, *L'archivio Firmatari di Corleone*, p. 9.

trova di tutto, anche se ci sono alcune costanti, quali l'amministrazione agraria, la cura del patrimonio edilizio e artistico, le attività pubbliche di membri della famiglia – e alla varietà di struttura sociale che le carte rappresentano, offrendo ogni archivio un diverso punto di vista nella ricostruzione di un ambiente storico ed economico⁹⁵.

Secondo Maurice Aymard esso «permette oggi agli studiosi di disporre di una mole imponente di carte e di registri che rende possibile un profondo rinnovamento delle ricerche storiche sull'età tardo medievale e moderna, dalla fine del Duecento alla fine del Settecento e talvolta di più. Tale rinnovamento tocca sia le tematiche affrontate (economia, cultura, scelte politiche, gerarchie e dinamiche sociali, consumi quotidiani e di lusso, comportamenti familiari e matrimoniali, forme prese dalla fede e dai modi di affrontare e considerare la vita e la morte, ecc.), che i livelli, la scala e la temporalità dell'analisi con la possibilità di passare dai singoli individui e dalle singole famiglie ai gruppi e ai ceti [...]. Lo stesso rinnovamento apre la strada a nuove forme di cooperazione interdisciplinare, in particolare con l'antropologia, la sociologia, il diritto e la microeconomia senza dimenticare i vari settori della storia come l'arte, la musica o la letteratura [...]. Esso arricchisce e aiuta ad articolare le ricerche sulle élites sociali, la loro formazione, la loro riproduzione generazione dopo generazione, i loro linguaggi, i discorsi che tengono su sé stesse e sugli altri ceti da cui si vogliono distinguere»⁹⁶.

Ad esempio questi complessi archivistici sono stati utilizzati per studi e ricerche nell'ambito della dimensione urbana siciliana⁹⁷.

Secondo Antonio Romiti alcuni archivi privati – inclusi quelli di famiglie - possono essere fonti rilevanti per la ricerca storica riguardante il settore pubblico. Nel caso in cui la documentazione ufficiale conservata negli archivi tanto dei soggetti produttori, quanto di altri soggetti pubblici collegati in conseguenza di un vincolo istituzionale esterno, non sia sufficiente per una ricostruzione storica soddisfacente, determinati complessi documentari privati possono permettere una ricostruzione delle vicende più approfondita⁹⁸.

⁹⁵STRINA LANFRANCHI, *Archivi privati di notevole interesse storico*, p. 22.

⁹⁶ MAURICE AYMARD, *Introduzione*, in *La Sicilia dei Moncada. Le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, a cura di Lina Scalisi, Catania, D. Sanfilippo, 2006, p. 9.

⁹⁷FOTI, *L'archivio Firmatari di Corleone*, pp. 10-11.

⁹⁸ ROMITI, *Gli archivi privati visti da più prospettive*, p. 23.

Capitolo 2. La legislazione italiana riguardante gli archivi privati

2.1. Dall'Unità al 1939

Già nel XVI secolo alcuni monarchi europei si risolsero di disciplinare la produzione, la conservazione e l'uso delle carte d'archivio, considerandole un efficace strumento di potere. A quell'epoca risalgono le concentrazioni di archivi in Spagna, nell'impero asburgico, in Francia e in Inghilterra¹. Alcuni sovrani intervennero sulla proprietà privata dei possessori d'archivio, rivendicando i documenti di natura pubblica detenuti da privati (ad esempio, documenti di ambasciatori e personale diplomatico), con lo scopo di tutelare non i diritti dei privati ma i propri².

Tale attenzione nei confronti degli archivi si intensificò nel Settecento, con la riorganizzazione degli archivi delle Case regnanti e degli archivi di Stato e la creazione di archivi centrali³.

La fine dell'Ancien Régime comportò, oltre alla riorganizzazione politica, giuridica e sociale, anche un mutamento nel modo di considerare gli archivi; non più "tesoro" del principe, ma patrimonio della nazione in quanto espressione della memoria collettiva. Lo Stato aveva il dovere di salvaguardarlo, sia per garantire al cittadino il diritto di tutelare i propri interessi attraverso la conoscenza e la possibilità di utilizzazione della documentazione che lo riguardava, sia per garantire la conservazione di fonti utili alla ricerca storica⁴.

Gradualmente gli Stati moderni realizzarono che, per rispondere a tali necessità, la tutela avrebbe dovuto riguardare la documentazione ovunque si trovasse e da

¹ NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 31.

² Cfr. i provvedimenti pontifici e medicei del 1507 (Giulio II), 1568 (Pio V), 1586 (Sisto V), 1601 (Collegio di Balìa di Siena), 1606 (decreto granducale). Cito NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 31.

³ NAVARRINI, *Ibidem*, p. 31.

⁴ NAVARRINI, *Ibidem*, p. 32. Un passo fondamentale per il passaggio da archivio segreto ad archivio pubblico è costituito dalla legge francese del 7 messidoro anno II (25 giugno 1794), che riconosce ai cittadini la libertà di accesso ai documenti prodotti dallo Stato, predispone la creazione di un deposito centrale e la sorveglianza statale sugli archivi nazionali. Cfr. MARTINA MANCINELLI, *Tre passi nella legislazione archivistica [Parte I]*, 20/07/2015, <https://archiviando.wordpress.com/2015/07/20/tre-passi-nella-legislazione-archivistica-parte-i/>, ultima consultazione 26/05/2017.

chiunque fosse conservata, sia la documentazione propria, in quanto prodotta dagli organi dello Stato, sia quella degli enti pubblici non statali e dei privati⁵.

Nel 1861 Francesco Bonaini, soprintendente generale degli Archivi toscani, nel rapporto introduttivo alla sua proposta di legge sull'ordinamento degli archivi italiani, incitava lo Stato a impedire la dispersione degli archivi privati, causata da «incuranti possessori» in quanto «proprietà che gli uomini volgari non pregiano perché la vedono figurare nel bilancio passivo». Nel 1867 al Congresso Internazionale di Statistica tenutosi a Firenze si concluse che i governi dovessero esercitare la tutela anche sugli archivi «qui ne sont pas sous leur dependance directe». Tali appelli restarono a lungo inascoltati⁶.

Nell'Italia postunitaria, tramite decreto dei Ministri dell'interno e della pubblica istruzione 15 marzo 1870, fu nominata una Commissione sotto la presidenza di Luigi Cibrario, al fine di individuare una soluzione ad alcune questioni riguardanti gli archivi. Tra di esse vi era anche la tutela degli archivi privati, tuttavia la Commissione non affrontò tale argomento, e la relazione finale del 13 aprile 1870, redatta da Cesare Guasti, non contiene alcun accenno a questo tema⁷.

Anche i primi testi normativi sull'organizzazione archivistica nazionale del periodo 1874-1875⁸ non contengono alcun provvedimento in materia di archivi privati, così come i successivi disegni di legge sugli archivi presentati al Parlamento dai ministri Nicotera (1877) e De Pretis (1881)⁹.

Lo Stato poteva esercitare il diritto di proprietà esclusivamente su documenti pubblici posseduti da privati che avevano avuto un ruolo pubblico nella vita civile e nella politica¹⁰. Nonostante fosse sentito a livello dottrinale e di opinione pubblica, il problema della tutela degli archivi privati in senso proprio non veniva affrontato¹¹, perché nell'Italia postunitaria vigevano valori civili e sociali di derivazione liberale,

⁵ NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 32.

⁶ NAVARRINI, *Ibidem*, pp. 33-34.

⁷ NAVARRINI, *Ibidem*, p. 33. MANCINELLI, *Tre passi nella legislazione archivistica [Parte I]*.

⁸ R.D. 5 marzo 1874, n. 1852, col quale tutti gli Archivi di Stato sono posti nella dipendenza del Ministero dell'Interno; R.D. 26 marzo 1874, n. 1861, sull'ordinamento fondamentale del servizio archivistico; R.D. 27 maggio 1875, n. 2552, per l'ordinamento generale degli Archivi di Stato.

⁹ NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 34.

¹⁰ Art. 16 del R.D. 2552/1875: «Accadendo la morte di magistrati o funzionari pubblici, o di persone che abbiano avuto pubblici incarichi, massime diplomatici o ministeriali, presso cui fossero atti di proprietà dello Stato, sarà cura del prefetto della provincia di fare quanto sia necessario perché tali atti vengano trasferiti tosto nell'archivio, al quale spettano per ragione di materia o di luogo».

¹¹ NAVARRINI, *Gli archivi privati*, pp. 34-35.

tra cui il diritto inviolabile alla proprietà privata sancita dallo Statuto Albertino, e perché lo Stato unitario era ancora debole, incapace di opporsi a una forte tradizione di autonomia¹².

In quegli anni a livello dottrinale si discusse circa il modo e i limiti dell'intervento statale a favore della conservazione degli archivi privati. Si crearono due opinioni contrapposte: una – sostenuta generalmente dagli storici – favorevole a far prevalere l'interesse della cultura nazionale su quello privato; l'altra – sostenuta da qualche giurista – che consigliava cautela, ricordando l'invulnerabilità della proprietà privata¹³.

Un fautore della prima era Clemente Lupi, che proponeva d'imporre ai proprietari di archivi privati l'obbligo di ordinare le loro carte, inventariarle e metterle a disposizione del pubblico¹⁴. Ezio Sebastiani invece apparteneva al secondo gruppo, sostenendo che lo Stato potesse esercitare solo una vigilanza generica e limitata sugli archivi privati, e che i loro proprietari avessero il diritto di concedere o meno il permesso di accesso¹⁵. Proponeva altresì il divieto di esportazione, e un compenso al proprietario che decidesse di conservare e rendere consultabile il suo archivio. Ammetteva l'intervento dello Stato solo in casi eccezionali, comportanti l'alienazione o la rottura dell'organicità dell'archivio; in tali casi lo Stato avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione o procedere al sequestro delle carte private. Tale presa di posizione culturale non trovò però appoggio sul piano normativo¹⁶.

I regolamenti archivistici del 1902 e del 1911 non contengono alcuna disciplina sulla tutela degli archivi privati, ma si riferiscono ancora alle carte di Stato presenti in essi¹⁷.

La legge 20 giugno 1909, n. 364 (“Legge che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti”), cercò di porre rimedio alla noncuranza dello Stato verso gli archivi privati, assoggettando alle disposizioni

¹² NAVARRINI, *Ibidem*, p. 35.

¹³ PIETRO FEDELE, *Sugli archivi privati*, «Rassegna storica del Risorgimento», 1934, 21, pp. 1172-1173

¹⁴ CLEMENTE LUPI, *Pensiamo agli archivi*, «Rassegna nazionale», XIX, 1897, 97, pp. 641-673.

¹⁵ EZIO SEBASTIANI, *Genesi, concetto e natura giuridica degli Archivi di Stato in Italia*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XXXVII, 1904, pp. 1-121 e 299-402; successivamente raccolto in: EZIO SEBASTIANI, *Genesi, concetto e natura giuridica degli Archivi di Stato in Italia*, Torino, Bocca, 1904.

¹⁶ NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 35.

¹⁷ R.D. 9 settembre 1902, n. 445, “Regolamento per gli Archivi di Stato”, e R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, “Regolamento per gli Archivi di Stato”. Cfr. NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 36.

stabilite per le antichità e le belle arti anche le cose mobili aventi interesse storico. Tuttavia la legge non ebbe piena efficacia, perché richiedeva la preventiva notificazione dell'importante interesse ai proprietari, operazione difficilmente realizzabile in quanto si ignorava quasi sempre l'esistenza degli archivi o, quanto meno, il valore storico dei documenti in essi contenuti¹⁸.

Nel 1918 la Regia Deputazione di storia patria, riprendendo quanto affermato da Antonio Panella in seguito alla dispersione dell'archivio Medici Tornaquinci, approvava un ordine del giorno in cui si parlava di vigilanza sugli archivi privati, di notifica di sommo pregio dell'archivio, di obbligo di inventariazione, di espropriazione in caso di pericolo di dispersione, di divieto di divisione. Lo sviluppo di queste idee coincise con la svolta liberal-democratica che Giuseppe Zanardelli¹⁹ e Giovanni Giolitti²⁰ diedero allo Stato, favorendo l'allargamento della sua sfera d'azione, finalizzata al perseguimento dell'interesse generale, e limitando il diritto esclusivo del singolo sulla proprietà²¹.

Negli anni '20-'30 erano ormai entrate nella cultura, nella politica e nel costume la concezione della legittimità dei vincoli alla proprietà privata, e l'idea che l'interesse pubblico dovesse prevalere sugli interessi dei singoli. Nel 1929 ad esempio la sentenza del Tribunale di Napoli che riconosceva all'archivio Pignatelli Aragona Cortes la natura di *universitas rerum* - e quindi i caratteri di organicità, indivisibilità e la qualità di fonte storica - dimostrò come l'autorità potesse imporre limitazioni al diritto privato, al fine di tutelare la cultura, la storia e l'arte²². Bisogna attendere però il 1939 affinché venga emanata la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, "Nuovo ordinamento degli archivi del Regno".

¹⁸ FEDELE, *Sugli archivi privati*, p. 1173.

¹⁹ Giuseppe Zanardelli (1826-1903) fu presidente del Consiglio dal febbraio 1901 all'ottobre del 1903 (cfr. la relativa scheda biografica nel sito ufficiale della Camera dei Deputati, <http://legxv.camera.it/organiparlamentarism/6558/6561/6597/documentotesto.asp>, ultima consultazione 30/05/2017).

²⁰ Giovanni Giolitti (1842-1928) fu presidente del Consiglio una prima volta tra il 1892 e il 1893, quasi ininterrottamente per altre tre volte dal 1903 al 1914, e un'ultima volta dal 1920 al 1921 (cfr. il Dizionario Biografico Treccani, [http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-giolitti_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-giolitti_(Dizionario-Biografico)/), ultima consultazione il 30/05/2017).

²¹ NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 36.

²² NAVARRINI, *Ibidem*, p. 37.

2.2. La legge 22 dicembre 1939, n. 2006, “Nuovo ordinamento degli archivi del Regno”

È stata la prima norma archivistica a prendere in considerazione in modo specifico l'archivio privato. L'art. 1 afferma che « lo Stato, per mezzo del Ministero dell'Interno, provvede [...] a esercitare la vigilanza [...] sugli archivi privati». Per tale servizio di vigilanza venivano istituite le Soprintendenze archivistiche (art. 3).

La legge prevedeva l'obbligo della denuncia da parte del privato, la dichiarazione di “interesse particolarmente importante” dell'archivio da parte della Soprintendenza, il divieto di esportazione senza autorizzazione ministeriale, il divieto di divisione dell'archivio, il diritto di prelazione da parte dello Stato in caso di alienazione, il deposito coattivo nel caso in cui la integrità e la conservazione dell'archivio corressero pericolo; inoltre erano previste sanzioni per l'omessa denuncia²³.

Più dettagliatamente, la legge obbligava i proprietari, i possessori o detentori di archivi privati o di materiale archivistico avente interesse storico a darne notizia, entro trenta giorni dalla loro acquisizione, al prefetto, il quale trasmetteva la dichiarazione alla competente Soprintendenza archivistica (art. 21). I soprintendenti, esaminato il materiale documentario, potevano dichiarare l'interesse particolarmente importante di tutto o di parte di esso, notificando al proprietario il divieto di alienazione senza un preventivo avviso al Ministero dell'Interno. Quest'ultimo poteva esercitare entro sei mesi il diritto di prelazione (art. 22). Il privato poteva ricorrere entro 30 giorni contro il provvedimento del soprintendente, mentre non era ammesso alcun ricorso contro la decisione del ministro (art. 23).

L'art. 26 ribadisce che in caso di trasferimento di proprietà di archivi privati le parti interessate erano tenute a informarne all'atto stesso del trasferimento la competente Soprintendenza archivistica. L'alienazione poteva aver luogo solo nel regno. Era inoltre vietato scindere le serie costituenti detti archivi, i quali dovevano essere conservati nella loro unità e integrità.

²³ NAVARRINI, *Ibidem*, p. 38.

Il ministro per l'Interno, in caso di pericolo per la conservazione di un archivio privato poteva ordinarne, udita la Giunta per gli archivi del regno, il deposito nell'Archivio di Stato competente per territorio (art. 27).

L'archivio privato dichiarato di interesse particolarmente importante era soggetto ai seguenti obblighi:

- alla morte del proprietario, l'archivio doveva rimanere di proprietà comune dei soli coeredi appartenenti alla famiglia, salvo che il proprietario non avesse disposto altrimenti per testamento; a essi veniva demandata la conservazione e la custodia degli archivi (art. 24);
- l'archivio non poteva essere esportato dal regno se non con l'autorizzazione del ministro per l'Interno, su conforme parere della Giunta per gli archivi del regno.

Il Ministero poteva acquistare entro sei mesi gli archivi o le scritture denunciati per la esportazione (art. 25).

I proprietari, possessori o detentori di archivi privati o di materiale archivistico potevano inviare al macero scritture di presumibile interesse storico politico solo previa autorizzazione del Ministero dell'Interno (art. 29).

I pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari, gli amministratori e i direttori delle case di vendita dovevano denunciare alla Soprintendenza archivistica competente le transazioni concernenti documenti e scritture di carattere storico e politico. La vendita restava sospesa per tre mesi, periodo entro il quale il Ministero dell'Interno poteva adottare le misure di sua competenza (art. 30).

La legge prevedeva le seguenti sanzioni:

- ammenda da l. 500 a l. 5000 in caso di omessa denuncia di cui agli artt. 21 e 26, e ai trasgressori dell'art. 29 (art. 33);
- multa da l. 2000 a l. 8000 per chi tentava l'esportazione o la divisione del materiale archivistico senza autorizzazione, e per chi ne tentava la distruzione o dispersione. Inoltre era prevista la confisca del materiale se il reato era commesso dal proprietario dello stesso. Si prevedeva una multa da l. 6000 a l. 24000 e il pagamento di un'indennità pari al valore delle scritture nel caso in cui il colpevole avesse raggiunto l'intento (art. 34);

- ammenda di l. 500 ai pubblici ufficiali che non osservavano l'art. 30, e da l. 1500 a l. 5000 se i trasgressori erano amministratori o direttori di case di vendita, ai quali poteva anche essere revocata l'autorizzazione all'esercizio (art. 36).

Come si può notare, la legge 22 dicembre 1939, n. 2006 si concentrava sul trasferimento di proprietà di archivi privati, sulla loro alienazione ed esportazione, oltre che sul loro invio al macero. Non specificava come dovesse avvenire la loro conservazione – oltre a vietarne lo smembramento - e non trattava la problematica della loro accessibilità, lasciando ai proprietari, possessori o detentori di archivi privati la libertà di concederne a loro discrezione la consultazione²⁴.

Tutti gli articoli della legge sono stati abrogati dal D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9.

2.3. Dal 1948 al 1963

Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione repubblicana. Mentre in precedenza lo Statuto Albertino qualificava la proprietà privata come un diritto inviolabile, essa ora riconosceva la preminenza delle esigenze sociali sul diritto soggettivo. Come è noto l'art. 9 della Costituzione demanda alla Repubblica la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione, e l'art. 42 assegna alla proprietà privata una funzione sociale. La questione degli archivi privati salì quindi di livello, acquisendo una qualificazione di natura costituzionale²⁵.

Il passaggio dallo Stato fascista allo Stato democratico tuttavia non influì sulla legge 2006/1939 né sulle altre leggi riguardanti la tutela dei beni culturali; esse continuarono a far parte dell'ordinamento giuridico vigente²⁶.

²⁴ UGO FALCONE, *Tutela e pubblicità degli archivi privati in Italia: riflessioni sull'età contemporanea*, «Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», a. XXI, 2007, p. 99.

²⁵ NAVARRINI, *Gli archivi privati*, pp. 38-39.

²⁶ NAVARRINI, *Ibidem*, p. 38.

2.4. D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, “Norme relative all’ordinamento e al personale degli Archivi di Stato”

Il D.P.R. 1409/1963 introdusse alcune novità rispetto alla legge 2006/1939. Una di esse fu l’assenza di sanzioni in caso di mancata denuncia del proprietario. Questo perché si riconosceva al privato un’accresciuta responsabilità, nell’acceptare una tutela non imposta coercitivamente e nella volontà di non sottrarre alla società uno strumento conoscitivo²⁷.

Il D.P.R. 1409/1963 introdusse inoltre una serie di obblighi per il privato relativi alla conservazione, all’ordinamento, all’inventariazione degli archivi, alla consultazione, al restauro. Erano previsti anche il divieto di trasferimento a titolo oneroso o gratuito senza preventiva notizia al soprintendente che poteva esercitare il diritto di prelazione, il divieto di esportazione senza la preventiva autorizzazione del soprintendente, il divieto di smembramento, il divieto di scarto se non con le procedure descritte; inoltre era prevista l’espropriazione per pubblica utilità²⁸.

Più dettagliatamente, l’art. 36 stabiliva che era compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui fossero proprietari, possessori o detentori i privati; questi potevano ricorrere, entro sessanta giorni, al Ministro per l’interno.

L’art. 37 stabiliva che i privati proprietari, possessori o detentori di archivi di cui facessero parte documenti di data anteriore all’ultimo settantennio, avevano l’obbligo, entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto e, in caso di successiva acquisizione, entro 90 giorni da essa, di darne notizia al sovrintendente archivistico competente e al prefetto della Provincia. I sovrintendenti archivistici comunque accertavano d’ufficio l’esistenza di archivi o di singoli documenti anche di data più recente, di cui fossero proprietari, possessori o detentori i privati, e di cui fosse presumibile il notevole interesse storico. Le persone coinvolte nel commercio di documenti avevano l’obbligo di comunicare al sovrintendente archivistico l’elenco dei documenti posti in vendita. Entro tre mesi il silenzio del sovrintendente valeva come autorizzazione alla vendita.

²⁷ NAVARRINI, *Ibidem*, p. 39.

²⁸ NAVARRINI, *Ibidem*, p. 39.

Secondo l'art. 38 i privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico avevano l'obbligo di:

a) conservare gli archivi e i singoli documenti; ordinarli e inventariarli, o consentire che a ciò provvedesse il sovrintendente archivistico. Copia dell'inventario doveva essere inviata al sovrintendente che provvedeva a rimborsarne il costo;

b) permettere agli studiosi, su motivata richiesta, la consultazione dei documenti di carattere non riservato. Essa poteva avvenire mediante riproduzione fotografica, mediante temporaneo deposito dei documenti presso l'archivio di Stato, oppure in altro modo concordato fra il sovrintendente e il privato. Mentre la L. 2006/1939 non aveva affrontato la questione della consultabilità, il D.P.R. 1409/1963 intendeva favorire l'accesso a documenti e archivi notificati, cercando al contempo di salvaguardare l'autonomia del proprietario. Tuttavia non venivano precisate le conseguenze dell'eventuale mancato raggiungimento dell'intesa tra proprietario e sovrintendente circa l'ammissione alla consultabilità dei documenti²⁹;

c) comunicare al sovrintendente archivistico entro 30 giorni la perdita o la distruzione degli archivi o dei singoli documenti, nonché il trasferimento di essi in altra sede;

d) procedere al restauro dei documenti deteriorati, o consentire che vi provvedesse il sovrintendente archivistico. A differenza di quanto sancito dalla L. 1089/1939, art. 12, per tale operazione non era richiesta una preventiva autorizzazione ministeriale; secondo Piergigli ciò era inopportuno, data la delicatezza di un restauro³⁰.

e) non trasferire la proprietà, il possesso o la detenzione degli archivi o dei singoli documenti, senza darne preventiva notizia al sovrintendente archivistico. La stessa comunicazione doveva fare chi ereditava gli archivi o i singoli documenti;

f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza autorizzazione della sovrintendenza archivistica;

²⁹VALERIA PIERGIGLI, *Il regime giuridico degli archivi privati*, «Archivi nobiliari e domestici : conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica», a cura di Laura Casella e Roberto Navarrini, Udine, Forum Editrice Universitaria Udinese, 2000 (Atti del Convegno di Studi «Archivi nobiliari e domestici : conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica», Udine, 14-15 maggio 1998), p. 64.

³⁰PIERGIGLI, *Ibidem*, pp. 63-64.

g) non smembrare gli archivi; tale divieto era assoluto e non rimovibile tramite autorizzazione amministrativa³¹;

h) non procedere a scarti senza osservare la procedura prescritta dall'art. 42;

i) consentire al sovrintendente archivistico di procedere a visite per accertare l'adempimento degli obblighi posti dal presente articolo.

L'art. 39 stabiliva che i privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti potevano chiederne il deposito - revocabile - presso i competenti archivi di Stato.

Secondo l'art. 40, in caso di trasferimento di proprietà, possesso o detenzione di archivi o di singoli documenti (art. 37 e art. 38 lettera e) il Ministro per l'interno poteva esercitare, entro tre mesi dalla comunicazione fatta al sovrintendente archivistico, il diritto di prelazione.

L'art. 41 stabiliva che le alienazioni non precedute da notifica (art. 37 e art. 38 lettera e), nonché quelle effettuate prima della scadenza del termine indicato nell'art. 40 erano nulle.

Secondo l'art. 42 i proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico potevano procedere a scarti solo previa autorizzazione del sovrintendente archivistico, il quale poteva disporre il deposito presso il competente archivio di Stato dei documenti proposti per lo scarto.

L'art. 43 infine stabiliva che, in caso di mancato rispetto da parte dei privati degli obblighi sanciti dalle lettere a) e d) dell'art. 38, oltre che nei casi di trasgressione dei divieti stabiliti dalle lettere f), g), h) dello stesso art. 38, nei casi di particolare gravità il Ministro per l'interno poteva ordinare il deposito dell'archivio o dei singoli documenti nell'archivio di Stato competente.

Tutti questi articoli sono stati abrogati dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

L'art. 44, ancora vigente, introduce la figura degli ispettori onorari³². Essi collaborano con i soprintendenti archivistiche nell'esercizio della vigilanza. Sono scelti fra gli impiegati a riposo dell'Amministrazione degli archivi di Stato, fra i membri delle società e delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di istituti culturali,

³¹ PIERGIGLI, *Ibidem*, p. 63.

³² DONATO TAMLBÉ, *Le Soprintendenze archivistiche e il loro ruolo di salvaguardia e accessibilità del patrimonio archivistico non statale: l'esempio della Soprintendenza archivistica per il Lazio*, «Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», a. XXVI, 2012, p. 255.

nonché fra gli studiosi in genere di discipline storiche, con particolare riguardo alla storia locale. Sono nominati per un triennio e possono essere riconfermati.

In particolare, gli ispettori onorari segnalano:

- gli archivi o i singoli documenti di cui i privati siano proprietari, possessori o detentori e che abbiano un presumibile notevole interesse storico;
- il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti;
- gli scarti illegali di archivi o di singoli documenti.

2.5. L. 2 agosto 1982, n. 512, “Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale”, e L. 5 giugno 1986, n. 253, “Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti a enti ecclesiastici e a istituti od associazioni di culto”

Negli anni Ottanta lo Stato emanò due leggi che introdussero facilitazioni fiscali e contributi finanziari statali a favore dei soggetti coinvolti nella tutela dei beni culturali.

La legge 512/1982, ancora vigente, all’art. 1 stabilisce che gli immobili totalmente adibiti a sedi di archivi aperti al pubblico e da cui non derivava reddito al proprietario non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

L’art. 3 stabilisce che le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1089/1939, e successive modificazioni e integrazioni, e del D.P.R. 1409/1963, sono deducibili dal reddito.

Ai fini dell’imposta di successione, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell’art. 36 del D.P.R. 1409/1963 non concorrono a formare l’attivo ereditario (art. 4). Nel caso in cui l’erede alieni in tutto o in parte i beni prima che sia decorso un quinquennio dall’apertura della successione, è tenuto a pagare l’imposta in misura di tre volte quella normale, una pena pecuniaria pari a tre

volte l'imposta e gli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

L'art. 6 stabilisce che gli eredi possono pagare, totalmente o parzialmente, l'imposta di successione, le imposte ipotecarie e catastali, gli interessi, le soprattasse e le pene pecuniarie cedendo allo Stato archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico.

Analogamente, i soggetti tenuti a pagare imposte dirette quali l'imposta sul reddito, l'imposta locale sui redditi, i tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del D.P.R. 597/1973, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono farlo cedendo allo Stato archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico (art. 7).

La legge 253/1986 invece, abrogata dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, all'art. 1 stabiliva che i privati e gli enti di diritto privato che erano proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico potevano ottenere dal Ministero per i beni culturali e ambientali dei contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei loro archivi.

2.6. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)"

Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, "Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria", convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, introdusse, con l'art. 3, c. 1, lett. e), l'art. 13-bis al D.P.R. 917/1986 (TUIR). Tale articolo prevedeva una detrazione dall'imposta lorda pari al 27 per cento di alcuni oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Tali oneri comprendevano alla lettera g) «le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico». La necessità delle spese e la loro congruità doveva essere certificata dalla Soprintendenza. La detrazione non spettava in caso di mutamento non autorizzato della destinazione dei beni, di mancato assolvimento

degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato, e di tentata esportazione non autorizzata.

Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse”, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, disponeva con l'art. 18, c. 1, la riduzione della detrazione d'imposta dal 27 al 22 per cento.

Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 disponeva (con l'art. 1, comma 1) la totale modifica del D.P.R. 917/1986 e ne ridefiniva la struttura di titoli, capi e articoli. In particolare l'art. 13-bis (“Detrazioni per oneri”) era ora l'art. 15; prevedeva comunque ancora una detrazione del 22 per cento, e la lettera g) era immutata.

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, Legge di stabilità 2014) disponeva con l'art. 1, c. 576 che qualora entro il 31 gennaio 2014 non fossero adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi, la detrazione prevista dal comma 1 era ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta incorso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

La risoluzione 02 aprile 2009, n. 93/E dell'Agenzia delle entrate afferma che la detrazione prevista dall'art. 15, c. 1 del TUIR ammonta al 19 per cento, e che essa spetta anche in relazione alle spese sostenute per ordinare e inventariare gli archivi privati di interesse storico previste dall'art. 30 del Codice dei Beni Culturali a condizione che si riferiscano a interventi di carattere straordinario da realizzare immediatamente dopo l'apposizione del vincolo o, per quanto concerne l'aggiornamento dell'inventario già realizzato, successivamente, all'insorgere di altre cause straordinarie verificate dalle Autorità pubbliche competenti. Tale percentuale è ribadita anche nella circolare 04 aprile 2017 dell'Agenzia delle entrate.

2.7. D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”

Il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 organizzava in modo sistematico tutta la normativa novecentesca sui beni culturali. In particolare le norme sintetizzate nel T.U. che affrontavano il tema degli archivi erano il R.D. 2 ottobre 1911 n. 1163, la L. 1 giugno 1939 n. 1089, il D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 e il D.P.R. 30 dicembre 1975 n. 854 (“Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità”)³³.

Il T.U. afferma che i beni archivistici sono beni culturali (art. 2, c. 1, lett. d); essi comprendono anche «gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico» (art. 2, c. 4, lett. c).

Il Ministero, su proposta della soprintendenza, effettua la dichiarazione di notevole interesse storico(artt. 6-8). Essa deve contenere la descrizione del bene, la sua valutazione, l'indicazione del termine per la presentazione di eventuali osservazioni.

L'art. 9, relativo all'accertamento dell'esistenza di beni archivistici, obbliga i privati proprietari di archivi con documentazione anteriore all'ultimo settantennio a denunciarne al soprintendente l'entrata in possesso entro 90 giorni (art. 9, c.1). Il soprintendente archivistico comunque accerta d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data più recente, dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile il notevole interesse storico (art. 9, c. 2).

L'art. 21 ribadisce gli obblighi di conservazione: il materiale archivistico non può essere smembrato; il trasferimento di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore, così come lo scarto di documenti degli archivi privati di notevole interesse storico, possono avere luogo solo previa autorizzazione del soprintendente (art. 21, cc. 4-5).

³³MARTINA MANCINELLI, *Legislazione archivistica: gli anni '90*, 07/09/2015, <https://archiviando.wordpress.com/2015/09/07/legislazione-archivistica-gli-anni-90/> ultima consultazione 26/05/2017.

Mentre il D.P.R. 1409/1963 prevedeva per il privato l'obbligo di restaurare i documenti deteriorati o di consentire che vi provvedesse il soprintendente (art. 38, lettera d), il T.U. stabilisce che il restauro di un bene culturale su iniziativa del proprietario, possessore o detentore deve essere autorizzato o approvato (art. 35). Lo Stato può concedere contributi per tale restauro (art. 41), come può provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurarne la conservazione e impedirne il deterioramento o imporre al proprietario, possessore o detentore l'esecuzione degli interventi (art. 37)³⁴.

I proprietari, possessori o detentori di archivi privati di notevole interesse storico hanno l'obbligo di conservarli³⁵, ordinarli e inventarli (art. 40, c. 2). Rispetto al D.P.R. 1409/1963, il T.U. non menziona la possibilità del privato di delegare l'ordinamento e l'inventariazione al soprintendente archivistico³⁶.

I soprintendenti archivistici vigilano sull'osservanza degli obblighi di conservazione degli archivi privati di notevole interesse storico (art. 40, c.3), e controllano lo stato di custodia degli archivi tramite ispezioni (art. 32). Il Ministero può far trasportare temporaneamente in pubblici istituti una documentazione ritenuta a rischio, al fine di garantirne la sicurezza, o per effettuarne il restauro (art. 47)³⁷.

I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato (art. 48, c.1).

Gli archivi privati di notevole interesse storico possono essere alienati, denunciando entro 30 giorni al soprintendente gli atti che trasferiscono la proprietà o la detenzione (art. 58). Il Ministero può esercitare il diritto di prelazione, acquistando i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione (art. 59).

Chiunque commercia archivi aventi più di cinquanta anni deve denunciare l'attività commerciale e tenere un registro, nel quale devono essere riportate giornalmente le caratteristiche dei beni acquistati o venduti. Il soprintendente verifica la regolare tenuta del registro e la fedeltà delle annotazioni in esso contenute (art. 62).

³⁴ NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 42.

³⁵ L'obbligo di conservazione è espresso nel titolo dell'art. 40.

³⁶ NAVARRINI, *Gli archivi privati*, pp. 41-42.

³⁷ MANCINELLI, *Legislazione archivistica: gli anni '90*.

Nel caso di vendita di beni archivistici, i titolari di case di vendita e i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari devono comunicare al soprintendente l'elenco dei beni posti in vendita (art. 64). Il Ministero ha quindi tre mesi di tempo per procedere con la dichiarazione di notevole interesse storico a norma dell'art. 6, c. 2.

L'art. 65 vieta l'uscita dal territorio nazionale dei beni dichiarati a norma dell'art. 6. Essi possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale, su assenso del Ministero, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, se ne siano garantite l'integrità e la sicurezza. Non possono comunque uscire i beni che costituiscano il fondo principale o una determinata e organica sezione di un archivio.

Il Ministero può espropriare i beni culturali mobili per causa di pubblica utilità, per migliorarne la tutela ai fini del godimento pubblico (art. 91).

Il prestito di beni archivistici a una mostra o esposizione è soggetto ad autorizzazione ministeriale (art. 102).

I privati possono donare, vendere, lasciare in eredità o legato i propri documenti agli archivi di Stato. I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, a eccezione di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. I privati possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio (art. 107).

I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati a norma dell'art. 6, c. 2, devono permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con lo stesso soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato (art. 109). L'intesa tra privato e soprintendente è richiesta per riconoscere i documenti di carattere non riservato e quindi consultabili; il T.U. non ha eliminato le ambiguità del D.P.R. 1409/1963, poiché non prevede il caso di mancata intesa, per cui sembrerebbe che senza intesa nessun documento possa essere consultato³⁸.

³⁸ NAVARRINI, *Gli archivi privati*, pp. 42-43.

Rispetto alla normativa degli anni Sessanta e Settanta, il Testo Unico riprende la politica sanzionatoria della legislazione degli anni Trenta³⁹:

1. sanzioni penali:

- artt.118-120: sanzioni per opere, uso, collocazione e rimozione illecite;
- art. 122: sanzioni per violazioni in materia di alienazione;
- art. 123: sanzioni per esportazione illecita;
- art. 129: sanzioni per inosservanza dei provvedimenti amministrativi;

2. sanzioni amministrative:

- art. 131: ordine di reintegrazione;
- art. 134: perdita di beni culturali;
- art. 135: violazioni in atti giuridici;
- art. 136: omessa esibizione di documenti per l'esportazione;
- art. 137: omessa restituzione di documenti per l'esportazione.

Il T.U. è stato abrogato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2.8. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

Il Codice dei beni culturali stabilisce che gli archivi e i documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante, sono beni culturali solo se se sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (art. 10, c. 3, lett. b). Per effetto della dichiarazione essi vengono sottratti al regime di diritto comune ex art. 832 c.c.; il soggetto privato rimane titolare dei beni, ma vede porre dei limiti al loro godimento, per rendere possibile l’attuazione della funzione sociale della proprietà privata prevista dall’art. 42 della Costituzione, collegata alla promozione della cultura di cui all’art. 9 Cost. Senza la dichiarazione l’archivio privato rimane nel dominio assoluto del proprietario, possessore o detentore nel rispetto del diritto di proprietà⁴⁰.

³⁹MANCINELLI, “*Legislazione archivistica: gli anni ‘90*”.

⁴⁰NAVARRINI, *Gli archivi privati*, pp. 39-40 e pp. 44-45.

L'art. 10, c. 3, parla di "interesse storico particolarmente importante". Questa espressione è stata adottata, al posto di "notevole interesse storico" del Testo Unico (art. 2, D.Lgs. 490/1999), per uniformare la definizione di interesse in relazione a tutto il patrimonio culturale, ma non innova in modo sostanziale la disciplina previgente⁴¹.

I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione (art. 1, c.5; concetto ribadito all'art. 30, c.3).

Le funzioni di tutela del patrimonio culturale – volte all'individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale e alla loro protezione e conservazione per fini di pubblica fruizione (art. 3, c.1) - sono esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali, direttamente o tramite le regioni e gli altri enti pubblici territoriali (artt. 4-5).

Il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale è avviato dal soprintendente, che ne dà comunicazione al proprietario, possessore o detentore dell'oggetto (art. 14, c.1). La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione dell'oggetto risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4⁴², nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni (art. 14, c.2).

Secondo Navarrini, l'introduzione di 'prime indagini' nel procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale di un bene agevola il lavoro del soprintendente⁴³.

Al termine del procedimento il Ministero adotta la dichiarazione di interesse culturale (art. 14, c. 6), la quale è notificata al proprietario, possessore o detentore dell'oggetto (art. 15, c.1). Egli ha trenta giorni per presentare ricorso (art. 16, c.1).

Il Ministero vigila sui beni culturali (art. 18, c.1); la vigilanza sugli archivi privati notificati spetta quindi esclusivamente allo Stato⁴⁴. I soprintendenti accertano tramite ispezioni lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali (art. 19).

⁴¹ NAVARRINI, *Ibidem*, p. 40.

⁴² Ovvero le disposizioni previste dal Capo II ("Vigilanza e ispezione"), dalla sezione I ("Misure di protezione") del Capo III ("Protezione e conservazione") e dalla sezione I ("Alienazione e altri modi di trasmissione") del Capo IV ("Circolazione in ambito nazionale") del Titolo I ("Tutela").

⁴³ NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 40.

I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti a usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Gli archivi non possono essere smembrati (art. 20).

L'art. 21 riporta gli interventi che devono essere autorizzati dal Ministero: in particolare lo spostamento, lo scarto e il trasferimento ad altre persone giuridiche degli archivi privati notificati. Anche il restauro e gli altri interventi conservativi abbisognano dell'autorizzazione (art. 31). In caso di interventi non autorizzati, il soprintendente può ordinarne la sospensione (art. 28).

Gli interventi di manutenzione e restauro devono essere eseguiti solo da restauratori di beni culturali professionisti (art. 29, c. 6).

I proprietari, possessori o detentori di archivi privati dichiarati di interesse culturale devono conservarli nella loro organicità, ordinarli e inventariarli (art. 30, c. 4).

Rispetto alla normativa precedente lo Stato ha un maggiore potere di intervento sostitutivo in materia di interventi conservativi⁴⁵. Il Ministero infatti può imporre al proprietario, possessore o detentore di un bene culturale di realizzare interventi volti alla sua conservazione, o provvedervi direttamente (art. 32). Gli oneri di tali interventi sono a carico del proprietario, possessore o detentore; il Ministero però può concorrere in tutto o in parte alla spesa se gli interventi sono di particolare rilevanza o se sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico (art. 34).

Il Ministero può eseguire la custodia coattiva di un bene culturale mobile, facendolo trasportare temporaneamente in pubblici istituti al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione (art. 43).

Rispetto alla normativa precedente, il Codice modifica l'istituto del deposito volontario. Esso è riservato ai beni culturali pubblici, mentre per i beni privati si applica l'istituto del comodato (art. 44). I privati proprietari di beni appartenenti al patrimonio culturale non hanno l'obbligo di valorizzarli, ma solo quello della loro conservazione (art. 1, c.5). Essi possono però, dietro autorizzazione del soprintendente, dare luogo a una cooperazione tra pubblico e privato, dando i propri beni mobili in comodato a istituti culturali pubblici, al fine di consentirne la fruizione

⁴⁴ Cfr. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 18, c. 1: «La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero». NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 40.

⁴⁵ NAVARRINI, *Ibidem*, p. 46.

alla collettività. Devono però essere beni culturali di particolare importanza o devono integrare in modo significativo le collezioni dell'istituto; inoltre la loro custodia non deve essere eccessivamente onerosa. Il comodato ha una durata minima di cinque anni, anche se è possibile annullarlo prima della scadenza. Lo Stato garantisce una copertura assicurativa ai beni depositati.

Gli archivi privati dichiarati di interesse culturale possono essere prestati per mostre ed esposizioni, previa autorizzazione del Ministero, che ne valuta le esigenze di conservazione (art. 48).

Il trasferimento della proprietà o detenzione di un bene culturale deve essere denunciato entro trenta giorni al soprintendente (art. 59). Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia (art. 61) il Ministero, la regione o un altro ente pubblico territoriale interessato, possono acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione (art. 60).

Coloro che esercitano il commercio di archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni (all. A, lett. A, categoria 12), qualunque ne sia il valore (all. A, lett. B), ha l'obbligo di denunciare tale attività commerciale all'autorità locale di pubblica sicurezza, e di tenere un registro nel quale annotare giornalmente le operazioni eseguite. Il soprintendente verifica l'adempimento di tali obblighi (art. 63, cc. 1-3).

Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari devono comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Anche i privati proprietari, possessori o detentori di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse devono farlo, entro novanta giorni dall'acquisizione⁴⁶. Il soprintendente può quindi avviare il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale entro novanta giorni dalla comunicazione. Egli può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante (art. 63, cc. 4-5).

⁴⁶ Mentre l'art. 9 del T.U. stabiliva che la denuncia da parte dei privati era obbligatoria solo in caso di documentazione antica, ora tale obbligo è legato al suo interesse storico. Cfr. NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 46.

Gli archivi privati dichiarati di interesse culturale non possono uscire definitivamente dal territorio della Repubblica (art. 65, c. 1); l'uscita definitiva invece degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale è soggetta ad autorizzazione (art. 65, c. 3, lett. b). Entrambe le categorie di beni possono uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, previa autorizzazione e solo se ne siano garantite l'integrità e la sicurezza (art. 66, c. 1). Tali beni possono uscire temporaneamente, sempre se autorizzati, anche nel caso in cui debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero, e nel caso di attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere (art. 67, c. 1, lett. e, d). Non possono però uscire i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata e organica sezione di archivio (art. 66, c. 2, lett. b).

Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni indicati nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, il quale entro tre giorni ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero. L'ufficio di esportazione, attenendosi agli indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo, rilascia o nega con motivato giudizio l'attestato di libera circolazione (art. 68). L'ufficio di esportazione può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali è richiesto l'attestato di libera circolazione. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente può acquistare il bene (art. 70).

Per far uscire in via temporanea gli archivi privati dichiarati di interesse culturale e gli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale occorre farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea (art. 71, c. 1). Se i beni della seconda categoria rivestono l'interesse storico particolarmente importante richiesto dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento di dichiarazione (art. 71, c. 3). L'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria,

emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa (art. 71, c. 7).

L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A del codice - tra cui gli archivi e supporti aventi più di cinquant'anni - è disciplinata dal regolamento CEE⁴⁷ e dall'art. 74 del Codice. Il regolamento CEE prevede una licenza di esportazione, che è rilasciata dall'ufficio di esportazione del Ministero contestualmente all'attestato di libera circolazione di cui all'art. 68, o comunque non oltre trenta mesi dal suo rilascio. La licenza è valida sei mesi.

Il Ministero, pagando un'indennità (art. 99), può espropriare beni culturali per causa di pubblica utilità, migliorando le condizioni di tutela ai fini della loro fruizione pubblica. Su autorizzazione del Ministero tale espropriazione può essere effettuata anche dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali e da ogni altro ente e istituto pubblico. Il Ministero inoltre può disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro (art. 95).

I beni culturali di proprietà privata possono essere oggetto di interventi di valorizzazione a iniziativa pubblica o privata (art. 111). Gli interventi privati possono beneficiare di un sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali (art. 113).

Il Ministero e gli enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano e sostengono attività di studio e ricerca aventi a oggetto il patrimonio culturale (art. 118).

I beni culturali possono essere oggetto di sponsorizzazione privata. Il soggetto privato eroga un contributo alle iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale promosse dal Ministero, dagli enti territoriali o da soggetti privati; in cambio egli promuove la propria attività attraverso l'associazione di essa all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare (art. 120).

Il Ministero e gli enti pubblici territoriali possono stipulare protocolli di intesa con le fondazioni bancarie che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel

⁴⁷Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001.

settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e di garantire un impiego equilibrato delle risorse finanziarie (art. 121).

Gli artt. 122-127 del Codice riguardano il tema della “Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza”. Riprendono gli artt. 107-110 del T.U., come modificati da D.Lgs. 281/1999; inoltre rinviano al “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 196/2003) e al “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici” (Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n.80). Gli archivi e i documenti di proprietà privata presenti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici per deposito, donazione, vendita, eredità o legato sono liberamente consultabili, con le seguenti eccezioni:

- i documenti dichiarati di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato diventano consultabili cinquant'anni dopo la loro data;
- i documenti contenenti i dati sensibili nonché i dati di natura penale diventano consultabili quarant'anni dopo la loro data;
- i documenti contenenti i dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare diventano consultabili settant'anni dopo la loro data (art. 122, c. 3).

L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività Culturali (art. 125). Il Ministro dell'interno può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini (art. 123). I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono comunque stabilire la non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. I documenti sono liberamente consultabili dal cedente, dalle persone da lui designate e dagli aventi causa (art. 122, c. 3).

I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di interesse culturale devono permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Sono esclusi dalla consultazione i documenti dichiarati dal Ministero di carattere riservato

e i documenti che il privato abbia dichiarato non consultabili (art. 127, cc. 1-2). Il Ministero dell'interno può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato appartenenti ad archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati di interesse culturale (art. 127, c. 3). La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali e' assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali (art. 126, c. 3).

Gli archivi privati dichiarati di interesse storico a norma delle leggi 364/1909 e 778/1922, le cui notifiche non sono state rinnovate e trascritte, devono essere sottoposti al procedimento di dichiarazione di interesse culturale. Invece le notifiche effettuate a norma della legge 1089/1939 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma del D.P.R. 1409/1963 e del D.Lgs. 490/1999 conservano la loro efficacia (art. 128).

Come già il T.U., anche il Codice dei beni culturali prevede delle sanzioni:

1. sanzioni amministrative:

- se un bene culturale subisce un danno a causa del mancato rispetto degli obblighi di protezione e conservazione, il responsabile deve provvedere a sue spese alla reintegrazione. Se ciò non avviene, la reintegrazione è eseguita d'ufficio dal Ministero, a spese dell'obbligato. Se la reintegrazione non è possibile, il responsabile deve corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa (art. 160);
- se un bene culturale non è più rintracciabile o risulta uscito dal territorio nazionale, il responsabile deve corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene (art. 163);

2. sanzioni penali:

- gli artt. 169-171 (“Opere illecite”, “Uso illecito”, “Collocazione e rimozione illecita”) prevedono l'arresto da sei mesi a un anno e un'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50;
- l'art. 173: (“Violazioni in materia di alienazione”) prevede la reclusione fino a un anno e una multa da euro 1.549,50 a euro 77,469;

- l'art. 174 "(Uscita o esportazione illecite)" prevede la reclusione da uno a quattro anni o una multa da euro 258 a euro 5.165;
- art. 180: l'inosservanza dei provvedimenti amministrativi è punita con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

2.9. Modificazioni al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" concernenti gli archivi privati

a) Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 ("Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali") ha disposto le seguenti modifiche al Codice:

- si specifica che gli archivi che non possono essere smembrati sono solo quelli pubblici e quelli privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 (modifica dell'art. 20, c. 2, a opera dell'art. 2, c. 1, lett. g);
- si specifica che è subordinato ad autorizzazione del Ministero il trasferimento ad altre persone giuridiche dei soli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, e non degli archivi di soggetti giuridici privati in generale (modifica dell'art. 21, c. 1, lett. e, a opera dell'art. 2, c. 1, lett. h);
- si stabilisce che se un intervento autorizzato dal Ministero non viene effettuato entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione (modifica dell'art. 21, c. 5, a opera dell'art. 2, c. 1, lett. h);
- si stabilisce che una copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti deve essere inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125 (modifica dell'art. 30, c. 4, a opera dell'art. 2, c. 1, lett. n);
- il Ministero, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato hanno facoltà di acquistare in via di prelazione anche i beni culturali conferiti in società, al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento (modifica dell'art. 60, c. 1, a opera dell'art. 2, c. 1, lett. aa).

b) Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 (“Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”) ha disposto le seguenti modifiche al Codice:

- tra i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale e tenuti a garantirne la conservazione sono compresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti(modifica dell’art. 1, c. 5, a opera dell’art. 1, c. 1, lett. a);
- il Ministero forma e conserva un elenco, anche su supporto informatico, dei beni dichiarati di interesse culturale (introduzione del c. 2-bis all’art. 15, a opera dell’art. 2, c. 1, lett. e);
- i beni culturali non possono essere deteriorati (modifica dell’art. 20, c. 1, a opera dell’art. 2, c. 1, lett. h);
- i proprietari, possessori o detentori di archivi privati dichiarati di interesse culturale devono inventariare i propri archivi storici istituiti in sezioni separate (modifica dell’art. 30, c. 4, a opera dell’art. 2, c. 1, lett. o);
- il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del c. 2 dell’art. 63 con ispezioni periodiche, effettuate anche da carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati (modifica dell’art. 63, c. 3, a opera dell’art. 2, c. 1, lett. oo);
- l’art. 68 (“Attestato di libera circolazione”) si riferiva alle “cose” e ai “beni” indicati nell’art. 65, c. 3; in seguito alla modifica introdotta dall’art. 2, c. 1, lett. uu del D.Lgs. 62/2008 ci si riferisce solo alle “cose”, non più ai “beni”;
- l'art. 2, comma 1, lettera ddd) modifica l'art. 74, commi 1, 2, 3, 4 e 5; tale modifica riguarda più che altro la struttura dell’articolo, ma il contenuto resta sostanzialmente immutato;
- l’art. 2, c. 1, lett. bbbb del D.Lgs. 62/2008 riscrive l’art. 120, c. 1 (“Sponsorizzazione di beni culturali”). È sponsorizzazione ogni contributo erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative rivolte alla tutela o alla valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle

regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. Il Ministero verifica la compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela;

- i documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi dell'art. 123, c. 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione (modifica dell'art. 123, c. 2, a opera dell'art. 2, c. 1, lett. dddd);
- oltre alle notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1089/1939 e alle dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del D.P.R. 1409/1963 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del D.Lgs. 490/1999, conservano efficacia anche le notifiche effettuate a norma dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006 (modifica dell'art. 128, c. 2, a opera dell'art. 2, c. 1, lett. eeee).

c) Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ("Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia") ha disposto le seguenti modifiche al Codice:

- si specifica che devono essere denunciati al Ministero gli atti che trasferiscono la detenzione dei soli beni culturali mobili (modifica dell'art. 59, c. 1, a opera dell'art. 4, c. 16, lett. d);
- si stabilisce che l'autorizzazione all'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose indicate nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, può essere rinnovata per ulteriori quattro anni una sola volta (modifica dell'art. 67, c. 1, lett. d, a opera dell'art. 4, c. 16, lett. d-bis);

Tuttavia tali disposizioni sono state annullate dall'art. 217, c. 1, lett. v del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che ha abrogato il c. 16 dell'art. 4 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

d) Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo“) convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 ha disposto le seguenti modifiche al Codice:

- si specifica che gli interventi conservativi su beni culturali a iniziativa del proprietario, possessore o detentore, autorizzati ai sensi dell’art. 21, sono ammessi ai contributi statali di cui agli artt. 35 e 37 tenendo conto delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (introduzione del c. 2-bis all’art. 31, a opera dell’art. 42, c. 1).

e) Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo“), convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto con l’art. 12, c. 4 alcune modifiche al Codice; esse però riguardano gli archivi di Stato, non quelli privati.

f) Il D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2, “Attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012”, ha disposto con l’art. 1, c. 2, la modifica dell’art. 74 del Codice. Tale modifica sostituisce a «regolamento CEE» la locuzione «regolamento CE⁴⁸», e a «Commissione delle Comunità europee» la locuzione «Commissione europea».

g) La L. 4 agosto 2017, n. 124, “legge annuale per il mercato e la concorrenza”, ha disposto con l’art. 1, c. 171 la modifica dell’art. 108 (“Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione”), c. 3 e c. 3-bis del Codice. Tale modifica ha liberalizzato la riproduzione dei beni bibliografici e archivistici eseguita per uso personale, per motivi di studio, ovvero per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. In particolare è libera «la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità» ai sensi del capo III del titolo II del Codice, «attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di

⁴⁸ Regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali.

autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi». Inoltre è libera «la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro».

La stessa legge ha disposto con l'art. 1, c. 175, lett. a), b), c), e) una riduzione della tutela di alcuni beni culturali. Infatti mentre in precedenza essi erano tutelati se opera di autore non più vivente o se la loro esecuzione risaliva a oltre cinquant'anni, ora lo sono se essa risale a oltre settant'anni⁴⁹. Il limite dei cinquant'anni resta valido solo per «le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»⁵⁰. Questa modifica non riguarda però gli archivi privati.

L'art. 1, c. 175, lett. f) ha modificato l'art. 63, c. 2, relativo all'obbligo da parte dei commercianti di cose antiche o usate – tra cui anche gli archivi e supporti aventi più di cinquanta anni (cfr. il punto 12 della lettera A dell'Allegato A del Codice) - di tenere un registro nel quale annotare giornalmente le operazioni eseguite. Tale registro ora deve essere «tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto».

L'art. 1, c. 175, lett. g) ha modificato l'art. 65 (“Uscita definitiva”), cc. 2-4. Tali modifiche però non interessano le cose di cui all'allegato A, lettera B, n. 1, che include gli archivi.

⁴⁹L'art. 1, c. 175, lett. a), b), c), e) della L. 124/2017 va a modificare il Codice dei beni culturali ai seguenti articoli: art. 10, c. 3 e c. 5; art. 11, c. 1, lett. d); art. 12, c. 1; art. 54, c. 1, lett. d-ter); art. 54, c. 2, lett. a); art. 65, c. 2, lett. a); art. 65, c. 3, lett. a); art. 65, c. 4; allegato A, lett. a, n. 15.

⁵⁰D.Lgs. 42/2004, art. 10, c. 3, lett. d-bis, introdotta dalla L. 124/2017, art. 1, c. 175, lett. a).

L'art. 1, c. 175, lett. h) ha modificato l'art. 68, c. 5. L'attestato di libera circolazione, necessario per l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica delle cose indicate nell'art. 65, c. 3 – tra cui gli archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale – ha ora validità quinquennale invece che triennale.

L'art. 1, c. 175, lett. i) ha modificato l'art. 74, c. 3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è valida non più per sei mesi ma per un anno. Essa deve essere rilasciata non oltre quarantotto mesi – in precedenza erano trenta - dal rilascio dell'attestato di libera circolazione.

L'art. 1, c. 176 della L. 124/2017 stabilisce che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge:

a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'art. 68, c. 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) istituisce un «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.

Capitolo 3. Criticità e prospettive

3.1. Vigilanza

Secondo l'art. 4 del D.P.R. 1409/1963 le Soprintendenze archivistiche provvedono a esercitare la vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi dichiarati di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati. Tuttavia le Soprintendenze conoscono varie difficoltà nell'esercitare tale funzione.

Innanzitutto è difficile individuare e censire gli archivi privati. Mentre l'esistenza e il numero delle entità pubbliche sono noti, la presenza di archivi privati è tutta da dimostrare e da scoprire. Il loro censimento richiede sforzi molto intensi e conoscenza approfondita delle vicende del territorio¹. Tuttavia l'interesse sempre più vasto per gli studi di storia locale, della cosiddetta microstoria, e l'accrescersi delle ricerche in questo ambito, hanno portato al fiorire di una pluralità di iniziative: riordinamenti e inventariazioni, pubblicazioni degli inventari prodotti, fino al censimento di tutti gli archivi familiari e personali, dichiarati e non, conservati presso i privati (persone fisiche e giuridiche), presso gli istituti archivistici statali e presso gli enti pubblici non territoriali, a eccezione delle istituzioni di assistenza e beneficenza, condotto tra il 1988 e il 2009 da parte dell'amministrazione archivistica; l'opera, molto sommaria, deve ancora essere completata col IV volume e gli indici².

¹GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO, *Gli archivi privati*, in *Archivistica speciale*, a cura di ead., Padova, CLEUP, 2011, p. 366.

² GABRIELLA DE LONGIS CRISTALDI, *Vigilanza, tutela, valorizzazione*, in *Il futuro della memoria: atti del Convegno internazionale di studi sugli archivi di famiglie e di persone, Capri, 9-13 settembre 1991*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1997, vol. 1, pp. 70-71, 77-78. GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO, *Il sistema archivistico italiano*, «Documenta & Instrumenta», 8 (2010), pp. 43-44. I volumi pubblicati sono: *Archivi di famiglie e di persone. Materiali per una guida. I: Abruzzo – Liguria*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1991 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, CXII); *Archivi di famiglie e di persone. Materiali per una guida. II: Lombardia – Sicilia*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, CXXXIII). *Archivi di famiglie e di persone. Materiali per una guida. III: Toscana – Veneto*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 2009 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, CLXXXIII).

Una seconda difficoltà è legata alla crescente riduzione del personale archivistico dello Stato - l'ANAI in un comunicato del 20 marzo 2016 parlava di una riduzione valutabile tra il 35% e il 65% negli ultimi vent'anni a seconda dei livelli professionali³ – e dalla decennale mancanza di ricambio generazionale fra le fila degli archivisti di Stato. Nel 2016 gli archivisti delle Soprintendenze archivistiche erano 106, col compito di tutelare oltre 60.000 archivi. La scarsità di personale inficia l'attività di tutela, perché non si possono effettuare ispezioni⁴.

Una terza difficoltà è sorta nel 2016, a seguito della riforma del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo⁵, che ha attribuito alla Soprintendenza archivistica la tutela delle biblioteche, competenza che in precedenza era delle Regioni. La stessa riforma ha disposto l'accorpamento delle Soprintendenze di alcune regioni, quali ad esempio quelle di Umbria e Marche. Tutto ciò ha portato a un aumento di competenze e responsabilità, di fronte a un organico sempre più ridotto. Il 24 maggio 2016 il Ministero ha indetto un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale⁶; di questi, 95 sono archivisti. Tuttavia, come affermato da Mario Squadroni, soprintendente archivistico e bibliografico dell'Umbria e delle Marche, «è una goccia nel mare perché il ministero è gravemente a corto di personale»⁷. L'ANAI, a proposito della riforma delle Soprintendenze, ha emanato il primo febbraio 2016 un comunicato, nel quale segnala un problema di organici, di mancato riconoscimento delle specificità delle procedure a fronte di una crescita abnorme e complessa di fonti documentarie, archivi e delle loro forme di produzione. Ammettendo la necessità di un ripensamento del sistema di tutela, auspica che esso

³ANAI, *Gli archivi in Italia. Oggi e domani*, 20/03/2016, <http://mda2012-16.ilmondodegliarchivi.org/index.php/primo-piano/item/700-gli-archivi-in-italia-oggi-e-domani-chiusura-dell-iniziativa-ispirati-dagli-archivi>, ultima consultazione 26/09/2017.

⁴MARIANNA FATTI, *Dio salvi gli archivi. Dai terremoti e dalle riforme*, 28/08/2017, <https://www.nextpa.it/it/dio-salvi-gli-archivi-dai-terremoti-dalle-riforme/>, ultima consultazione 29/09/2017.

⁵Decreto 23 gennaio 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, GU n.59 del 11/03/2016.

⁶Mibact, “Bandi di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso il MiBACT di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1”, GU n.41 del 24/05/2016.

⁷FATTI, *Dio salvi gli archivi*, ultima consultazione 29/09/2017.

avvenga con la collaborazione delle associazioni professionali e della comunità scientifica di riferimento⁸.

Un quarto problema è la scarsità di finanziamenti di cui godono le Soprintendenze per le missioni e gli interventi diretti sugli archivi, oltre che per le operazioni di restauro. Paradossalmente i contributi vengono incrementati solo in occasione di eventi calamitosi, mentre le risorse per l'attività ordinaria sono scarsissime⁹.

Per ovviare a tali problemi è necessario evitare accorpamenti di istituti distanti fra loro, e ripristinare le figure dirigenziali almeno in tutti gli Archivi di Stato nei capoluogo di regione; assumere giovani archivisti; incrementare i finanziamenti per la tutela e la vigilanza degli archivi¹⁰.

Un quinto fattore che influisce sulla funzione di vigilanza è il rapporto tra la Soprintendenza e i privati cittadini, proprietari o possessori o detentori di archivi di famiglia. La Soprintendenza archivistica ha il compito di favorire la maturazione da parte del privato di una coscienza civica, che lo porti a considerare il proprio archivio non solo come bene personale, ma anche come bene culturale da mettere a disposizione dell'intera comunità. Tale compito può non essere facile da raggiungere, perché il privato cittadino, generalmente è molto legato all'archivio della propria famiglia e un intervento estraneo può essere interpretato come invasivo della vita privata e come lesivo del diritto di proprietà; inoltre egli può avere timore di vedere divulgate informazioni di carattere riservato relative alla propria famiglia¹¹.

3.2. Conservazione

I privati cittadini, proprietari o possessori o detentori di archivi di famiglia dichiarati di interesse culturale sono tenuti alla loro conservazione (D.Lgs 42/2004, art. 30, c.

⁸ANAI, *Comunicato del Consiglio Direttivo a proposito di Soprintendenze archivistiche (e bibliografiche)*, 01/02/2016, http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0_14_0_1&numDoc=905, ultima consultazione 29/09/2017.

⁹FATTI, *Dio salvi gli archivi*, ultima consultazione 29/09/2017.

¹⁰FATTI, *Ibidem*, ultima consultazione 29/09/2017.

¹¹FRANCESCA BETTANIN, *Alla ricerca di una struttura distrutta: lacerti di archivi nobiliari padovani e veronesi (Cittadella e Giusti del Giardino)*, tesi di laurea, Corso di Laurea Magistrale in Storia e Gestione del patrimonio archivistico e bibliografico, Università Ca'Foscari, Venezia, a.a. 2015/16, relatore prof.ssa Giorgetta Bonfiglio-Dosio, pp. 3-4.

4). Essa non è cosa di poco conto; i documenti possono venire danneggiati da vari fattori, tra cui valori errati di temperatura e umidità del deposito, l'esposizione prolungata alla luce, le infestazioni di piccoli animali, i microorganismi, ma anche l'uso sbadato del documento che può causare macchie e lacerazioni. Eventualità più remote includono gli incendi, l'allagamento dei locali per cause naturali, i furti causati da una non sorvegliata consultazione. I privati che conservano gli archivi di famiglia presso la propria residenza oggi generalmente tengono in considerazione i suggerimenti per una corretta conservazione dei propri beni archivistici¹²: ad esempio basta una buona ventilazione dei locali, evitare di cambiare le condizioni termoisometriche durante il week-end, fare periodiche disinfestazioni dei locali, esporre copie digitali del documento, dotare gli ambienti di un impianto di rilevazione fumi ecc.

D'altra parte gli archivi conservati presso le residenze dei privati sono soggetti non di rado a spostamenti, dovuti agli acquisti e vendite delle sedi residenziali in cui sono conservati¹³; tali spostamenti possono essere causa di danneggiamenti e dispersioni.

Gli archivi di famiglia possono trovarsi, oltre che presso le residenze dei privati, presso gli Archivi di Stato. L'Amministrazione archivistica acquisisce la proprietà di archivi familiari di notevole interesse storico quando i proprietari li cedono allo Stato a scemuto totale o parziale delle imposte di successione e dirette (L. 512/1982, artt. 6-7), oppure quando essa esercita il diritto di prelazione (D.Lgs. 42/2004, artt. 60-62). Il DPR n. 1409/1963, art. 1 stabilisce che tali archivi devono essere conservati presso gli archivi di Stato, come pure gli archivi oggetto di deposito o donazione. Tuttavia accade con una certa frequenza che a livello locale le amministrazioni cittadine, le associazioni e la popolazione chiedano che un determinato archivio resti nel luogo in cui si trova e di cui costituirebbe parte integrante. Anche se tale idea ha un comprensibile fascino, occorre valutare se la conservazione di un archivio familiare nel suo habitat naturale e originario quando esso ha perso i connotati di quotidianità risponda alle funzioni fondamentali cui gli archivi devono assolvere, in

¹² MARCO CARASSI, *Qualche consiglio per meglio difendere il tesoro degli archivi storici familiari e personali*, a cura di ASAGES (Associazione Archivi Gentilizi e Storici), Roma, Edizioni Confedilizia, 2007.

¹³ ROMITI, *Gli archivi privati visti da più prospettive*, p. 14.

aderenza al dettato legislativo¹⁴. Generalmente gli archivi privati di cui lo Stato ha acquisito la proprietà o il deposito devono essere conservati negli Archivi di Stato. Si possono ammettere però sporadiche eccezioni, nelle quali, per ragioni storiche e istituzionali, l'Amministrazione archivistica rinuncia a esercitare il diritto di prelazione, favorendo la conservazione di fondi documentari in ambienti capaci di esaltarne le potenzialità evocative¹⁵.

Nel caso di archivi familiari importanti, il loro interesse storico non può essere circoscritto al paese d'origine, né vincolato al complesso architettonico e artistico in cui si trovano. Essi potranno essere meglio conservati, valorizzati e messi a disposizione dei ricercatori nell'Archivio di Stato che già conserva la parte più cospicua del patrimonio archivistico della provincia di riferimento¹⁶. È possibile però studiare una soluzione che vada incontro all'interesse degli amministratori locali e degli operatori culturali nei confronti di tali archivi. Se nel paese d'origine è presente un centro per lo studio e la documentazione della storia locale, si potrà fornire a esso la copia fotografica dei documenti più significativi; oppure il fondo domestico potrebbe esservi ospitato, purché ne fossero garantite la corretta conservazione e la consultabilità; l'Archivio di Stato verrebbe in questo caso dotato di una copia dei documenti, su microfilm o su supporto ottico¹⁷.

Vi sono poi casi in cui i privati hanno preferito depositare il proprio archivio di famiglia presso una biblioteca civica. Tale scelta può essere motivata dal semplice fatto che le biblioteche spesso sono l'unico istituto culturale presente in città¹⁸. Al di là di questo, la biblioteca è un'istituzione generalmente percepita più vicina alle persone, e quindi considerata come il luogo più indicato a conservare le carte in vista

¹⁴ROSALIA MANNO TOLU, *Archivi privati in un contesto complesso*, in *Il futuro della memoria. Atti del convegno internazionale di studi sugli archivi di famiglie e di persone. Capri, 9-13 settembre 1991*, Roma, Ministero per i beni culturali ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, vol. 1, 1997, (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 45), p. 176.

¹⁵MANNO TOLU, *Ibidem*, p. 184.

¹⁶MANNO TOLU, *Ibidem*, p. 177.

¹⁷MANNO TOLU, *Ibidem*, p. 178.

¹⁸Nell'Ottocento in molte città italiane gli Archivi di Stato non esistevano; c'erano invece Istituti "polivalenti" (Archivio, Biblioteca, Museo). A Padova per esempio si trova tuttora il Museo Civico, suddiviso in tre sezioni maggiori: la biblioteca, gli archivi e le raccolte artistiche, archeologiche e varie. Esso conserva gli archivi di circa una cinquantina tra le più antiche e più illustri famiglie padovane, per lo più ceduti in deposito o donati dalle famiglie stesse, altri acquistati a spese del Museo. Andrea Moschetti, *Il museo civico di Padova : cenni storici e illustrativi presentati al Congresso Storico Internazionale di Roma : aprile MCMIII*, Padova, Prosperini, 1903, pp. 2, 45, 86-87.

di una loro futura valorizzazione per lo studio della figura del donatore, delle sue opere e dei suoi interessi¹⁹.

Purtroppo però la formazione dei bibliotecari in campo archivistico può risultare insufficiente, e in tal caso i fondi - che per essere resi fruibili hanno bisogno di essere studiati, descritti e dotati di strumenti di corredo – rischiano di diventare un ingombro nei magazzini e, senza adeguate misure di controllo, corrono il pericolo di deteriorarsi o venire frammentati, andando così a smarrire irrimediabilmente il loro valore come testimonianza storica. Per lo più però gli archivi depositati nelle biblioteche rischiano l'oblio a causa della penuria di tempo e di persone che vi si possono dedicare. La scarsità di personale qualificato impone ai bibliotecari di concentrarsi sulla funzione principale della biblioteca, legata alla fruizione del patrimonio biblioteconomico e alla veicolazione della cultura in maniera più diffusa possibile, rimandando a tempo indefinito i lavori di natura archivistica²⁰.

I privati possono scegliere di depositare i propri archivi presso una fondazione culturale; in tali casi l'Amministrazione archivistica, al fine di promuovere la migliore valorizzazione del patrimonio archivistico, in considerazione dell'attività specialistica che la fondazione svolge, può scegliere favorire l'acquisizione di nuovi nuclei di documentazione da parte della stessa, rinunciando all'esercizio del diritto di prelazione nei confronti di un archivio privato, e lasciando che esso venga acquistato dalla Regione, la quale lo affida in comodato alla fondazione²¹.

Sono sempre più frequenti i casi di fondi archivistici che finiscono non presso archivi bensì, per esplicita volontà dei loro produttori, presso fondazioni o musei. Una delle ragioni di questa scarsa attrattività degli archivi sarebbe da individuare nelle loro sedi, costituite nella maggior parte dei casi da palazzi storici, spesso di epoca medievale o al più moderna. Queste tipologie di sedi, per quanto ricche di fascino e trasudanti di storia, presenterebbero oggettivi limiti funzionali difficilmente superabili mediante restauro, dati i vincoli esistenti, e sarebbero troppo solenni e austere; di conseguenza non invoglierebbero i cittadini a entrare e men che meno a

¹⁹ELENA BORATTO, *Archivi in biblioteca: l'esempio della Biblioteca civica di Verona. Inventario archivistico analitico del fondo Alberto Pariani (1841-1956)*, tesi di laurea, Corso di Laurea magistrale in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico, Università Ca'Foscari, Venezia, a.a. 2015/16, relatore prof. Andrea Desolei, p. 16.

²⁰BORATTO, *Ibidem*, p. 18.

²¹MANNO TOLU, *Archivi privati in un contesto complesso*, pp. 180-181.

legare a esse la propria immagine. Le fondazioni e musei invece sono spesso ospitati in edifici moderni e avveniristici, e ciò invoglierebbe i produttori di archivi a depositarvi i loro fondi; un esempio è la donazione al MAXXI di Roma del proprio archivio da parte dell'architetto Paolo Portoghesi nel maggio 2016²².

La scelta da parte dei privati di depositare i propri archivi presso fondazioni o musei è resa possibile dal fatto che in Italia dalla seconda metà del Novecento è nata una miriade di enti conservatori che operano accanto agli Archivi di Stato o perfino in luogo dei medesimi; tale fenomeno è definito policentrismo conservativo²³. Tali istituzioni raccolgono e mettono a disposizione del pubblico archivi storici di diversa natura e provenienza, affiancando gli Archivi di Stato indeboliti dalla carenza di risorse, spazi e personale. Le ragioni di tale sviluppo sono da ricercare nei cambiamenti istituzionali, con il ridimensionamento della presenza delle strutture dello Stato sul territorio e la privatizzazione di funzioni pubbliche e statali; nelle istanze della ricerca storica, orientata a indagare aspetti della società contemporanea poco documentati negli archivi di produzione statale; nella volontà di recuperare il passato al fine di costruire identità territoriali, geo-culturali, etniche e di genere²⁴.

Inoltre, per dare risposta alle nuove aspettative di un pubblico ampio e differenziato e per risolvere i problemi di spazio delle istituzioni archivistiche, stanno sorgendo in Italia i cosiddetti poli archivistici, luoghi di cooperazione interistituzionale per la conservazione, gestione e valorizzazione coordinata del patrimonio documentale. Sono forme di concentrazione che coinvolgono potenzialmente tutti i soggetti produttori o conservatori di archivio,

²²SIMONE VETTORE, *Il potenziale inesperto di archivi e biblioteche (e la necessità di una maggiore visibilità)*, 07/06/2016, <https://memoriadigitale.me/2016/06/07/il-potenziale-incompreso-di-archivi-e-le-biblioteche-e-la-necessita-di-una-maggior-visibilita/>, ultima consultazione 30/09/2017.

²³Nel 1998 Isabella Zanni Rosiello affermava che il policentrismo conservativo riguardante il settore degli archivi messo in atto da soggetti non statali si stava accentuando sempre più, e che occorreva “governarlo” al fine di fornire al pubblico servizi culturali ottimali. L'autrice auspicava che dalle riforme istituzionali e amministrative riguardanti il decentramento e la semplificazione della pubblica amministrazione conseguissero effetti positivi in questa direzione, e che organi statali, enti locali, enti pubblici in genere, centri e fondazioni privati ecc. realizzassero a livello locale gestioni integrate per ridurre i costi e migliorare la conservazione del bene archivistico. ISABELLA ZANNI ROSIELLO, *La tutela e il policentrismo della conservazione*, in *Conferenza Nazionale degli Archivi*, Roma, Archivio centrale dello Stato, 1-3 luglio 1998, pp. 59-60 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 50). Un esempio di policentrismo “governato” è il polo archivistico territoriale. MARIA GUERCIO, *L'archivio territoriale: prospettive e scenari, lavori in corso*, s.d. [2009], disponibile alla pagina www.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/polo-archivistico-regionale, ultima consultazione 06/10/2017.

²⁴LINDA GIUVA, *Gli archivi storici in Italia: la mappa della conservazione*, in *Archivistica. Teorie, metodi, pratiche*, a cura di Linda Giuva e Maria Guercio, Roma, Carocci editore, 2014, pp. 116-118.

indipendentemente dalla loro natura giuridica, con l'obiettivo di mettere insieme risorse per salvaguardare le testimonianze storiche relative a uno stesso territorio o a una stessa area tematica. Per il ruolo che svolgono a livello territoriale, le Regioni si prestano bene a esercitare un ruolo propulsivo, ponendosi come punto di aggregazione degli archivi presenti sul territorio e ideando progetti per promuovere la convergenza di istituzioni archivistiche oggi separate; esempi virtuosi sono gli archivi storici della Toscana e dell'Emilia Romagna²⁵. L'archivio territoriale, in quanto archivio di concentrazione inter-istituzionale, è in grado di assicurare un'eccellente protezione alla memoria documentaria contro i rischi della dispersione e dell'abbandono e di garantire l'autenticità della conservazione, la trasparenza dell'azione amministrativa e la qualità della ricerca. Occorre però definire meglio la natura giuridica della nuova struttura e i compiti specifici ad essa affidati (archivio intermedio, pre-archivio, ma anche archivio storico delle fonti digitali e delle fonti tradizionali a rischio). È necessario inoltre un maggiore confronto con analoghi progetti regionali e con l'amministrazione archivistica statale, che sempre più mira alla cooperazione con altre "amministrazioni archivistiche", a partire da quelle regionali²⁶.

Nonostante tali forme di cooperazione però, l'attuale policentrismo conservativo si presenta ricco ma non coordinato e cooperativo, difficilmente controllabile²⁷. Occorre un complessivo ripensamento del circuito produzione-conservazione, cercando nuove forme conservative per la documentazione contemporanea che siano in grado di esaltare il protagonismo delle istituzioni locali e della società civile, ma anche di evitare gli aspetti critici derivanti da un quadro eccessivamente frantumato e non governato. Inoltre occorre riarmonizzare la conservazione della memoria archivistica contemporanea ai bisogni sociali, in modo che i costi di essa trovi giustificazione da parte della collettività²⁸.

I privati possono scegliere di depositare i propri archivi presso musei. Tale "contaminazione" tra tipologie diverse di beni culturali, che trovano ricovero nel medesimo luogo fisico, è un fenomeno a cui si assiste sempre più spesso²⁹. Anche a

²⁵GIUVA, *Ibidem*, pp. 132-134.

²⁶GUERCIO, *L'archivio territoriale*, ultima consultazione 06/10/2017.

²⁷GIUVA, *Gli archivi storici*, p. 131.

²⁸GIUVA, *Ibidem*, pp. 134-135.

²⁹VETTORE, *Il potenziale inespresso*, ultima consultazione 30/09/2017.

livello di sistemi informativi il bisogno di integrazione tra i diversi domini dei beni culturali si manifesta con forza, prima come esigenza scientifica, culturale e sociale, e poi come opportunità tecnologica³⁰. Inoltre il processo di integrazione può condurre anche a sistemi di valorizzazione dei beni culturali in grado di dare valenza economica alle informazioni, sostenendo innovativi modelli di turismo culturale, capaci di raccontare un territorio³¹.

Archivi, biblioteche e musei presentano analogie storiche e funzionali. Tutte e tre le istituzioni entrano, nel corso del XIX secolo, in una dimensione di servizio pubblico; sono soggette a una tipizzazione settoriale che abbraccia, potenzialmente, tutto lo scibile umano. Inoltre sia gli archivi, che le biblioteche e i musei hanno al centro della propria attività i documenti; oggi infatti il concetto del termine “documento” è stato esteso oltre i limiti dello stretto rapporto con la natura rigorosamente giuridica del suo contenuto (documento in senso diplomatico), e tale termine è stato adottato dall’archivistica, dall’informatica, dalla bibliografia e biblioteconomia. In epoche non troppo lontane poi, *documentum* e *monumentum* venivano talvolta usati come equivalenti. Giovanna Nicolaj afferma che i termini documento e monumento indicano ciò che serve a istruire, mostrare, provare, ricordare (registrare) e informare, e possono usarsi per cose svariatissime: scritti, “pezzi” archeologici e artistici, fossili e strati geologici, fotografie e registrazioni, ecc.³² Anche l’esperienza storica del Novecento e l’ambiente digitale tendono a sfumare la distinzione consolidata fra le discipline³³.

Tuttavia il processo di integrazione è ostacolato da vari fattori, primo fra tutti quello psicologico e culturale: i diversi comparti dei beni culturali sono poco propensi ad abbandonare le proprie specificità, le proprie tradizioni e il proprio linguaggio a favore della costruzione di reti di informazioni e di significati realmente integrati. È necessario quindi che nei diversi settori si affermi innanzitutto una

³⁰FEDERICO VALACCHI, *Diventare archivisti. Competenze tecniche di un mestiere sul confine*, Milano, Editrice Bibliografica, 2015, pp. 177-178.

³¹VALACCHI, *Ibidem*, p. 178.

³²GIOVANNA NICOLAJ, *Lezioni di diplomazia generale*, Roma, Bulzoni, 2007, p. 22.

³³GIOVANNI PAOLONI, *Il documento e le sue istituzioni. Archivi, biblioteche, musei*, in *Archivistica. Teorie, metodi, pratiche*, a cura di Linda Giuva e Maria Guercio, Roma, Carocci editore, 2014, pp. 448-451.

cultura dell'integrazione; occorrono riflessioni approfondite e adeguate politiche di programmazione culturale³⁴.

Occorre poi capire come si possa andare oltre le specificità dei singoli sistemi di organizzazione della conoscenza e in che modo almeno una parte del patrimonio informativo di ciascuno possa confluire in più ampi sistemi descrittivi e di condivisione della conoscenza³⁵. Esistono ampie zone di riflessione comune, dai linguaggi di marcatura, alla progettazione dei metadati, agli authority records. Lo dimostra ad esempio l'elaborazione dello standard archivistico ISAAR, che ha avuto successo anche negli ambiti museali³⁶. Il processo di standardizzazione degli strumenti e delle metodologie ha creato i presupposti per una normalizzazione anche linguistica³⁷.

Occorre inoltre che le diverse istanze che provengono dai diversi comparti dei beni culturali siano raccolte e calate in una dimensione operativa. Nel 2011 le associazioni professionali di musei, archivi e biblioteche hanno dato luce a un ente di coordinamento, il MAB, con la finalità di confrontarsi sulle prospettive d'incontro delle tre diverse realtà. Esso può fungere da soggetto capace di programmare, supportare e in qualche misura realizzare concretamente i processi integrativi³⁸. In letteratura più recentemente si parla di LAMMS, coinvolgente Libraries, Archives, Museums, Monuments & Sites. Secondo Vettore ciò è apprezzabile, a patto che a ciascuna tipologia di bene culturale sia riservato il corretto trattamento scientifico³⁹.

3.3. Valorizzazione

I privati proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di interesse culturale sono tenuti a garantirne la conservazione, a ordinarli e inventariarli (D.Lgs. 42/2004, art. 30, cc. 3-4), mentre non sono obbligati a valorizzarli. Il Codice tuttavia prevede che eventuali attività di valorizzazione possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali (art. 113, c. 1).

³⁴VALACCHI, *Diventare archivisti*, pp. 177-179.

³⁵VALACCHI, *Ibidem*, p. 180.

³⁶PAOLONI, *Il documento*, p. 452.

³⁷VALACCHI, *Diventare archivisti*, p. 180.

³⁸VALACCHI, *Ibidem*, p. 180.

³⁹VETTORE, *Il potenziale inespresso*, ultima consultazione 30/09/2017.

Lo Stato invece è tenuto a valorizzare gli archivi privati di cui ha acquisito la proprietà o il deposito (D.Lgs. 42/2004, art. 112).

Gli archivi sono frequentati molto meno dei musei e dei siti archeologici. Da una parte ciò è dovuto alla scarsa conoscenza della loro esistenza da parte della gente comune, dall'altra all'idea che gli archivi siano soprattutto luoghi da studiare, piuttosto che da visitare, e che occorra una grande preparazione culturale per poterne fruire. In realtà gli archivi possono contenere pezzi importanti anche dal punto di vista storico artistico, non solo documentale, veri e propri tesori quali codici miniati, pergamene, mappe, catasti acquerellati, diari⁴⁰. Occorrerebbe quindi promuovere la conoscenza degli archivi, ma ciò viene fatto poco perché si ritiene che essi, rispetto a altri beni culturali quali musei e siti archeologici, non generino entrate, mentre invece la politica culturale in Italia «punta esclusivamente al turismo e alla monetizzazione»⁴¹. Il fine della valorizzazione invece è la promozione dello sviluppo della cultura (D.Lgs. 42/2004, art. 6, c. 1), e una delle funzioni fondamentali degli archivi è quella di costruire l'identità personale e creare coesione sociale⁴².

Secondo Squadroni gli archivisti professionisti e le cooperative specializzate a cui vengono affidati gli archivi dovrebbero operare anche come animatori culturali, rendendo il patrimonio archivistico fruibile e interessante per tutti tramite l'organizzazione di attività come conferenze, presentazioni di libri, e soprattutto mostre⁴³. Tali incontri possono essere rivolti alla cittadinanza nell'ambito di eventi particolari che scandiscono la vita civile e culturale della comunità⁴⁴.

Interlocutore privilegiato dell'Archivio storico è certamente la scuola. Alle classi possono essere proposte sia visite propedeutiche di conoscenza dell'archivio, sia laboratori e percorsi tematici che, attraverso la lettura di carte d'archivio, libri antichi, disegni, piante e fotografie, mettono a fuoco temi ed episodi significati della vita locale. I laboratori sono particolarmente apprezzati, perché i ragazzi sono chiamati in prima persona nella lettura, nell'analisi e nella comprensione dei

⁴⁰FATTI, *Dio salvi gli archivi*, ultima consultazione 29/09/2017.

⁴¹FATTI, *Ibidem*, ultima consultazione 29/09/2017.

⁴²ANAI, *Manifesto degli archivisti italiani* 2016, https://www.ica.org/sites/default/files/Manifesto_IT.pdf, ultima consultazione 30/09/2017.

⁴³FATTI, *Dio salvi gli archivi*, ultima consultazione 29/09/2017.

⁴⁴ PAOLA MITA, SIMONA DALL'ARA, *Imola: l'archivio storico comunale in dialogo con la città*, 15/06/2016, <http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/gli-archivi-si-raccontano/366-imola-l-archivio-storico-comunale-in-dialogo-con-la-citta>, ultima consultazione 26/09/2017.

documenti che vengono loro proposti⁴⁵. Agli adulti possono essere proposti corsi grazie ai quali conoscere e approfondire la storia della propria città, ma anche prendere dimestichezza con la ricerca d'archivio e l'uso delle fonti documentarie, per essere in grado di iniziare e proseguire le proprie ricerche⁴⁶.

Le ricerche realizzate nell'Archivio possono essere valorizzate attraverso un processo che diffonda cultura e conoscenze mediante la narrazione di storie, utilizzando i canali di comunicazione e le forme artistiche ed espressive disponibili. Queste possono includere percorsi multimediali, rappresentazioni teatrali, residenze d'artista, laboratori di scrittura creativa, storie digitali, serie di cortometraggi, fumetti, animazioni digitali, applicazioni per dispositivi mobili, visite guidate (tradizionali o teatralizzate), concerti, eventi a tema storico, laboratori didattici con le scuole⁴⁷.

È fondamentale poi per l'archivio avere una visibilità web, in un'epoca in cui la comunicazione sta gradualmente abbandonando i canali classici per rivolgersi sempre di più a coloro che utilizzano la rete. Ciò significa lavorare per rendere consultabili online i propri materiali, ma anche dotarsi di una pagina Facebook e di un blog dell'Archivio⁴⁸.

Al fine di portare a conoscenza di un ampio numero di persone le proprie risorse documentarie di interesse storico e artistico, i soggetti privati o pubblici depositari possono, in mancanza di alternative, consentirne la riproduzione digitale e il "riversamento" nel web, tramite siti quali quello dell'associazione Liber Arte⁴⁹.

La tutela e valorizzazione del patrimonio culturale pubblico in Italia si regge prevalentemente sul lavoro esternalizzato: a singoli, a cooperative, ad agenzie di servizi private che operano per il Patrimonio⁵⁰. In effetti fin dalla costituzione del Mibact si è ricorso a professionisti esterni per supportare e integrare i funzionari

⁴⁵ MITA, DALL'ARA, *Ibidem*, ultima consultazione 26/09/2017.

⁴⁶ MITA, DALL'ARA, *Ibidem*, ultima consultazione 26/09/2017.

⁴⁷ SERGIO RIOLO, *L'arte di far parlare i documenti*, 06/06/2016, <http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/gli-archivi-si-raccontano/356-il-cartastorie-l-arte-di-far-parlare-i-documenti>, ultima consultazione 26/09/2017.

⁴⁸ ILARIA ROMEO, *L'Archivio storico CGIL nazionale, dalla carta al web*, 02/09/2016, <http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/gli-archivi-si-raccontano/389-l-archivio-storico-cgil-nazionale-dalla-carta-al-web>, ultima consultazione 26/09/2017.

⁴⁹ <http://www.liber-arte.it/index.php>, ultima consultazione 26/09/2017.

⁵⁰ ASSOCIAZIONE RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI, *L'Italia dei Beni culturali: i nodi del cambiamento*, 25/02/2013, <http://www.bianchibandinelli.it/2013/02/24/25-febbraio-2013-documento-abb-litalia-dei-beni-culturali-i-nodi-del-cambiamento/>, ultima consultazione 30/09/2017.

tecnici dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali nell'espletamento delle loro attività⁵¹.

Tuttavia ai liberi professionisti non viene garantito un adeguato sostegno e tutela⁵². I dati emersi dalla "Rilevazione sullo stato della professione" che l'ANAI ha condotto nel 2014⁵³ delineano uno scenario avvilente: il numero di liberi professionisti (per lo più assai qualificati) continua a crescere a fronte di una retribuzione misera e di un mercato del lavoro che invece di consolidarsi si sgretola. Negli ultimi tempi però sono stati compiuti dei passi avanti verso la tutela dei professionisti dei beni culturali. In particolare le Norme UNI che regolano e definiscono i profili professionali; la legge 14 gennaio 2013, n. 4, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"; l'impegno di associazioni come Colap, Acta e Coalizione 27 febbraio; gli elenchi ministeriali di professionisti accreditati.

Nel 2017 è stato infine approvato lo statuto del lavoro autonomo, la legge 22 maggio 2017, n. 81, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato". Con tale provvedimento lo Stato riconosce che anche i freelance sono lavoratori e di conseguenza attribuisce loro alcuni diritti e tutele⁵⁴. Si prevedono agevolazioni fiscali particolari per i lavoratori precari e che più investono sull'aggiornamento professionale; vengono ampliate le tutele nelle situazioni di maternità e malattia grave; si introduce la possibilità di costituire reti di professionisti per partecipare a gare pubbliche con consorzi stabili. È anche prevista l'apertura di sportelli informativi per il lavoro autonomo; tuttavia l'esito di tale disposizione è dubbio, dato che saranno situati presso centri che tradizionalmente si sono occupati

⁵¹EMILIO CABASINO, *I collaboratori "esterni" delle Soprintendenze*, «Notiziario», a cura dell'Ufficio Studi del Mibact, XII, 54-55, anno 1997, pp. 77-80.

⁵²MASSIMO LAURENZI, *Consulente, precario o volontario? La libera professione al tempo dei 500 funzionari Mibact*, 10/06/2016, <http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/in-italia/359-consulente-precario-o-volontario-la-libera-professione-al-tempo-dei-500-funzionari-mibact>, ultima consultazione 30/09/2017.

⁵³ ANAI, *Contarsi per conoscersi. Contarsi per contare. Rilevazione sullo stato della professione archivistica in Italia*, Giugno - Ottobre 2014, http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0_1_1&numDoc=524, ultima consultazione 30/09/2017.

⁵⁴ANNA SORU, *Lo Statuto del lavoro autonomo è legge!*, 10/05/2017, <http://www.actainrete.it/2017/05/lo-statuto-del-lavoro-autonomo-e-legge/>, ultima consultazione 30/09/2017.

solo di lavoro dipendente, e che non avranno risorse aggiuntive per questo ampliamento di attività⁵⁵.

3.4. Consultabilità

La consultabilità dei documenti archivistici è regolata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio agli artt. 122-127; l'art. 127 in particolare stabilisce che i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti. Vi sono poi limitazioni alla consultabilità di documenti contenenti dati personali dettate dal Codice della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»).

Oltre che dai vincoli posti dalla normativa vigente però, la possibilità di accesso agli archivi privati è condizionata anche dallo «stato di conservazione, di ordinamento e dall'esistenza di mezzi di corredo o di strumenti per la ricerca»⁵⁶. Sebbene i proprietari, possessori o detentori di archivi privati dichiarati di interesse culturale siano tenuti a riordinarli e inventariarli (D.Lgs. 42/2004, art. 30, c. 4), pochi archivi privati conservati presso i produttori sono muniti di mezzi di corredo moderni. Gli archivi privati conservati presso archivi pubblici (Archivi di Stato) invece sono in genere dotati di sussidi per la ricerca⁵⁷. Gli archivi privati, soprattutto quelli domestici, possono però essere dotati di strumenti per la ricerca creati nel Settecento non per scopi culturali ma per finalità pratiche, soprattutto giuridiche, quali la difesa dei propri diritti giurisdizionali, feudali ecc. Tali mezzi di corredo sono tuttora di estrema utilità per muoversi nelle documentazioni familiari⁵⁸.

⁵⁵SORU, *Lo Statuto*, ultima consultazione 30/09/2017.

⁵⁶ANTONIO ROMITI, *Gli archivi domestici e personali tra passato e presente*, in *Archivi nobiliari e domestici: conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica*, a cura di LAURA CASELLA e ROBERTO NAVARRINI, Udine, Forum, 2000, p. 30. Cito da FRANCESCA BETTANIN, *Alla ricerca di una struttura distrutta: lacerti di archivi nobiliari padovani e veronesi (Cittadella e Giusti del Giardino)*, tesi di laurea, Corso di Laurea Magistrale in Storia e Gestione del patrimonio archivistico e bibliografico, Università Ca'Foscari, Venezia, a.a. 2015/16, relatore prof.ssa Giorgetta Bonfiglio-Dosio, pp. 4-5.

⁵⁷ NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 59.

⁵⁸ NAVARRINI, *Ibidem*, pp. 59-60, 62.

Un altro ostacolo alla consultabilità degli archivi privati è l'obbligo per i loro proprietari, possessori o detentori di fare assistenza e sorveglianza durante la consultazione, di prestare attenzione che non avvengano danneggiamenti o sottrazioni, di fornire locali, tavoli, sedie, illuminazione, riscaldamento ecc⁵⁹. In genere tali problemi sono superati grazie alla disponibilità dei possessori e dei soprintendenti. I privati possono anche agevolare la consultazione del proprio archivio affidandolo in comodato a un archivio pubblico (D.Lgs. 42/2004, art. 44).

Simone Vettore afferma che gli archivi spesso e volentieri sono visti "burocraticamente" come mero luogo di detenzione di carte, e che gli utenti che vi si avventurano sono spesso trattati – con mentalità tipicamente ottocentesca – come impiccioni da allontanare⁶⁰. Secondo l'autore sarebbe necessaria una maggiore apertura al mondo, sul modello delle biblioteche, che mirano a essere sempre connesse, sociali, con prestito H24. Ciò sarebbe possibile anche grazie alle nuove possibilità tecnologiche – il digitale - e alle correlate nuove modalità di fruizione.

Uno strumento che agevola l'accesso agli archivi sono i sistemi archivistici informatici. Uno di essi è SIUSA, il Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche. A partire proprio dagli archivi di famiglia, scopo del portale SIUSA è quello di mettere a disposizione del maggior numero di utenti notizie e informazioni relative al patrimonio archivistico non statale, pubblico e privato, conservato al di fuori degli archivi di Stato italiani e sul quale la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica esercita la propria attività di tutela. Alcuni degli inventari di importanti archivi nobiliari realizzati negli ultimi anni, così come elenchi di consistenza più sommarî compilati nel corso dell'attività di vigilanza sono disponibili nella sezione inventari online del sito della Soprintendenza⁶¹.

Esistono inoltre autonomi portali dedicati a singoli archivi familiari di notevole interesse storico, promossi dai proprietari. Ad esempio l'Associazione Archivi Storici delle Famiglie, costituita il 16 giugno 2016 da 5 proprietari di archivi familiari, si propone, tramite il sito [archivistorici.com](http://www.archivistorici.com), di mettere al servizio degli studiosi gli

⁵⁹ NAVARRINI, *Ibidem*, pp. 58-59.

⁶⁰ SIMONE VETTORE, *La public library tra alternativa ed uniformazione*, 22/05/2017, <https://memoriadigitale.me/2017/05/22/la-public-library-tra-alternativa-ed-uniformazione/>, ultima consultazione 30/09/2017.

⁶¹ ARCHIVITOSCANA, *Archivi di famiglia*, <http://www.archivitoscana.it/index.php?id=167>, ultima consultazione 27/09/2017.

inventari dei principali archivi familiari privati toscani; tali archivi hanno un eccezionale valore storico, ma sono ancora poco utilizzate dagli studiosi a causa della difficoltà di accesso, non essendoci, nella maggior parte dei casi, personale archivistico addetto alla custodia e al riordino di queste carte⁶².

3.5. Riordino

Una altra difficoltà riguarda l'ordinamento degli archivi di famiglia. Generalmente il metodo storico⁶³ è l'unico ritenuto capace di soddisfare in maniera adeguata le esigenze di un corretto ordinamento dei fondi. Nel caso degli archivi privati però non sempre è in grado di essere applicato, soprattutto quando si ha a che fare con quegli "archivi impropri" per i quali spesso viene a mancare un requisito richiesto per operazioni di questo tipo, ovvero la presenza del "vincolo naturale"⁶⁴. Essi infatti hanno processi di formazione diversificati fra loro, del tutto arbitrari, non riconducibili a procedure burocratiche o a norme fisse, ma tutt'al più riferibili a tendenze culturali peculiari dell'epoca di costituzione dell'archivio⁶⁵. L'archivio di famiglia si forma attorno alle funzioni istituzionali della famiglia, svolte non tanto in virtù di norme giuridiche, ma dettate da interessi economici, privilegi di casta, situazioni di fatto che mutano con i tempi, con i diversi regimi politici, con la diversa organizzazione amministrativa, con il mutare della mentalità e dell'eticità⁶⁶. Spesso inoltre negli archivi familiari l'ordine originale e necessario che i documenti assumono in relazione all'attività pratica che li determina è di difficile interpretazione, a causa dei forti condizionamenti e delle strategie di produzione

⁶² ASSOCIAZIONE ARCHIVI STORICI DELLE FAMIGLIE, <http://www.archivistorici.com/it/>, ultima consultazione 01/10/2017.

⁶³ Il metodo storico si basa essenzialmente sulla ricostituzione del fondo secondo i criteri originari di ordinamento e implica un attento studio dell'ente che ha prodotto i documenti, del suo rapporto con la documentazione prodotta, e delle sue interrelazioni con gli altri enti di un determinato contesto storico-istituzionale. PAOLA CARUCCI, *L'ordinamento*, in *Archivistica. Teorie, metodi, pratiche*, a cura di Linda Giuva e Maria Guercio, Roma, Carocci editore, 2014, p.147.

⁶⁴ ANTONIO ROMITI, *Per una teoria della individuazione e dell'ordinamento degli archivi personali*, in *Specchi di carta. Gli archivi storici di persone fisiche: problemi di tutela e ipotesi di ricerca*, a cura di Claudio Leonardi, Firenze, Fondazione Ezio Franceschini, 1993, p. 903. MICHELE SANTORO, *Archivi privati: esperienze a confronto*, «Biblioteche oggi», vol. 19, ottobre 2001, p. 59.

⁶⁵ BOLOGNA, *L'archivio Durazzo Pallavicini Giustiniani*, pp. 327.

⁶⁶ NAVARRINI, *Gli archivi privati*, p. 52.

della propria immagine che le famiglie hanno messo in atto⁶⁷. Le carte possono poi essere conservate in modo frammentario e disordinato. Tutto ciò rende il riordinamento di un archivio privato e/o di famiglia sempre un'operazione di grande difficoltà e incerta l'applicazione del metodo storico⁶⁸.

Tuttavia è possibile adattare il criterio principe dell'archivistica alle esigenze degli archivi privati. Come afferma Antonio Romiti, «un profondo studio del soggetto produttore, dei soggetti con esso interagenti e della realtà nella quale ha operato può consentire la realizzazione di un intervento di riordinamento sufficientemente aderente all'oggettività», dando all'archivio «quell'ordine che avrebbe potuto avere all'origine»⁶⁹. In particolare, riordinare un archivio familiare secondo il metodo storico significa preliminarmente ricostruire l'origine della famiglia, conoscere la sua dimensione culturale e il contesto sociale nel quale essa operava, individuare le attività svolte e successivamente accertare quali furono i metodi di organizzazione della documentazione archivistica conservata e quali sono i nessi interni ed esterni⁷⁰.

Per certi versi ogni ordinamento è un'interpretazione, una ricostruzione parzialmente soggettiva del presunto ordine originario. Esistono però punti di riferimento e criteri anche oggettivi cui l'ordinatore può e deve rifarsi. Spesso, ad esempio, il fondo che ci si trova a ordinare appartiene a una tipologia già indagata ed è quindi possibile e molto utile - se non prioritario - fare un confronto con esperienze precedenti⁷¹.

In generale è necessario operare seguendo i criteri acquisiti dalla dottrina archivistica, adottando un metodo che rispetti l'origine, la formazione e la struttura

⁶⁷ROBERTO NAVARRINI, *La conservazione della memoria nell'azienda di famiglia*, in *Archivi nobiliari e domestici*, pp. 89. Gli archivi familiari possono aver subito interventi di riordino per diversi motivi, tra cui il sorgere di nuove esigenze funzionali (ad esempio la mutata natura del patrimonio da amministrare), di nuove preoccupazioni ideologiche (ad es. il bisogno di provare l'antichità delle funzioni feudali pur non essendo reperibili titoli formali di concessione), di controversie successorie; la struttura dell'archivio può modificarsi anche per l'aggregazione di serie provenienti da un altro archivio. CARASSI, *Qualche consiglio*, p. 10. MARCO BOLOGNA, *Per un modello generale degli archivi di famiglia*, «Studi e documenti di storia ligure : in onore di don Luigi Alfonso per il suo 85. Genetliaco», Genova, Società ligure di storia patria, 1996, («Atti della Società ligure di storia patria», nuova serie, vol. XXXVI (CX), fasc. II), p. 578

⁶⁸FOTI, *L'archivio Firmatari di Corleone*, p. 15.

⁶⁹ANTONIO ROMITI, *Gli archivi domestici e personali tra passato e presente*, in *Archivi nobiliari e domestici*, cit., pp. 30-31.

⁷⁰SANTORO, *Archivi privati*, p. 60.

⁷¹VALACCHI, *Diventare archivisti*, p. 115.

storica dell'archivio assieme alla sua tradizione di conservazione. Occorrono una scientifica flessibilità nella valutazione critica delle carte, la massima cautela per evitare di interpretare laddove è invece possibile leggere la struttura assumendo una posizione interna a essa; e una costante, uniformata, normalizzata capacità di descrizione⁷².

L'ordinatore inizia il lavoro in biblioteca, dove sviluppa una ricerca storico istituzionale a partire dalla rassegna bibliografica e dallo spoglio della normativa relativa alla tipologia istituzionale del soggetto produttore. In un seconda fase egli studia le unità archivistiche che possono contribuire a raccontare l'ordine originario, a partire da statuti, regolamenti e titolari, nonché gli eventuali strumenti di ricerca coevi, allo scopo di impostare uno schema primordiale della fisionomia del fondo, e per indirizzare il lavoro di descrizione delle unità. Infine l'ordinatore interroga l'archivio con sensibilità e competenza, e questo gli si viene svelando progressivamente⁷³.

A causa della minore riconoscibilità del vincolo naturale che caratterizza le carte private, la ricerca dell'ordine originario - e quindi il riordinamento - deve includere lo studio delle precedenti strutture, cioè degli ordinamenti pregressi⁷⁴. La maggior parte degli archivi di famiglia in Italia, salvo ulteriori modifiche dovute a eventi esterni, assumono la loro caratteristica fisionomia nel corso del diciottesimo secolo. In quel periodo vengono realizzati la maggior parte degli strumenti di corredo alle carte e le storie genealogiche delle famiglie⁷⁵. Tali ordinamenti settecenteschi degli archivi di famiglia sono l'espressione di un modo di organizzare e trasmettere la memoria di sé che in mancanza di altri parametri ufficiali devono essere alla base dell'analisi dell'archivio e costituire la principale chiave di lettura dello stesso⁷⁶.

Negli ultimi vent'anni si è assistito a una intensa attività di recupero e valorizzazione di archivi privati; la prima iniziativa realizzata sulla scorta di un

⁷²FOTI, *L'archivio Firmaturi di Corleone*, p. 16.

⁷³VALACCHI, *Diventare archivisti*, pp. 119-120.

⁷⁴FOTI, *L'archivio Firmaturi di Corleone*, p. 16.

⁷⁵ELISABETTA INSABATO, *Un momento fondamentale per gli archivi di famiglia in Italia: il Settecento*, in *Il futuro della memoria*, pp. 289-291.

⁷⁶FOTI, *L'archivio Firmaturi di Corleone*, p. 17.

solido approccio teorico fu l'opera di censimento dei fondi di personalità della cultura e della storia toscana, con la pubblicazione dei relativi inventari⁷⁷.

3.6. Gli archivi familiari come fonte storica

Gli archivi familiari hanno mantenuto nel corso dei secoli una valenza centrale nella ricerca storiografica, per la loro capacità di svelare non solo un quadro familiare, nel suo vissuto pubblico e privato, ma anche il più ampio reticolato sociale di cui sono intessute le loro storie⁷⁸. Tramite le carte degli archivi delle famiglie, spesso nobili o patrizie, che hanno avuto ruoli di governo, di potere economico e culturale, si possono leggere infatti le grandi questioni e le strategie sociali che hanno coinvolto le comunità e il territorio⁷⁹.

Tuttavia gli archivi familiari possono non essere autosufficienti, ovvero le informazioni ricavabili da essi possono non essere sufficienti per la ricostruzione della storia di famiglia. Ciò accade nel caso in cui essi consistono in piccoli fondi costituiti in larga parte da documentazione frammentaria; oppure scampoli di archivi di ben maggior rilievo donati o rinvenuti sul mercato antiquario e raccolti in miscellanee⁸⁰. In altri casi sono le stesse pratiche di acquisizione da parte del soggetto conservatore – legate agli interessi storiografici del momento - a compromettere i complessi archivistici originari. Ad esempio un archivio può giungere pressoché completo della sezione del diplomatico ma inutile se non addirittura del tutto assente per la parte cartacea⁸¹. Questo problema può essere risolto accogliendo il principio della complementarità di tutti gli archivi fra di loro, quale che ne sia l'organismo produttivo. Ciò significa confrontare le fonti, ricostruire

⁷⁷EMILIO CAPANELLI e ELISABETTA INSABATO (a cura di), *Guida agli archivi delle personalità della cultura in Toscana tra '800 e '900: l'area fiorentina*, Firenze, Olschki, 1996. EMILIO CAPANELLI e ELISABETTA INSABATO (a cura di), *Guida agli archivi delle personalità della cultura in Toscana tra '800 e '900: l'area pisana*, coordinatore Romano Paolo Coppini, Firenze, Olschki, 2000.

⁷⁸MANUEL ROSSI, *Introduzione*, in *Dalla famiglia alla città. Gli archivi del patriziato pisano*, in Percorsi, 1, Portale Archivistico Toscano, dicembre 2014, <http://www.archivitoscana.it/index.php?id=24>, ultima consultazione 27/09/2017.

⁷⁹REGIONE VENETO, *Archivi di famiglia*, ultimo aggiornamento 24/06/2013, <https://www.regione.veneto.it/web/cultura/archivi-di-famiglia>, ultima consultazione 27/09/2017.

⁸⁰MANUEL ROSSI, *Archivio di Stato*, in *Dalla famiglia alla città. Gli archivi del patriziato pisano*, in Percorsi, 1, Portale Archivistico Toscano, dicembre 2014, <http://www.archivitoscana.it/index.php?id=31>, ultima consultazione 27/09/2017.

⁸¹ROSSI, *Ibidem*, ultima consultazione 27/09/2017.

il contesto in cui sono state prodotte, dare un volto agli attori sociali, far emergere la specificità delle loro scelte⁸². Edoardo Grendi ad esempio è riuscito a ricostruire la storia della famiglia Balbi, il cui archivio non ci è pervenuto, utilizzando fonti ufficiali quali quelle notarili⁸³. L'accoglimento del principio della complementarità di tutti gli archivi fra di loro ha portato a un avvicinamento fra archivi di enti pubblici e archivi privati; inoltre ha contribuito a determinare la fine del concezione nazionalistica degli archivi, per cui ora la loro conservazione e utilizzazione è vista in funzione degli archivi di ogni altra parte del mondo⁸⁴.

3.7. Applicazioni tecnologiche agli archivi storici

Fino a qualche anno fa le risorse archivistiche disponibili in rete erano «magre e tristi». Oggi le cose sono cambiate, e la ricerca online (cioè l'uso del web archivistico) è considerata dalla maggioranza della comunità archivistica come la naturale evoluzione della ricerca tradizionale⁸⁵. Sul piano delle applicazioni tecnologiche agli archivi storici si registra da un lato una forte accelerazione quantitativa, orientata a popolare di contenuti digitali i diversi contenitori che sono stati messi a punto (siti, portali, sistemi informativi), e dall'altro si cerca di comprendere in che modo calare nuove risorse disponibili (il web semantico in particolare) all'interno dell'universo archivistico⁸⁶.

Esiste una gerarchia di risorse archivistiche disponibili in rete, che va dalle indicazioni di minima per l'accesso a un archivio, alla possibilità di fruire direttamente dei documenti online. Occorre però adeguare le tipologie informative a

⁸²MARIA ANTONIETTA VISCEGLIA, *Archivisti e storici di fronte agli archivi di famiglia. Note conclusive*, in *Archivi nobiliari e domestici : conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica*, a cura di Laura Casella e Roberto Navarrini, Udine, Forum Editrice Universitaria Udinese, 2000 (Atti del Convegno di Studi «Archivi nobiliari e domestici : conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica», Udine, 14-15 maggio 1998), p. 347.

⁸³EDOARDO GRENDI, *I Balbi : una famiglia genovese fra Spagna e Impero*, Torino, Einaudi, 1997.

⁸⁴LEOPOLDO SANDRI, *Presentazione*, in *Archivi privati in Umbria*, a cura di Antonio Papa, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1981, p. 4. Cito da ROSALIA MANNO TOLU, *Archivi privati in un contesto complesso*, in *Il futuro della memoria. Atti del convegno internazionale di studi sugli archivi di famiglie e di persone. Capri, 9-13 settembre 1991*, Roma, Ministero per i beni culturali ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, vol. 1, 1997, (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 45), p. 176.

⁸⁵VALACCHI, *Diventare archivisti*, p. 159.

⁸⁶VALACCHI, *Ibidem*, pp. 149-150.

standard facilmente identificabili dagli utenti non specialistici, e ricostruire in ambiente digitale la mediazione culturale dell'archivista⁸⁷.

I SIA (sistemi informativi archivistici) sono uno strumento paragonabile a una guida, nati per descrivere i livelli alti degli archivi; essi ne forniscono un quadro complessivo, una descrizione orizzontale. Tramite i SIA è possibile accertare l'esistenza di un determinato fondo, conoscerne la fisionomia, la consistenza e l'organizzazione complessiva, risalire alle informazioni relative al soggetto che lo ha prodotto e a quello che lo conserva. Generalmente i SIA non forniscono informazioni verticali, cioè non consentono di arrivare alle singole unità. L'utente è quindi obbligato a ricercare le informazioni di suo interesse in più risorse, fortemente eterogenee. Tuttavia stanno diventando sempre più frequenti i sistemi informativi ibridi, che forniscono, almeno parzialmente, entrambi i tipi di informazioni⁸⁸.

SIUSA (Sistema Informativo Unificato delle Soprintendenze Archivistiche) è il sistema informativo deputato alla descrizione degli archivi vigilati dalle Soprintendenze. È un grande work in progress che deve faticosamente dar conto di un patrimonio di grande consistenza quantitativa e di forte articolazione tipologica e geografica; ciò nonostante il popolamento attuale del sistema è soddisfacente. In SIUSA è possibile selezionare le descrizioni relative a un determinato ambito territoriale (ad esempio SIUSA Emilia Romagna o SIUSA Marche) o a un percorso tematico (come Archivi di personalità o Inquisizione). A supporto di SIUSA agiscono poi a livello locale, normalmente regionale, altri sistemi quali ad esempio Lombardia Beni Culturali, Rinasco (Lazio), .Doc (Umbria), Trentino Cultura e IBC Archivi (Emilia Romagna), che integrano, in qualche caso sovrapponendosi a SIUSA, le informazioni descrittive con la pubblicazione online di numerosi strumenti di ricerca. Attorno a questa galassia infine orbitano dei progetti satelliti importanti, anch'essi tematici; un esempio è la rete documentaria Archivi del Novecento⁸⁹.

Attualmente c'è una crescita costante di digital libraries archivistiche; interi complessi documentari vengono digitalizzati e messi in rete, consentendo all'utente remoto di compiere integralmente la propria ricerca dalla sua stazione di lavoro. Tuttavia vi è il rischio che tale processo venga attuato in modo superficiale,

⁸⁷VALACCHI, *Ibidem*, p. 166.

⁸⁸VALACCHI, *Ibidem*, p. 156.

⁸⁹VALACCHI, *Ibidem*, p. 158.

soprattutto se realizzato senza il supporto dell'archivista. Occorre invece valutare le motivazioni alla base dei progetti di digitalizzazione, stabilire i criteri di selezione delle fonti da digitalizzare, analizzare le criticità e le opportunità date dalle fonti digitalizzate (problemi di ordine tecnico/tecnologico, di sicurezza, di proprietà intellettuale, di gestione e organizzazione)⁹⁰.

3.8. Codice dei Beni culturali

Nel 2006 Elio Lodolini inviò al Ministero per i beni e le attività culturali, al Sottosegretario con delega per gli archivi, al Capo di gabinetto e al Capo dell'ufficio legislativo del Ministero e ai presidenti delle competenti Commissioni legislative della Camera dei deputati e del Senato un testo recante alcune sue osservazioni circa il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42⁹¹.

Lodolini notava come il Codice tendeva a dettare norme comuni per gli archivi e gli altri beni culturali. Egli affermava invece l'opportunità di redigere una normativa per i soli beni archivistici, perché essi hanno caratteristiche speciali, quali la natura di "demanio necessario" contro quella di "demanio accidentale"; l'appartenenza ai beni culturali dei soli archivi storici, mentre gli archivi correnti sarebbero beni culturali solo in potenza, in gran parte da eliminare tramite una selezione; l'amministrazione degli archivi strutturata su due reti di istituti periferici - gli Archivi di Stato e le Soprintendenze archivistiche - con compiti diversi e indipendenti tra loro⁹².

L'autore poi illustrava una serie di errori e contraddizioni presenti nel testo del Codice. In particolare:

- nel testo, in riferimento ai beni culturali archivistici, sono utilizzate le espressioni "interesse culturale" (art. 13; art. 65, c. 3, lett. b), "interesse storico" (art. 63, c. 4), "notevole interesse storico" (richiamato dall'art. 128), "interesse storico particolarmente importante" (art. 10, c. 3, lett. b; art. 63, c.

⁹⁰VALACCHI, *Ibidem*, p. 165.

⁹¹LODOLINI ELIO, *Proposte di correzioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio per il settore degli archivi: in particolare, proposte di correzioni di errori materiali e di contraddizioni fra l'uno e l'altro articolo*, «Archivi», a. I, n. 2, luglio-dicembre 2006, pp. 9-28.

⁹²LODOLINI, *Ibidem*, pp. 9-10.

- 5); non è chiaro se esse si equivalgono oppure no, e se in tale caso esiste un rapporto gerarchico tra una e l'altra⁹³;
- le ultime tre espressioni limitano l'interesse caratterizzante i beni culturali archivistici al solo settore storico. Secondo l'autore essi invece hanno un "interesse particolarmente importante", cioè importante in qualunque campo, come affermato dalla L. 2006/1939, art. 22⁹⁴. Pur concordando con Lodolini nel ritenere di interesse generale i beni culturali archivistici, credo che la dizione "interesse particolarmente importante" presente nella L. 2006/1939 indichi comunque un interesse storico, in quanto gli archivi privati dotati di "interesse particolarmente importante" erano dichiarati tali dai soprintendenti degli Archivi di stato esaminando archivi privati aventi interesse storico (art. 21);
 - secondo l'autore l'art. 5, c. 2 trasferisce alle regioni, in contrasto con altri articoli del Codice non meglio specificati, le funzioni di tutela di carteggi e documenti⁹⁵. In realtà ciò è previsto solo se essi risultano «non appartenenti allo Stato o non sottoposti alla tutela statale»; tuttavia non è chiaro il criterio con cui la tutela di un bene culturale è affidata alle regioni;
 - Lodolini afferma che secondo l'art. 10 i beni archivistici non presenterebbero "interesse storico", dato che sono elencati al comma 2 e al comma 3 ed esclusi invece dal comma 1⁹⁶;
 - gli artt. 20 e 21 sono in contrasto tra di loro circa lo smembramento degli archivi; mentre l'art. 20, c. 2 lo vieta, l'art. 21 c. 1, lett. e) lo sottopone ad autorizzazione⁹⁷;
 - l'art. 44 prevede il comodato e deposito di beni culturali a "istituti che hanno in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni". Per Lodolini ciò escluderebbe gli Archivi di Stato, dato che i beni archivistici non sono collezioni; egli chiede di reintrodurre la norma per cui gli Archivi di Stato possono ricevere in deposito archivi privati⁹⁸;

⁹³LODOLINI, *Ibidem*, pp. 11-12.

⁹⁴LODOLINI, *Ibidem*, p. 12.

⁹⁵LODOLINI, *Ibidem*, p. 13.

⁹⁶LODOLINI, *Ibidem*, pp. 13-14.

⁹⁷LODOLINI, *Ibidem*, p. 15.

⁹⁸LODOLINI, *Ibidem*, pp. 18-19.

- secondo Lodolini l'art. 59 ("Denuncia di trasferimento") prescrive la denuncia obbligatoria "solo" in caso di trasferimento di un bene culturale, mentre l'art. 37 del D.P.R. 1409/1963, soppresso e reiterato nell'art. 9 del T.U. del 1999, sarebbe stato migliore in quanto più preciso: prevedeva l'obbligo di denuncia entro 90 giorni dall'acquisizione di archivi contenenti documenti di data anteriore all'ultimo settantennio⁹⁹. A mio parere questa osservazione ha poco senso, in quanto l'art. 59 prevede la denuncia entro 30 giorni per qualsiasi atto che trasferisce a qualsiasi titolo la proprietà o la detenzione di un bene culturale; forse la minore precisione risiede nell'obbligo di denunciare il trasferimento esclusivamente di un bene culturale, mentre il D.P.R. 1409/1963 prevedeva la denuncia dell'acquisizione di generici documenti di data anteriore all'ultimo settantennio;
- l'art. 13 stabilisce che un archivio privato è un bene culturale solo se, avendo interesse storico particolarmente importante, viene denunciato e dichiarato tale. Dato però che non esiste un parametro certo che aiuti il proprietario a stabilire l'esistenza dell'interesse storico, Lodolini propone di tornare al D.P.R. 1409/1963, che all'art. 37 indicava come parametro i documenti anteriori all'ultimo settantennio¹⁰⁰;
- ci sarebbe un contrasto nell'art. 65 ("Uscita definitiva dal territorio italiano") tra il comma 1, secondo cui è vietata l'uscita definitiva dei beni culturali mobili di cui all'art.10, cc. 1-3 - tra cui, qualora dichiarati, gli archivi e documenti appartenenti a privati, aventi interesse storico particolarmente importante - e il comma 3, secondo cui, al di fuori dei casi previsti dal comma 1, è soggetta ad autorizzazione l'esportazione definitiva degli archivi e documenti appartenenti a privati che presentino interesse culturale¹⁰¹;
- secondo Lodolini l'art. 104 ("Fruizione di beni culturali di proprietà privata") non includerebbe gli archivi, perché al c. 1 lett. b) sono menzionate solo le collezioni dichiarate ai sensi dell'art. 13, ed esse non sono archivi¹⁰²;

⁹⁹LODOLINI, *Ibidem*, p. 19.

¹⁰⁰LODOLINI, *Ibidem*, p. 20.

¹⁰¹LODOLINI, *Ibidem*, pp. 20-21.

¹⁰²LODOLINI, *Ibidem*, p. 24.

- l'art. 117 ("Servizi aggiuntivi"), c. 2, lett. b), assimila i servizi relativi ai beni librari a quelli archivistici. Secondo Lodolini essi andrebbero separati, perché richiedono metodologie antitetiche per la loro gestione¹⁰³;
- Lodolini afferma che l'art. 127 ammette la consultazione degli archivi privati solo per scopi storici, mentre il D.P.R. 1409/1963 la prevedeva per motivi di studio di qualsiasi natura¹⁰⁴. Secondo il mio parere invece non c'è questa differenza, dato che il D.P.R. 1409/1963 permetteva la consultazione di archivi privati di notevole interesse storico;
- l'autore afferma anche che se un archivio privato non dichiarato a norma dell'art. 13 è utilizzato per scopi storici – caso previsto dall'art. 127, c. 3 – esso riveste interesse culturale e come tale dovrebbe essere dichiarato¹⁰⁵. Secondo Lodolini la dichiarazione non sarebbe costitutiva, ma ricognitiva di un interesse culturale già esistente, perché essa non modifica la fattispecie del bene, ma ne modifica solo la condizione giuridica. Ciò sarebbe riconosciuto dal Codice all'art. 13 c. 1, quando si afferma che la dichiarazione «accerta la sussistenza» dell'interesse¹⁰⁶.

Nessuno dei destinatari rispose, e le proposte fatte non furono prese in considerazione al momento della stesura del D.Lgs. 156/2006¹⁰⁷.

¹⁰³L. LODOLINI, *Ibidem*, p. 24.

¹⁰⁴L. LODOLINI, *Ibidem*, p. 24.

¹⁰⁵L. LODOLINI, *Ibidem*, p. 25.

¹⁰⁶L. LODOLINI, *Ibidem*, p. 25.

¹⁰⁷L. LODOLINI, *Ibidem*, p. 26.

Capitolo 4. L'archivio Coccina

4.1. La famiglia Coccina

I Coccina – denominati anche Cuzina, Cozina, Cocina, Cucina, o Cuccina nei documenti più antichi¹, e Coccino in quelli più recenti - erano una famiglia di origine bergamasca; in particolare, è possibile che provenissero da Sorisole². La famiglia era detta anche “dei Salvetti” o “Salveti”; Tassini afferma che «erano d'uno stesso sangue coi Salvetti»³.

Secondo alcune fonti erano ricchi commercianti di gioielli⁴, mentre in altre sono descritti come drappieri⁵ ovvero commercianti di tessuti di lana⁶.

Nella prima metà del Cinquecento si trasferirono a Venezia e furono iscritti fra le famiglie cittadinesche veneziane⁷.

In origine la famiglia viveva in una modesta residenza, ubicata nella parrocchia di San Felice, e svolgeva l'attività commerciale a Rialto, sotto il portico della grande drapperia. In seguito, l'attività manifatturiera e commerciale avviata dai fratelli Girolamo e Giovanni Coccina si fece così redditizia da permettere loro un tenore di vita elevato e di emulare lo stile di vita del patriziato locale⁸⁹.

In particolare essi fecero costruire nella parrocchia di Sant'Aponal (Sant'Apollinare) un palazzo affacciato direttamente sul Canal Grande, opera

¹ALESSANDRA LOTTO, *Aspetti della committenza veneziana in riferimento all'opera di Battista Zelotti*, tesi di dottorato, Università Ca'Foscari, Venezia, Dottorato di ricerca in Storia Antica e Archeologia - Storia dell'Arte, Ciclo XXII, a.a. 2006/07 – 2008/09, p. 70, nota 165.

²*Presenze bergamasche nella toponomastica veneziana*, 2008, <http://exallievi.itispaleocapa.it/giornalino-2008/presenze-bergamasche-nella-toponomastica-veneziana>, ultima consultazione 18/01/2017.

³GIUSEPPE TASSINI, *Curiosità veneziane, ovvero Origini delle denominazioni stradali di Venezia*, Venezia, Stab. tip. Grimaldo e C., 1872, p. 325.

⁴TASSINI, *Ibidem*, p. 325.

⁵GIULIO LORENZETTI, *Il palazzo cinquecentesco veneziano dei Coccina-Tiepolo-Papadopoli ed il suo autore*, «Rivista d'arte», 1932, n. 1-2, p. 80.

⁶GIULIO LUPO, *La forma “all'antica” del comignolo veneziano: l'obelisco*, «ArchistoR», III (2016), n. 5, p. 5. Inoltre LOTTO, *Aspetti della committenza veneziana*, p. 70.

⁷LORENZETTI, *Il palazzo cinquecentesco*, p. 86.

⁸LOTTO, *Aspetti della committenza veneziana*, p. 70. Inoltre RODOLFO GALLO, *Per la datazione delle opere del Veronese*, «Emporium», 1939, n. 89, fasc. 531, p. 146.

⁹ Secondo Dal Zotto entrarono a far parte del patriziato: PATRIZIA DAL ZOTTO, *Nobiltà e devozione. La Chiesetta dei Ferri*, Albignasego, Associazione culturale Ferri, 2014, p. 16 e seguenti.

dell'architetto bergamasco Gian Giacomo de' Grigi¹⁰. Il palazzo - oggi palazzo Coccina-Tiepolo-Papadopoli - era in costruzione nel 1560-1561, mentre nel 1568 era attestato come finito già da tempo¹¹; in seguito alla morte dei due fratelli, avvenuta nel 1562, la costruzione fu portata a termine dal figlio di Girolamo, Alvise¹². Una parte dell'edificio fungeva da abitazione, «casa dominicale» della famiglia. Nell'altra parte fu organizzata un'industria a domicilio - tipologia molto diffusa all'epoca - dedita alla lavorazione dei panni di lana, tessuti utilizzando le lane filate da numerose donne nelle loro case¹³¹⁴.

I Coccina possedevano anche un altro palazzo sul Canal Grande, situato in campo San Stae (S. Eustachio), oggi conosciuto come palazzo Foscarini Giovannelli¹⁵¹⁶.

I Coccina avevano uno stemma, costituito da una zampa od artiglio di uccello¹⁷.

¹⁰ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENIORES GRUPPO TELECOM ITALIA, Venezia: Hotel Aman, 2015, https://www.peoplecaring.telecomitalia.it/doc_Welfare/Editor/File/1501%20Hotel%20Aman%20e%20Palazzo%20Mocenigo1.pdf, ultima consultazione 18/01/2017.

¹¹LUPO, *La forma "all'antica" del comignolo veneziano*, p. 23.

¹²LOTTO, *Aspetti della committenza veneziana*, p. 70.

¹³LORENZETTI, *Il palazzo cinquecentesco*, p. 86. Inoltre GALLO, *Per la datazione*, p. 148.

¹⁴Il palazzo fu venduto alla famiglia Tiepolo nel 1748, dopo la morte di Francesco Maria Coccina (archivio Coccina, b. 130, fasc. 1). Nel 1837 passò a Valentino Comello, nel 1852 al maresciallo austriaco Bartolomeo Stürmer e nel 1864 ai conti Nicolò e Angelo Papadopoli. Nel primo Novecento l'edificio passò dai Papadopoli-Aldobrandini agli Arrivabene Valenti Gonzaga. Venduto nel settembre 2007 a un gruppo immobiliare svizzero, il palazzo ora è sede di un albergo. JAN-CHRISTOPH ROESSLER, *Palazzo Coccina Tiepolo Papadopoli*, 1999-2007, <http://venezia.jc-r.net/palazzi/coccina-tiepolo-papadopoli.htm>, ultima consultazione 27/07/2017; inoltre Venezia: Hotel Aman, 2015, https://www.peoplecaring.telecomitalia.it/doc_Welfare/Editor/File/1501%20Hotel%20Aman%20e%20Palazzo%20Mocenigo1.pdf, ultima consultazione 27/07/2017. In occasione di un intervento di recupero, avvenuto tra il 2011 e il 2013, sono state fatte delle indagini archeologiche: ALESSANDRO ASTA, MARCO BORTOLETTO, ALESSANDRA CANAZZA, ALBERTO LEZZIERO, ALBERTO ZANDINELLA, *Venezia. Nuove indagini di archeologia urbana*, «Notizie di Archeologia del Veneto», 2012, n.1, pp. 80-87.

¹⁵*Campo San Stae*, 25/01/2016, <https://venipedia.it/it/campi/campo-san-stae>, ultima consultazione 18/01/2017.

¹⁶ Esso rimase di proprietà della famiglia Coccina per poco tempo; nel 1561 infatti esso era già passato alla famiglia cittadina dei Cavalli, in particolare a Giovan Francesco figlio di Martino. Nel 1581 Bartolomeo Cavalli alienò l'edificio a Luca Antonio Giunta, discendente della celebre famiglia fiorentina giunta a Venezia fin dal 1482 per esercitare l'arte della stampa. Nella prima metà del '600 passò per via ereditaria ai Foscarini, e dal 1755 fu preso in affitto dai Giovanelli. LORENZETTI, *Il palazzo cinquecentesco*, p. 84; TASSINI, *Curiosità veneziane*, pp. 300-301 e 325; LOTTO, *Aspetti della committenza veneziana*, pp. 73-74. Attualmente una parte del palazzo ospita un albergo, mentre un'altra è stata trasformata in appartamenti. Cfr. JAN-CHRISTOPH ROESSLER, *Palazzo Coccina Foscarini Giovannelli*, 1999-2007, <http://venezia.jc-r.net/palazzi/coccina-foscarini-giovanelli.htm>, ultima consultazione 27/07/2017.

¹⁷GIUSEPPE TASSINI, *Alcuni palazzi ed antichi edifici di Venezia storicamente illustrati*, Venezia, Melchiorre Fontana, 1879, p. 221. LORENZETTI, *Il palazzo cinquecentesco*, p. 104. Archivio Coccina, b. 119, fasc. 7.

Per celebrare il successo raggiunto i Coccina decisero di decorare i propri palazzi. La decorazione delle pareti prospicienti il cortile del palazzo di San Stae fu affidata a Battista Zelotti¹⁸, mentre per il palazzo di Sant'Aponal fu commissionata nel 1571 a Paolo Caliari, detto il Veronese, la realizzazione di quattro tele¹⁹. In una di queste, *La famiglia Coccina presentata alla Vergine*, oggi a Dresda, il palazzo fa da sfondo alla scena principale, nella quale Alvise e i familiari lo presentano orgogliosamente alla Madonna e al Bambino²⁰.

Oltre ai palazzi sul Canal Grande, la famiglia Coccina aveva possedimenti nel territorio veronese e nel padovano²¹.

I fratelli Giovanni e Girolamo Coccina nel 1559 acquistarono un altare nella chiesa di san Francesco della Vigna, che ornarono con una pala del Veronese. Alla loro morte, furono sepolti nella tomba di famiglia ai piedi dell'altare²².

Secondo Tassini, sia Giovanni sia il nipote Alvise ricoprirono il ruolo di Guardian Grande - ovvero di presidente - della Scuola Grande di San Rocco²³, rispettivamente nel 1556 e nel 1578²⁴. Alvise, insieme a un confratello di nome Beneto Ferro, dettò la direttiva al Tintoretto per la definizione del programma

¹⁸ Gli affreschi, a tema mitologico, erano quasi del tutto spariti già a metà '700. Oggi sono scomparsi interamente: LOTTO, *Aspetti della committenza veneziana*, p. 73; ROESSLER, *Palazzo Coccina Foscarini Giovannelli*.

¹⁹ LOTTO, *Aspetti della committenza veneziana*, p. 71.

²⁰ LUPO, *La forma "all'antica" del comignolo veneziano*, p. 5.

²¹ VIOLA VENTURINI, *Inventario dell'archivio Ferri de Lazara*, Venezia, Archivio della Soprintendenza archivistica del Veneto e del Trentino Alto Adige, 1988 (Inventari degli enti vigilati, n.141), p. II. Italia, Venezia, Biblioteca del Museo Correr, ms. Gradenigo-Dolfìn, cod. 83, PIERO GRADENIGO, *Cittadini veneti, 1726-1775*, vol. 2, cc. 183-184; Italia, Venezia, Biblioteca del Museo Correr, ms. P.D. (Provenienze Diverse), c. 4/2, GIUSEPPE TASSINI, *Cittadini Veneziani*, 1888, p. 137; ASVe, *Notarile Testamenti*, b. 1190, n. 72. Una trascrizione del testamento di Alvise Coccina, rogato nel 1572, si trova in LOTTO, *Aspetti della committenza veneziana*, p. 228-233.

²² GALLO, *Per la datazione*, p. 146. Secondo Fontana l'acquisto avvenne nel 1562 (GIANJACOPO FONTANA, MARCO MORO, *Venezia monumentale e pittoresca: i palazzi*, Venezia, Giuseppe Kier, [1847], p. 57). Tassini definisce erroneamente Giovanni e Girolamo come figli di Alvise (Italia, Venezia, Biblioteca del Museo Correr, ms. P.D, c. 4/2, GIUSEPPE TASSINI, *Cittadini Veneziani*, 1888, p. 135).

²³ La Scuola Grande di San Rocco era un confraternita di laici, nata nel 1478 come Scuola di Battuti, dedita alla penitenza e alla devozione del santo, protettore degli appestati, oltre che a compiti caritativi. La Scuola crebbe rapidamente, grazie alla grande venerazione popolare nei confronti del santo, cui ci si rivolgeva durante le frequenti epidemie di peste, e alle ricche elemosine; nel Cinquecento divenne la più ricca confraternita veneziana. Sopravvissuta alla caduta della Repubblica e alle soppressioni napoleoniche, la Scuola è attiva ancora oggi, perseguendo sostanzialmente gli antichi compiti caritativi, oltre a curare il suo notevolissimo patrimonio artistico. SCUOLA GRANDE ARCONFRATERNITA SAN ROCCO, *Cenni storici*, 2016, <http://www.scuolagrandesanrocco.org/home/istituzione>, ultima consultazione 27/07/2017; anche GIULIO LORENZETTI, *Venezia e il suo estuario: guida storico-artistica*, Trieste, LINT, 1999.

²⁴ Italia, Venezia, Biblioteca del Museo Correr, ms. P.D, c. 4/2, GIUSEPPE TASSINI, *Cittadini Veneziani*, 1888, p. 135.

iconografico del salone della Scuola, in cui è rappresentata la storia dell'Antico e Nuovo Testamento²⁵.

Un figlio di Alvisè, Giovanni Battista (1570 o 1571-1641), ordinato sacerdote, a soli 28 anni fu designato dal Senato a ricoprire il posto di Auditore di Rota presso la Curia Romana. Pubblicò vari libri, tra cui le *Decisiones rotae romanae* e un *Tractatus de electione pontificis romani*. Nel 1630 Pietro Ottoboni, futuro papa Alessandro VIII, si perfezionò sotto la sua direzione nella pratica delle leggi. In qualità di decano degli Auditori di Rota prese parte ai processi di beatificazione di Teresa di Gesù, Girolamo Miani, Gaetano Thiene, Andrea Avellino, Tommaso da Villanova. Lasciò ai Gesuiti, nel cui chiostro fu sepolto, la sua biblioteca del valore di oltre 25000 scudi²⁶.

Nel 1644 Antonio Maria Coccina (nato nel 1618), nipote di Alvisè, ricevette da Francesco I d'Este, Duca di Modena, il feudo di Pontone e il titolo di conte, in cambio delle quattro tele dipinte da Veronese per il palazzo di Sant'Aponal²⁷. Il titolo fu confermato ai discendenti; in particolare Francesco Maria (morto nel 1748), nipote di Antonio Maria, ricevette l'investitura nel 1738²⁸.

Nel 1658 lo stesso Antonio Maria fece domanda per entrare a far parte del Consiglio della città di Padova²⁹.

La cospicua ricchezza della famiglia fu in larga parte dissipata per liti famigliari e il comportamento degli ultimi discendenti maschi fu così "originale" da far parlare di un vero e proprio accenno di follia. Giovanni Maria nel 1716 divise tutti i suoi beni fra i figli Francesco Maria (morto nel 1748) e Antonio Maria (1683-1725), ma poi se ne pentì e nel 1719 ricorse al Consiglio di dieci, affermando di essere stato maltrattato dai figli ingrati³⁰. Lo stesso Francesco Maria fu più volte condannato alla prigione per violenze, omicidio e altri gravi reati, ma fu ogni volta graziato³¹. Egli

²⁵ *Presenze bergamasche nella toponomastica veneziana*, 2008, <http://exallievi.itispaleocapa.it/giornalino-2008/presenze-bergamasche-nella-toponomastica-veneziana> ultima consultazione 18/01/2017.

²⁶ GALLO, *Per la datazione*, pp. 148-150. Inoltre FONTANA, MORO, *Venezia*, p. 57.

²⁷ ADOLFO VENTURI, *La R. Galleria Estense in Modena*, Modena, Toschi & C., 1882, pp. 234-236, 252-255. Cito da GALLO, *Per la datazione*, p. 150.

²⁸ Archivio Coccina, b. 131, fasc. 11.

²⁹ Archivio Coccina, b. 119, fasc. 9.

³⁰ VENTURINI, *Inventario*, p. II. Archivio Coccina, b. 126, fasc. 10, e b. 127, fasc. 1.

³¹ Ricordiamo qui l'omicidio di Zuanne Rugini e il rapimento di sua moglie Meneghina avvenuto nel 1709 (archivio Coccina, b. 125, fasc. 5), e un furto a mano armata a danno di alcuni suoi affittuali nel

inoltre convisse con una vedova ed ebbe tre figli da lei; le donò quasi tutti i beni personali e di famiglia, costringendo le nipoti a una lunga causa per riavere la sostanza familiare³². Anche il fratello Antonio Maria finì più volte in carcere a Venezia, a causa dei suoi comportamenti violenti e incontrollati³³.

Anna Maria e Giustiniana Coccina (nata nel 1721), figlie di Antonio Maria, furono le ultime della famiglia, per la morte in tenerissima età dell'unico fratello, Giovanni Andrea (1724-1726)³⁴. Anna Maria sposò nel 1730 Francesco Maria, erede della famiglia Ferri, mentre Giustiniana nel 1733 sposò Cesare di Valvason.

Il matrimonio di Anna Maria con Francesco Maria fu molto vantaggioso per i Ferri, dato che la sposa avrebbe ereditato i beni dei Coccina e, per via di madre, quelli dei Mussato³⁵; inoltre i Coccina erano una famiglia antica e prestigiosa. D'altra parte creò anche diversi problemi, visto che i Coccina avevano affari spesso dissestati e costituivano una parentela piuttosto scomoda a causa della malattia mentale che colpiva da più generazioni il ramo maschile³⁶. Ai Ferri, proprietari dell'archivio in esame, giunse comunque una frazione non trascurabile di un grande patrimonio, con titoli di proprietà anche del XIV e XV secolo³⁷³⁸.

A Venezia era presente un'altra famiglia Coccina; tuttavia, essendo originaria di Pesaro, sembra essere diversa dalla famiglia proveniente da Bergamo. A tale famiglia appartenne Giovanni Battista, medico, laureato nel rinomato collegio di S. Giacomo

1720 (archivio Coccina, b. 128, fasc. 14). Inoltre Francesco Maria venne denunciato nel 1721 dal fratello Antonio Maria per violenze e minacce (archivio Coccina, b. 127, fasc. 5).

³²VENTURINI, *Inventario*, p. II.

³³EVA CARRARO, *La biblioteca femminile italiana del conte Pietro Leopoldo Ferri*, tesi di laurea, Università Sapienza di Roma, facoltà di Lettere e Filosofia, Scuola di Specializzazione in Beni Archivistici e Librari, a.a. 2014/15, relatore prof.ssa Simonetta Buttò, correlatore prof. Giovanni Solimine, pp. 28-29. Inoltre DAL ZOTTO, *Nobiltà e devozione*, p. 16 e seguenti.

³⁴VENTURINI, *Inventario*, p. II. In realtà le due sorelle avevano dei cugini, figli dello zio Francesco Maria. In particolare ricordiamo il cugino Gerolamo Innocente Coccina, nato nel 1719 e sposato nel 1749 a Maria Contarini: VENTURINI, *Inventario*, albero genealogico Coccina.

³⁵ La casata dei Mussato di San Giacomo si era estinta con la morte di Alessandro, fratello della contessa Giustiniana, madre di Anna Maria Coccina: GIUSEPPE GENNARI, *Notizie giornaliera di quanto avvenne specialmente in Padova dall'anno 1739 all'anno 1800*, Fossalza di Piave, Rebellato Ed., 1982, vol. II, p. 901. Cito da FRANCA COSMAI, *La Biblioteca Femminile Italiana di Pietro Leopoldo Ferri*, «Terra d'Este. Rivista di storia e cultura», a. XIII, n. 26, p. 85, nota 15.

³⁶CARRARO, *La biblioteca femminile italiana*, pp. 28-29.

³⁷LEOPOLDO FERRI DE LAZARA, *Un album di famiglia*, [S.l. : s.n.], stampa 2006 (S.l. : Studio Mattoschi Comunicazione), p. 2.

³⁸Nell'oratorio di Villa Ferri – oggi noto come *chiesetta dei Ferri*, presso Albignasego (PD), dedicata a San Michele Arcangelo – si trova un busto di Anna Maria Coccino. Fu commissionato nel 1817 da Francesco e Leopoldo Ferri in onore della *contessa Anna Maria Coccino, nonna meritevolissima*. Il ritratto restituisce il carattere forte e severo di una donna sulle cui spalle pesa il governo di una famiglia non facile: DAL ZOTTO, *Nobiltà e devozione*, p. 16 e seguenti.

dall'Orio³⁹; egli nel 1671 fu inviato dalla Repubblica a Padova per far fronte alla peste⁴⁰.

4.2. L'archivio Coccina

L'archivio Coccina fu aggregato all'archivio Ferri in seguito al matrimonio tra Anna Maria Coccina, l'ultima esponente – insieme alla sorella Giustiniana – della famiglia, e Francesco Maria Ferri, avvenuto il 6 luglio 1730, nella chiesa di San Giorgio a Padova⁴¹.

L'archivio Ferri era situato nel palazzo di famiglia in via Galilei a Padova, già borgo Vignali; era collocato al piano terra, nelle stanze a sinistra dell'ingresso del palazzo. In tale luogo era situato il mezzà, l'ufficio contabile presso il quale i contadini si recavano per pagare gli affitti dei terreni agricoli; l'archivio era collocato lì proprio in funzione di tali riscossioni.

La cura dell'archivio fu sempre affidata a membri della famiglia Ferri, passando generalmente di padre in figlio⁴².

L'archivio Coccina fu riordinato dal notaio Marco Locatelli, attivo a Padova dal 1707 al 1738⁴³. L'archivio Ferri invece fu riordinato nel 1747 dal notaio padovano Domenico Giulio Duranetti con la collaborazione di Giuseppe Salvazzan⁴⁴. La

³⁹FONTANA, MORO, *Venezia*, p. 57.

⁴⁰ EMMANUELE ANTONIO CICOGLIA, *Delle iscrizioni veneziane raccolte ed illustrate da Emmanuele Antonio Cigogna cittadino veneto*, vol. III, Venezia, edito dall'autore, stampa Giuseppe Picotti, 1830, p.450.

⁴¹ STEFANIA LONGO FERRI, *Per la storia del collezionismo a Padova: la Pinacoteca di casa Ferri*, tesi di laurea, Padova, a.a. 1980/1981, p. 10. DAL ZOTTO, *Nobiltà e devozione*, pp. 16 e segg.

⁴² Attualmente l'archivio è curato dal conte Leopoldo Ferri de Lazara. Tra i precedenti curatori ricordiamo Pietro Leopoldo Ferri (1786-1847), nipote di Anna Maria Coccina; suo figlio Francesco Galeazzo (1825-1887); il figlio di questo, Leopoldo (1877-1937); la moglie di lui, Cornelia de Lazara Pisani Zusto; il loro figlio Francesco (nato nel 1905); il nipote di questo, Giacomo (nato nel 1937).

⁴³ ASPd, Archivio notarile di Padova, *Indice generale dei notari (alfabetico)*.

⁴⁴ Sia il Locatelli sia il Duranetti sono famosi catasticatori padovani. Essi ad esempio contribuirono a realizzare la catasticazione dell'archivio della Veneranda Arca di Sant'Antonio in Padova. Il catastico è un inventario generale di un archivio, realizzato per un più facile reperimento della documentazione. Generalmente presupponeva il censimento e la descrizione analitica dei documenti, la loro disposizione in ordine cronologico, seguita da una suddivisione per materie. Le carte sciolte venivano poi raccolte in tomi. Il catastico generalmente conteneva gli indici di entità quali persone, famiglie, località, tipologie contrattuali. L'operazione di catasticazione veniva affidata a notai, in quanto capaci di comprendere la lingua latina, le grafie non più in uso, e il contenuto giuridico dei documenti. Vedi GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO, *Amministrare e documentare: l'archivio della Veneranda Arca di Sant'Antonio in Padova*, «Atti e memorie dell'Accademia Galileiana di scienze, lettere ed arti in Padova», a. acc. 2012-2013, vol. CXXV, parte III. Memorie della classe di scienze morali, lettere ed

documentazione patrimoniale venne rilegata in volumi, in base alla proprietà a cui si riferivano, e dotata di mezzi di corredo; altri documenti rimasero invece sciolti⁴⁵.

Nel 1823, in seguito alla morte di Francesco Maria Ferri (nato nel 1781; nipote dell'omonimo sposo di Anna Maria Coccina), scoppiò una faida tra suo fratello Pietro Leopoldo (1786-1847) e i figli di Francesco Maria e di Giulia Facchini, avente per oggetto la destinazione dei beni comuni di famiglia. Essa si concluse con una drastica e definitiva divisione del patrimonio di famiglia e con la separazione dei Ferri in due rami distinti⁴⁶.

Nella prima metà del Novecento l'archivio venne trasferito in un deposito esterno, in quanto non più necessario per la riscossione degli affitti.

Il 21 febbraio 1977 l'archivio Ferri fu dichiarato di notevole interesse storico. La dichiarazione, richiesta dalla stessa famiglia Ferri, fu notificata al conte Francesco⁴⁷.

Nel 1988 Viola Venturini riordinò e inventariò l'archivio Ferri. In particolare raccolse in cartelle numerate i documenti sciolti⁴⁸ e dotò l'inventario di un indice generale e di un indice analitico di persone, luoghi e argomenti notevoli; inoltre ricostruì gli alberi genealogici delle famiglie Ferri, Speron⁴⁹ e Coccina.

Negli anni '90 il conte Leopoldo Ferri de Lazara divenne responsabile dell'archivio. Avendo rilevato che il deposito in cui esso era collocato presentava problemi di umidità, decise di trasferire la documentazione nel proprio studio, situato al primo piano dell'ala destra del palazzo Ferri.

arti, p. 137-138; inoltre FRANCESCA CAVAZZANA ROMANELLI, *Gli archivi dei monasteri benedettini del Veneto. Vicende dei fondi, concentrazioni e ordinamenti*, «La memoria silenziosa: formazione, tutela e status giuridico degli archivi monastici nei monumenti nazionali : atti del Convegno, Veroli, Abbazia di Casamari, 6-7 novembre 1998; Ferentino, Palazzo comunale, 8 novembre 1998», Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000, p. 76.

⁴⁵ CARRARO, *La biblioteca femminile italiana*, p. 57.

⁴⁶ CARRARO, *Ibidem*, p. 30. LONGO FERRI, *Per la storia del collezionismo*, p. 13.

⁴⁷ GIOVANNI PESIRI (a cura di), *Archivi di famiglie e di persone. Materiali per una guida, tomo III: Toscana - Veneto*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2009, scheda 4190 ("Ferri"), pp. 489-490 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti CLXXXIII). CARRARO, *La biblioteca femminile italiana*, p. 56.

⁴⁸ Riguardo all'archivio Coccina, i documenti sciolti furono raccolti nei faldoni n. 111-127 (cfr. schede 117-133).

⁴⁹ L'archivio Speron è un altro archivio aggregato a quello Ferri. I Ferri aiutarono Alvise Biasio Speron (metà Seicento - anni Venti del Settecento) nei suoi molti debiti e nella causa contro la moglie che era fuggita di casa abbandonando marito e due figlie ancora molto giovani, ma non i gioielli e la biancheria di famiglia. I Ferri conclusero la lite e fornirono la dote necessaria alle ragazze Speron per entrare in convento. Inoltre, attraverso una serie complicata di fidecomissi ed evizioni di eredità, incamerarono tutti i beni superstiti di Alvise e il relativo archivio. Vedi VENTURINI, *Inventario*, pp. II-III.

Nel 2016 il conte ha maturato la decisione di affidare la cura dell'archivio di famiglia a un ente culturale, e a tale scopo ha contattato la professoressa Bonfiglio Dosio per individuare l'ente più indicato. In seguito a indagini a livello locale, è stato proposto di donare l'archivio al Comune di Padova. Il 12 gennaio 2017 il conte ha inviato al sindaco di Padova e al soprintendente archivistico e bibliografico per il Veneto una lettera avente per oggetto la proposta di donazione di complessi archivistici di sua proprietà; in particolare si offre la cessione della proprietà ma con consegna differita dell'archivio della famiglia Coccina, e la cessione della proprietà e consegna fisica dell'archivio della famiglia Speron.

Secondo Justo Bonetto l'archivio Ferri sarà «una sicura fonte per acclarare la storia ancora nebulosa delle famiglie nobili di Padova e con esse di Padova stessa»⁵⁰. L'archivio Coccina invece potrà offrire spunti interessanti per la storia di Venezia, date le numerose proprietà della famiglia in quella città.

4.3. Inventario dell'archivio Coccina

Secondo l'inventario realizzato nel 1988 dalla dottoressa Viola Venturini l'archivio Coccina era costituito da 133 pezzi, datati tra il XIV e il XVIII secolo⁵¹. In particolare erano presenti:

- Catastico dell'archivio Coccina (3 registri di grande formato), sec. XVII;
- Indice delle carte dell'archivio Coccina (1 registro di grande formato), sec. XVII;
- Indice delle persone nominate nell'archivio Coccina (2 registri di grande formato), sec. XVII;
- 110 tomi, sec. XIV-XVII;
- 17 buste, sec. XVI-XVIII.

Nel 2009 Giovanni Pesiri invece afferma che l'archivio Coccina è costituito da 127 pezzi, datati tra il XV e il XVIII secolo⁵².

⁵⁰ JUSTO BONETTO, *Leopoldine de Ferri von Starhemberg. Una dama viennese protagonista degli ultimi anni del Settecento padovano*, «Padova e il suo territorio. Rivista di storia, arte, cultura», XXIII (2008), 132, p. 17, nota 4.

⁵¹ VENTURINI, *Inventario*, pp. 192-219.

⁵² PESIRI, *Archivi di famiglie e di persone*, pp. 489-490.

Secondo il mio censimento, eseguito alla fine del 2016, l'archivio è attualmente costituito da 133 pezzi. Tuttavia, rispetto all'inventario del 1988, risulta mancante uno dei due indici delle persone (il vol. I, lettere A-L). Si raggiunge comunque il computo di 133 pezzi perché ho ritenuto parte dell'archivio anche il testo di Giulio Lorenzetti, *Il palazzo cinquecentesco veneziano dei Coccina-Tiepolo-Papadopoli e il suo autore*, estratto da «Rivista d'arte», II serie, 4 (1932), n. 1-2, che si trova collocato tra i tomi Coccina.

I documenti sono datati tra il XIV e il XVIII secolo, con l'eccezione del testo di Lorenzetti. Secondo l'inventario del 1988 il catastico e gli indici risalgono al XVII secolo; essi però devono essere stati realizzati tra il 1729 – estremo cronologico del tomo n. 71 (segnatura originale 66) - e il 1738, anno in cui termina l'attività del loro autore, il notaio padovano Marco Locatelli.

L'archivio si estende per 101 metri lineari.

L'archivio quindi comprende:

- Catastico dell'archivio Coccina (3 registri di grande formato), prima metà XVIII sec.;
- Indice delle carte dell'archivio Coccina (1 registro di grande formato), prima metà XVIII sec.;
- Indice delle persone nominate nell'archivio Coccina (1 registro di grande formato), prima metà XVIII sec.;
- 110 tomi, sec. XIV-XVIII;
- 17 buste, sec. XVI-XVIII;
- Giulio Lorenzetti, *Il palazzo cinquecentesco veneziano dei Coccina-Tiepolo-Papadopoli ed il suo autore*, estratto da «Rivista d'arte», II serie, 4 (1932), n. 1-2.

Ogni unità archivistica è descritta riportando i seguenti dati:

- numero di corda;
- titolo originale: viene indicato il titolo presente sul dorso del volume/busta; per i volumi è riportato anche il loro titolo così come indicato nel catastico;
- titolo attribuito: titolo assegnato all'unità priva di titolo originario;
- data;
- segnatura originale;

- descrizione fisica;
- collocazione all'interno dello studio del conte Leopoldo Ferri de Lazara: l'archivio Coccina è collocato su uno scaffale a 10 ripiani. Partendo dal basso, i primi 3 ripiani ospitano l'archivio Speron, poi segue quello della famiglia Coccina. La collocazione è indicata nel modo seguente: "S1.X.Y". S1 indica lo scaffale n. 1 (su 4 totali presenti nello studio, ospitanti l'intero archivio Ferri), X indica il numero del ripiano (da 1 a 10 partendo dal basso), Y indica la posizione del volume/busta sul ripiano (da sinistra a destra).

Abbreviazioni usate:

N.: numero di corda

TO: titolo originale

TA: titolo attribuito

SO: segnatura originale

DF: descrizione fisica

b.: busta (faldone)

fasc.: fascicolo

vol.: volume (tomo)

cc.: carte

doc.: documenti

reg.: registro

4.3.1. Catastico e indici

N. 1

TO: piatto anteriore: «Cocino Catastico tomo I da carta 1 a carta 582»

Data: prima metà XVIII secolo

SO: /

DF: vol., cc. 582; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.8.11

N. 2

TO: piatto anteriore: «Cocino Catastico tomo II da carta 583 a carta 1144»

Data: prima metà XVIII secolo

SO: /

DF: vol., cc. 561; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle
Collocazione: S1.8.12

N. 3

TO: piatto anteriore: «Cocino Catastico tomo III da carta 1145 a carta 1697»
Data: prima metà XVIII secolo
SO: /
DF: vol., cc. 552; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle
Collocazione: S1.8.13

N. 4

TO: frontespizio: «Cocino indice di qualità di scritture e tempi»
Data: prima metà XVIII secolo
SO: /
DF: vol., cc. non numerate; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle
Collocazione: S1.8.14

N. 5

TO: frontespizio: «Cocino indice di famiglie da lettera M et seguenti, et lochi e siti de beni»
Data: prima metà XVIII secolo
SO: /
DF: vol., cc. non numerate; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle
Collocazione: S1.8.15

4.3.2. Volumi

N. 6

TO: dorso: «Beni di Este e Tresto»; catastico: «Acquisti della Casa Cocino in Este e Tresto»
Data: 1459-1611
SO: tomo primo
DF: vol. contenente 102 pergamene originali; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle
Collocazione: S1.3.14

N. 7

TO: dorso: «Beni di Bresega»; catastico: «Acquisti della Casa Cocino de beni in Villa di Bresega, tutti rodoli»

Data: 1531-1587

SO: tomo secondo

DF: vol. contenente 101 pergamene originali; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.3.15

N. 8

TO: dorso: «Beni di Bresega et Hospedaletto»; catastico: «Acquisti della Casa Cocino de beni in Villa di Bresega e in Villa del Hospedaletto, strumenti quasi tutti in rodolo»

Data: 1522-1652

SO: tomo terzo

DF: vol. contenente 95 pergamene originali; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.3.16

N. 9

TO: dorso: «Beni di Valancon e Piagnola»; catastico: «Acquisti della Casa Cocino nelle Ville di Valancon e Piagnola»

Data: 1491-1567

SO: tomo quarto

DF: vol. contenente 95 pergamene originali; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.3.17

N. 10

TO: dorso: «Beni di Ponso e Gazo»; catastico: «Acquisti della Casa Cocino nelle Ville di Ponso e Gazo»

Data: 1451-1625

SO: tomo quinto

DF: vol. contenente 105 pergamene originali; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.3.18

N. 11

TO: dorso: «Beni di Palugana, S. Margarita, Megiadin e Montagnana»; catastico: «Acquisti della Casa Cocino nelle Ville di Palugana, S. Margarita, Megiadin, Montagnana»

Data: 1499-1619

SO: tomo sesto

DF: vol. contenente 104 pergamene originali; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.3.19

N. 12

TO: dorso: «Beni diversi e sentenze a legge»; catastico: «Acquisti della Casa Cocino in diverse Ville, sentenze a legge contro debitori, e ducali per l'essecutioni di esse ut ibi»

Data: 1540-1634

SO: tomo settimo

DF: vol. contenente 125 pergamene originali; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.3.20

N. 13

TO: dorso: «Beni di Este e lochi vicini»; catastico: «Beni di Este e lochi vicini con carte diverse, tutte per interesse della Casa Cocino»

Data: 1506-1644

SO: tomo ottavo

DF: vol. contenente 27 fascicoli cartacei, cc. 439; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.3.21

N. 14

TO: dorso: «Evittioni di beni sotto Este per via di recupera»; catastico: «Evittioni di beni a signori Cocino per via di recupera , cioè in Piagnola, Trombetine, Pilastro seu Gombion, o Fossa rotta»

Data: 1543-1592

SO: tomo nono

DF: vol. contenente 20 fascicoli cartacei, cc. 467; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.3.22

N. 15

TO: dorso: «Liti et atti per beni sotto Este»; catastico: «Liti et atti della Casa Cocino per beni sotto Este»

Data: 1570-1648

SO: tomo decimo

DF: vol. contenente 19 fascicoli cartacei, cc. 415; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.3.23

N. 16

TO: dorso: «Liti per beni di Este»; catastico: «Liti de signori Cocino per beni di Este»

Data: 1559-1627

SO: tomo undecimo

DF: vol. contenente 13 fascicoli cartacei, cc. 417; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.3.24

N. 17

TO: dorso: «Liti et atti per beni in Este»; catastico: «De diversi interessi della Casa Cocino cioè atti e liti per beni di Este e territorio»

Data: 1551-1704

SO: tomo decimo secondo

DF: vol. contenente 18 fascicoli cartacei, cc. 420; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.3.25

N. 18

TO: dorso: «Liti per beni Manzon»; catastico: «Liti de signori Cocino per beni Manzon sotto Este»

Data: 1515-1643

SO: tomo decimo terzo

DF: vol. contenente 17 fascicoli cartacei, cc. 400; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.1

Nota: sono liti per l'eredità di Domenico Manzon, morto nel 1528⁵³.

⁵³ VENTURINI, *Inventario*, p. 193.

N. 19

TO: dorso: «Liti Manzon»; catastico: «Liti Manzoni»

Data: 1594-1688

SO: tomo decimo quarto

DF: vol. contenente 5 fascicoli cartacei, cc. 407; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.2

N. 20

TO: dorso: «Liti Manzon e Volpe»; catastico: «Liti Cocino per beni Manzon e lite con Santina Volpe»

Data: 1530-1671

SO: tomo decimo quinto

DF: vol. contenente 13 fascicoli cartacei, cc. 372; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.3

N. 21

TO: dorso: «Lite per beni Trombetine al Hospedaletto»; catastico: «Lite contro sorelle Trombetine per beni detti le Trombetine in Villa dell'Hospedaletto»

Data: 1556-1587

SO: tomo decimo sesto

DF: vol. contenente 9 fascicoli cartacei, cc. 425; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.4

N. 22

TO: dorso: «Liti Trombetine, Mizzon et London per beni all'Hospedaletto»; catastico: «Beni all'Hospedaletto, liti Cocino contro Trombetine, Mizzon, e London»

Data: 1568-1588

SO: tomo decimo settimo

DF: vol. contenente 21 fascicoli cartacei, cc. 403; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.5

N. 23

TO: dorso: «Beni di Murlongo, Piagnola et Ospedaletto diversi»; catastico: «Diversi atti, liti per acquisti della Casa Cocino de beni a Murlongo, Piagnola et Hospedaletto»

Data: 1511-1660

SO: tomo 18

DF: vol. contenente 17 fascicoli cartacei, cc. 421; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.6

N. 24

TO: dorso: «Bresega, liti Bolza»; catastico: «Beni a Bresega con liti Bolza e Cocino»

Data: 1501-1595

SO: tomo 19

DF: vol. contenente 16 fascicoli cartacei, cc. 378; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.7

N. 25

TO: dorso: «Beni di Bresega»; catastico: «Diverse cose della Casa Coccino per beni di Bresega»

Data: doc.: 1533-1594

SO: tomo vintesimo

DF: vol. contenente 14 fascicoli cartacei, cc. 392; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.8

N. 26

TO: dorso: «Beni di Bresega e Tresto Carestia»; catastico: «Beni Cocino a Bresega e Tresto già delli Bernardinelli sine Carestia con liti ut ibi»

Data: 1520-1649

SO: tomo vintesimo primo

DF: vol. contenente 15 fascicoli cartacei, cc. 412; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.9

Nota: liti per l'eredità di Tommaso Carestia⁵⁴.

N. 27

TO: dorso: «Beni di Bresega»; catastico: «Beni di Bresega et altrove»

Data: 1520-1662

SO: tomo 22

DF: vol. contenente 17 fascicoli cartacei, cc. 417; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.10

N. 28

TO: dorso: «Beni di Bresega»; catastico: «Liti Cocino per beni in Bresega, atti etc.»

Data: 1545-1695

SO: tomo 23

DF: vol. contenente 15 fascicoli cartacei, cc. 377; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.11

N. 29

TO: dorso: «Beni di Bresega»; catastico: «Beni di Bresega de signori Cocino»

Data: 1466-1590

SO: tomo 24

DF: vol. contenente 16 fascicoli cartacei, cc. 353; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.12

N. 30

TO: dorso: «Beni alle Motarelle, Prà, Calaon e Monte di Este»; catastico: «Acquisti Cocino de beni alle Motarelle, Prà, Calaon e Monte di Este»

Data: 1536-1637

SO: tomo 25

DF: vol. contenente 13 fascicoli cartacei, cc. 357; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.16

⁵⁴ VENTURINI, *Ibidem*, p. 194.

N. 31

TO: dorso: «Beni a Ponso»; catastico: «Scritture per beni di Ponso»

Data: 1523-1651

SO: tomo 26

DF: vol. contenente 14 fascicoli cartacei, cc. 447; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.17

N. 32

TO: dorso: «Per beni a Valancon»; catastico: «Interessi Cocino per beni a Valancon»

Data: 1408-1648

SO: tomo 27

DF: vol. contenente 14 fascicoli cartacei, cc. 420; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.18

N. 33

TO: dorso: «Beni a Valancon»; catastico: «Beni di Valancon»

Data: 1590-1645

SO: tomo 28

DF: vol. contenente 15 fascicoli cartacei, cc. 387; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.19

N. 34

TO: dorso: «Beni a Valancon e altrove»; catastico: «Beni Cocino a Valancon et altrove»

Data: 1562-1602

SO: tomo 29

DF: vol. contenente 15 fascicoli cartacei, cc. 389; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.20

N. 35

TO: dorso: «Beni a Valancon»; catastico: «Scritture per interessi Cocino sopra beni a Valancon»

Data: 1451-1602

SO: tomo 30

DF: vol. contenente 15 fascicoli cartacei, cc. 394; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.21

N. 36

TO: dorso: «Beni di Palugana»; catastico: «Scritture Cocino per beni a Palugana e Bresega»

Data: 1559-1698

SO: tomo 31

DF: vol. contenente 15 fascicoli cartacei, cc. 398; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.22

N. 37

TO: dorso: «Beni a S. Fenzo e Migliadino»; catastico: «Scritture concernenti beni di S. Fenzo, Megliadin e S. Margarita etc.»

Data: 1518-1595

SO: tomo 32

DF: vol. contenente 19 fascicoli cartacei, cc. 381; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.23

N. 38

TO: dorso: «Beni a S. Margarita, Saletto e Gazo»; catastico: «Scritture per beni Cocino a Saletto e S. Margarita, et acquisti de beni a Gazo»

Data: 1498-1627

SO: tomo 33

DF: vol. contenente 17 fascicoli cartacei, cc. 397; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.24

N. 39

TO: dorso: «Beni sono Montagnana e Este»; catastico: «Scritture concernenti beni sotto Montagnana e Este»

Data: 1417-1651

SO: tomo 34

DF: vol. contenente 16 fascicoli cartacei, cc. 286; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.25

N. 40

TO: dorso: «Gazo et altre Ville»; catastico: «Scritture concernenti beni in Villa di Gazo et altrove»

Data: 1521-1708

SO: tomo 35

DF: vol. contenente 21 fascicoli cartacei, cc. 399; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.26

N. 41

TO: dorso: «Diversi»; catastico: «Scritture per beni diversi»

Data: 1516-1689

SO: tomo 36

DF: vol. contenente 19 fascicoli cartacei, cc. 412; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.4.27

N. 42

TO: dorso: «Diversi»; catastico: «Scritture per interessi diversi di Casa Cocino»

Data: 1535-1682

SO: tomo 37

DF: vol. contenente 20 fascicoli cartacei, cc. 404; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.1

N. 43

TO: dorso: «Perticazioni et investiture»; catastico: «Perticazioni et investiture »

Data: 1550-1706

SO: tomo 38

DF: vol. contenente 23 fascicoli cartacei, cc. 444; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.2

N. 44

TO: dorso: «Investiture»; catastico: «Investiture»

Data: 1713-1704

SO: tomo 39

DF: vol. contenente 20 fascicoli cartacei, cc. 431; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.3

N. 45

TO: dorso: «Ponso»; catastico: «Carte per beni a Ponso»

Data: 1523-1636

SO: tomo 40

DF: vol. contenente 19 fascicoli cartacei, cc. 443; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.4

N. 46

TO: dorso: «Stabili di Venetia»; catastico: «Instrumenti per stabili di Venetia»

Data: 1401-1551

SO: tomo 41

DF: vol. contenente 98 pergamene; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.5

N. 47

TO: dorso: «Stabili in Venetia»; catastico: «Instrumenti per beni Cocino in Venetia»

Data: 1517-1544

SO: tomo 42

DF: vol. contenente 107 pergamene; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Nota: La pergamena n. 84 del 1599 ha un sigillo pendente. Su una faccia: “Clemens Papa VIII”, sull'altra: “SPA SPE”

Collocazione: S1.5.6

N. 48

TO: dorso: «Stabili di Venetia, Bon Paseto»; catastico: «Scritture dell'eredità Paseto, per li stabili tra li altri a S. Geremia»

Data: 1448-1590

SO: tomo 43

DF: vol. contenente 20 fascicoli cartacei, cc. 448; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.7

N. 49

TO: dorso: «Bon Paseto»; catastico: «Scritture Paseto per li stabili a S. Geremia»

Data: 1532-1580

SO: tomo 44

DF: vol. contenente 16 fascicoli cartacei, cc. 421; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.8

Nota: sono liti di Bernardino Bonella, o Bon, contro Alvise Coccina, per un livello⁵⁵.

N. 50

TO: dorso: «Bon Paseto»; catastico: «Scritture circa interessi Cocino e Paseto»

Data: 1538-1589

SO: tomo 45

DF: vol. contenente 14 fascicoli cartacei, cc. 401; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.9

N. 51

TO: dorso: «Lite Bon»; catastico: «Litigio tra Elena Bon Paseto et Sigismondo Bon»

Data: 1522-1551

SO: tomo 46

DF: vol. contenente 10 fascicoli cartacei, cc. 465; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

⁵⁵ VENTURINI, *Ibidem*, p. 195.

Collocazione: S1.5.10

N. 52

TO: dorso: «Bon Paseto»; catastico: «Scritture per acquisti Cocino de beni Paseto sine Bon»

Data: 1539-1582

SO: tomo 47

DF: vol. contenente 22 fascicoli cartacei, cc. 430; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.11

N. 53

TO: dorso: «Bon Paseto»; catastico: «Scritture Paseto e Bon»

Data: 1522-1580

SO: tomo 48

DF: vol. contenente 17 fascicoli cartacei, cc. 447; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.12

N. 54

TO: dorso: «Bon Paseto Beccarie»; catastico: «Scritture Paseto et Bon per li stabili a S. Geremia et altrove»

Data: 1520-1681

SO: tomo 49

DF: vol. contenente 19 fascicoli cartacei, cc. 431; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.13

Nota: oltre alle carte della lite Bon, il tomo contiene contratti di affitto degli stabili Coccina al Magistrato alle Beccarie, a Rialto e a Cannaregio⁵⁶.

N. 55

TO: dorso: «Paseto»; catastico: «Scritture Paseto Bon»

Data: 1520-1577

SO: tomo 50

⁵⁶ VENTURINI, *Ibidem*, p. 196.

DF: vol. contenente 16 fascicoli cartacei, cc. 399; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.14

N. 56

TO: dorso: «Beni di Venetia»; catastico: «Stabili de signori Cocino in Venetia»

Data: 1541-1624

SO: tomo 51

DF: vol. contenente 18 fascicoli cartacei, cc. 415; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.15

N. 57

TO: dorso: «Stabili Iuta a S. Apollinare»; catastico: «Scritture concernenti li stabili a S. Apollinare, erano delli Iuta»

Data: 1400-1569

SO: tomo 52

DF: vol. contenente 17 fascicoli cartacei, cc. 402; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.16

Nota: sembra trattarsi degli stabili e del terreno su cui poi sorse il palazzo Coccina⁵⁷.

N. 58

TO: dorso: «Stabili di Venetia»; catastico: «Carte diverse per stabili in Venetia»

Data: 1515-1598

SO: tomo 53

DF: vol. contenente 19 fascicoli cartacei, cc. 441; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.17

N. 59

TO: dorso: «Stabili di Venetia»; catastico: «Diverse scritture circa interessi Cocino per stabili in Venetia»

Data: 1504-1628

⁵⁷ VENTURINI, *Ibidem*, p. 196.

SO: tomo 54

DF: vol. contenente 17 fascicoli cartacei, cc. 430; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.18

N. 60

TO: dorso: «Stabili di Venetia»; catastico: «Scritture diverse per stabili in Venetia»

Data: 1556-1632

SO: tomo 55

DF: vol. contenente 14 fascicoli cartacei, cc. 436; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.19

N. 61

TO: dorso: «Venetia, Este, diversi»; catastico: «Carte diverse per beni in Venetia et Este»

Data: 1388-1601

SO: tomo 56

DF: vol. contenente 14 fascicoli cartacei, cc. 435; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.20

N. 62

TO: dorso: «Diversi»; catastico: «Diversi interessi della Casa Cocino»

Data: 1462-1687

SO: tomo 57

DF: vol. contenente 14 fascicoli cartacei, cc. 493; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.21

N. 63

TO: dorso: «Diversi»; catastico: «Diversi interessi della Casa Cocino»

Data: 1627-1687

SO: tomo 58

DF: vol. contenente 15 fascicoli cartacei, cc. 454; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.5.22

N. 64

TO: dorso: «Diversi»; catastico: «Diversi interessi della Casa Cocino»

Data: 1439-1638

SO: tomo 59

DF: vol. contenente 15 fascicoli cartacei, cc. 461; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.1

N. 65

TO: dorso: «Diversi»; catastico: «Scritture diverse per interessi Cocino»

Data: 1599-1689

SO: tomo 60

DF: vol. contenente 14 fascicoli cartacei, cc. 435; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.2

N. 66

TO: dorso: «Diversi»; catastico: /

Data: 1538-1688

SO: tomo 61

DF: vol. contenente 13 fascicoli cartacei, cc. 455; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.3

N. 67

TO: dorso: «Fratelli Coccino, diversi»; catastico: «Diverse scritture concernenti divisioni de fratelli Cocino, e liti ut ibi»

Data: 1597-1705

SO: tomo 62

DF: vol. contenente 17 fascicoli cartacei, cc. 487; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.4

Nota: atti fra Antonio e Alvise, per il testamento del padre Gerolamo, 1559⁵⁸.

N. 68

TO: dorso: «Diversi»; catastico: «Diversi per Casa Cocino»

Data: 1550-1656

SO: tomo 63

DF: vol. contenente 6 pergamene e 16 fascicoli cartacei, cc. 456; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.5

N. 69

TO: dorso: «Conditioni in Venetia»; catastico: «Conditioni in Venetia della Casa Cocino»

Data: 1559-1663

SO: tomo 64

DF: vol. contenente 19 fascicoli cartacei, cc. 465; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.6

Nota: condizioni di decima dei beni a Venezia⁵⁹.

N. 70

TO: dorso: «Beni a Concordia, S. Andrea di Rivi, estimi»; catastico: «Estimi di Casa Cocino, beni a Concordia, e S. Andrea di Rivi»

Data: 1520-1595

SO: tomo 65

DF: vol. contenente 10 pergamene e 13 fascicoli cartacei, cc. 346; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.7

N. 71

TO: dorso: «Beni alle Gambarare»; catastico: «Scritture per beni alle Gambarare di ragione della Casa Cocino»

⁵⁸ VENTURINI, *Ibidem*, p. 197.

⁵⁹ VENTURINI, *Ibidem*, p. 197.

Data: 1537-1729

SO: tomo 66

DF: vol. contenente 21 fascicoli cartacei, cc. 381; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.8

N. 72

TO: dorso: «Beni di Bergamo»; catastico: «Instrumenti per beni Salveti sine Cocino nel territorio di Bergamo»

Data: 1459-1511

SO: tomo 67

DF: vol. contenente 60 pergamene; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.9

N. 73

TO: dorso: «Beni di Bergamo»; catastico: «Beni in Bergamasca de signori Cocino sine Salveti, cioè tutti instrumenti d'acquisto»

Data: 1511-1571

SO: tomo 68

DF: vol. contenente 66 pergamene; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.10

N. 74

TO: dorso: «Scritture di Bergamasca»; catastico: «Scritture et instrumenti de beni de signori Cocino in Bergamasca»

Data: 1480-1631

SO: tomo 69

DF: vol. contenente 21 pergamene e 15 fascicoli cartacei, cc. 235; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.11

N. 75

TO: dorso: «Ricevute»; catastico: «Ricevesi di molti anni fatti alla Casa Cocina posti per ordine de tempi, percipiano 1567 20 decembre e finiscono 1644 24 ottobre»

Data: 1567-1644

SO: tomo 70

DF: vol. contenente 17 fascicoli cartacei, cc. 496; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.12

N. 76

TO: dorso: «Auditori di Rotta Cocino»; catastico: «Carte di ragione di Monsignor Ill.mo Cocino Auditor di Rotta»

Data: 1608-1640

SO: tomo 71

DF: vol. contenente 17 fascicoli cartacei, cc. 488; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.13

Nota: carte dell'eredità di G.B. Coccina, che fu decano e auditore della Sacra Rota⁶⁰.

N. 77

TO: dorso: «Beni sotto Este»; catastico: «Scritture e liti Cocino per beni sotto Este»

Data: 1518-1630

SO: tomo 72

DF: vol. contenente 16 fascicoli cartacei, cc. 478; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.14

N. 78

TO: dorso: «Beni sotto Este e Montagnana»; catastico: «Diversi interessi della Casa Cocino per beni sotto Este e Montagnana etc.»

Data: 1542-1654

SO: tomo 73

DF: vol. contenente 14 fascicoli cartacei, cc. 457; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.15

N. 79

TO: dorso: «Diversi»; catastico: «Diversi interessi di Casa Cocino»

⁶⁰ VENTURINI, *Ibidem*, p. 198.

Data: 1551-1653

SO: tomo 74

DF: vol. contenente 15 fascicoli cartacei, cc. 476; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.16

N. 80

TO: dorso: «Diversi»; catastico: «Diversi interessi di Casa Cocino»

Data: 1544-1704

SO: tomo 75

DF: vol. contenente 19 fascicoli cartacei, cc. 516; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.17

N. 81

TO: dorso: «Beni di Terrazzo»; catastico: «Instrumenti per li beni di Terrazzo»

Data: 1454-1565

SO: tomo 76

DF: vol. contenente 99 pergamene; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.18

N. 82

TO: dorso: «Beni di Terrazzo»; catastico: «Acquisti de signori Coccino de beni in Villa di Terrazzo etc.»

Data: 1565-1601

SO: tomo 77

DF: vol. contenente 99 pergamene; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.19

N. 83

TO: dorso: «Beni di Terrazzo e Begosso»; catastico: «Beni Cocino a Terrazzo, Begosso, perticationi, conti de beni inculti etc.»

Data: 1488-1662

SO: tomo 78

DF: vol. contenente 31 pergamene e 10 fascicoli cartacei, cc. 222; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.6.20

N. 84

TO: dorso: «Beni Monte a Terrazzo»; catastico: «Acquisti Coccino di beni a Terrazzo erano Monte»

Data: 1496-1602

SO: tomo 79

DF: vol. contenente 11 fascicoli cartacei, cc. 417; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.1

N. 85

TO: dorso: «Terrazzo, beni Confaloniero»; catastico: «Beni Confaloniero a Terrazzo»

Data: 1505-1645

SO: tomo 80

DF: vol. contenente 18 fascicoli cartacei, cc. 418; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.2

N. 86

TO: dorso: «Terrazzo, beni Rodolfi»; catastico: «Beni Rodolfi in Villa di Terrazzo»

Data: 1484-1590

SO: tomo 81

DF: vol. contenente 7 fascicoli cartacei, cc. 431; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.3

N. 87

TO: dorso: «Beni di Terrazzo Riva»; catastico: «Beni a Terrazzo, Riva et altri»

Data: 1421-1632

SO: tomo 82

DF: vol. contenente 12 fascicoli cartacei, cc. 416; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.4

N. 88

TO: dorso: «Terrazzo, diversi»; catastico: «Interessi Cocino per beni in Terrazzo»

Data: 1556-1596

SO: tomo 83

DF: vol. contenente 12 fascicoli cartacei, cc. 452; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.5

N. 89

TO: dorso: «Liti Riva»; catastico: «Liti Coccino contro Riva per beni a Terrazzo»

Data: 1558-1672

SO: tomo 84

DF: vol. contenente 13 fascicoli cartacei, cc. 408; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.6

N. 90

TO: dorso: «Liti Riva»; catastico: «Liti Coccino e Riva»

Data: 1664-1672

SO: tomo 85

DF: vol. contenente 16 fascicoli cartacei, cc. 443; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.7

N. 91

TO: dorso: «Lite criminale Riva»; catastico: «Lite criminale Riva e Coccino vincitori»

Data: 1670-1673

SO: tomo 86

DF: vol. contenente 16 fascicoli cartacei, cc. 486; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.8

Nota: utilizzazione abusiva d'acque da parte di Gabriel da Riva⁶¹.

⁶¹ VENTURINI, *Ibidem*, p. 199.

N. 92

TO: dorso: «Liti Riva»; catastico: «Liti Riva»

Data: 1589-1675

SO: tomo 87

DF: vol. contenente 18 fascicoli cartacei, cc. 505; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.9

N. 93

TO: dorso: «Liti per gravezze di Verona»; catastico: «Liti Cocino con la città di Verona a causa di gravezze per li beni di Terrazzo»

Data: 1446-1629

SO: tomo 88

DF: vol. contenente 9 fascicoli cartacei, cc. 427; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.10

N. 94

TO: dorso: «Gravezze di Verona e campatico Gorzon»; catastico: «Gravezze di Verona e campatico Gorzon»

Data: 1570-1689

SO: tomo 89

DF: vol. contenente 14 fascicoli cartacei, cc. 436; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.11

N. 95

TO: dorso: «Lite Matrogiani»; catastico: «Lite Cocino e Matrogiani»

Data: 1662-1682

SO: tomo 90

DF: vol. contenente 14 fascicoli cartacei, cc. 464; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.12

Nota: lite con Domenico Mastrogianni, fattore⁶².

N. 96

TO: dorso: «Commun di Terrazzo»; catastico: «Liti contro il Comun di Terrazzo et altro»

Data: 1559-1662

SO: tomo 91

DF: vol. contenente 13 fascicoli cartacei, cc. 429; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.13

N. 97

TO: dorso: «Terrazzo»; catastico: «Processi criminali tra signor conte Giovanni Maria Coccino et arciprete e Comun di Terrazzo per causa di palle d'altare»

Data: 1690-1695

SO: tomo 92

DF: vol. contenente 10 fascicoli cartacei, cc. 402; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.14

N. 98

TO: dorso: «Terrazzo»; catastico: «Querelle per il Comun contro l'arciprete di Terrazzo, con processo criminale»

Data: 1691-1698

SO: tomo 93

DF: vol. contenente 11 fascicoli cartacei, cc. 404; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.15

N. 99

TO: dorso: «Terrazzo»; catastico: «Criminali del Comun et arciprete di Terrazzo»

Data: 1697-1699

SO: tomo 94

DF: vol. contenente 11 fascicoli cartacei, cc. 313; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

⁶² VENTURINI, *Ibidem*, p. 199.

Collocazione: S1.7.16

N. 100

TO: dorso: «Terrazzo, diversi»; catastico: «Cose diverse per beni Coccino a Terrazzo»

Data: 1525-1643

SO: tomo 95

DF: vol. contenente 15 fascicoli cartacei, cc. 401; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.17

N. 101

TO: dorso: «Terrazzo, diversi»; catastico: «Diverse carte per beni Coccino a Terrazzo»

Data: 1560-1686

SO: tomo 96

DF: vol. contenente 12 fascicoli cartacei, cc. 406; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.18

N. 102

TO: dorso: «Terrazzo, diversi»; catastico: «Diversi interessi Cocino per beni a Terrazzo»

Data: 1568-1678

SO: tomo 97

DF: vol. contenente 11 fascicoli cartacei, cc. 404; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.19

N. 103

TO: dorso: «Terrazzo, diversi»; catastico: «Diversi interessi Coccino per beni a Terrazzo»

Data: 1592-1656

SO: tomo 98

DF: vol. contenente 13 fascicoli cartacei, cc. 440; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.20

N. 104

TO: dorso: «Terrazzo, diversi»; catastico: «Interessi diversi Coccino per beni a Terrazzo etc.»

Data: 1616-1672

SO: tomo 99

DF: vol. contenente 12 fascicoli cartacei, cc. 447; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.21

N. 105

TO: dorso: «Terrazzo, diversi»; catastico: «Diversi interessi Cocino per beni a Terrazzo etc.»

Data: 1618-1711

SO: tomo 100

DF: vol. contenente 15 fascicoli cartacei, cc. 452; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.7.22

N. 106

TO: dorso: «Diversi»; catastico: «Diversi interessi di Casa Cocino»

Data: 1559-1717

SO: tomo 101

DF: vol. contenente 16 fascicoli cartacei, cc. 499; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.8.1

N. 107

TO: dorso: «Diversi»; catastico: «Diversi interessi Coccino»

Data: 1562-1639

SO: tomo 102

DF: vol. contenente 16 fascicoli cartacei, cc. 431; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.8.2

N. 108

TO: dorso: «Contea di Pontone»; catastico: «Contea di Pontone»

Data: 1645-1721

SO: tomo 103

DF: vol. contenente 22 fascicoli cartacei, cc. 689; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.8.3

N. 109

TO: dorso: «Ricevute»; catastico: «Ricevute di tutto il presente tomo poste per ordine de tempi percipiano 22 novembre 1571 et finiscono 1664 26 agosto, tutte concernenti interessi della Casa Cocino»

Data: 1571-1664

SO: tomo 104

DF: vol. contenente 18 fascicoli cartacei, cc. 520; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.8.4

N. 110

TO: dorso: «Ricevute»; catastico: «Ricevute et altro»

Data: 1603-1683

SO: tomo 105

DF: vol. contenente 18 fascicoli cartacei, cc. 546; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.8.5

N. 111

TO: dorso: «Dadie»; catastico: «Dadia Cocino»

Data: 1593-1703

SO: tomo 106

DF: vol. contenente 7 fascicoli cartacei, cc. 258; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.8.6

Nota: sono imposte sulle proprietà terriere⁶³.

N. 112

⁶³ VENTURINI, *Ibidem*, p. 199.

TO: dorso: «Beni di Merlara»; catastico: «Beni Cocino in Villa di Merlara»

Data: 1560-1604

SO: tomo 107

DF: vol. contenente 21 pergamene e 7 fascicoli cartacei, cc. 180; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.8.7

N. 113

TO: dorso: «Diversi»; catastico: «Diversi interessi Cocino»

Data: 1591-1687

SO: tomo 108

DF: vol. contenente 21 fascicoli cartacei, cc. 472; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.8.8

N. 114

TO: dorso: «Diversi»; catastico: «Interessi diversi Cocino»

Data: 1417-1714

SO: tomo 109

DF: vol. contenente 29 pergamene e 9 fascicoli cartacei, cc. 298; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.8.9

N. 115

TO: dorso: «Locazioni»; catastico: «Tutte locazioni Coccino»

Data: 1545-1713

SO: tomo 110

DF: vol. contenente 19 fascicoli cartacei, cc. 531; piatti in cartone, dorso in pelle, legatura in pelle

Collocazione: S1.8.10

4.3.3. Buste

N. 116

TO: dorso: «Coccino»

TA: Compravendite, fascicoli processuali, contratti nuziali, testamenti, affittanze

Contiene:

1. TA: «Investitura di terreni a Vighizuol a Zuan Antonio Coccino», 1566, fasc.
2. TA: «Ricevute fatte da diversi al s^r Alessandro Coccina et altri. Polizze della Confraternita dei Vergognosi. Conti diversi e scritti vecchissimi Coccina», sec. XVI, fasc.
3. TA: «Capitoli del dazio di Este», s.d., fasc.
4. TO: «Memoria di un acquisto di [...] fatto per li Coccino da Girolamo Bonato, in Villa dell'Ospedaletto in contrà del Bussà», TA: «Acquisto Coccino da Girolamo Bonato di campi in Ospedaletto», 1598, fasc.
5. TA: «Gerolamo Coccina contro Pietro Astolfoni», 1597, fasc.
6. TA: «Sommario degli atti per l'acquisto della campagna detta il Bosco, in Terrazzo», 1596, fasc.
7. TO: «Tresto, Terrazzo, Este, Padova, Venetia, Passeggiano», «Nota dei beni, delle fabbriche, dei livelli che si scode, dei livelli e gravezze che siamo obbligati a pagare ogni anno, dei debitori falliti, dei debitori che si può scoder», TA: «Nota di beni, fabbriche, debitori ecc. a Tresto, Terrazzo, Este, Padova, Venetia, Passeggiano», 1595, reg.
8. TA: «Testamento e codicilla di Alvisè Coccina e commissaria di Zuanna Muti», 1592, fasc.
9. TA: «Rifiuto dell'eredità paterna di Marina Surian, vedova di Zuan Antonio Coccina, per i figli Antonio, Alessandro e Paulin», 1587, fasc.
10. TA: «Quietanza di Prudenzia Testadoro a Francesco Maria Coccino», 1593, fasc.
11. TA: «Contratto di nozze tra Andriana Giavarina con Francesco Coccino», 1594, fasc.
12. TA: «Beni Coccino venduti al pubblico incanto dall'Ufficio dei Beni Inculti di Antonio Maria Coccino debitore del ritratto del Gorzon», 1595, fasc.
13. TO: «Instromenti e scritture diverse Gorzon primi acquisti Cuccina pervenuti in casi per compiede», 1566-1590, fasc.
14. TA: «Livello Giovanni Maria e Gerolamo Coccina – Beatrice Malipiero», 1546, fasc.
15. TA: «Livello tra Nicolò Villa, marito di Laura Cambi, cessionari di Tommasi Cambi e Francesco Rinaldo detto Moro Spera in Dio, campi a Passeggiano», 1547, fasc.
16. TA: «Atti del fidecommesso di Zuanne Coccina morto 1559», XVI sec., fasc.
17. TA: «Testamento di Zuanne Coccina di Antonio», 1559, fasc.
18. TA: «Testamento di Meneghina Coccina di Gerolamo moglie di Francesco di Mutti», 1560, fasc.
19. TA: «Instromento fra Giovanni Coccina e Ippolita Pedrini su beni a Passeggiano», 1562, fasc.
20. TA: «Carte dei beni a Ponso», 1554-1566, fasc.
21. TA: «Coccino contro Pellegrin Musoco», 1568, fasc.
22. TA: «Acquisti di beni a Terrazzo», 1575, fasc.
23. TA: «Dotto contro Giovanni Antonio Coccina», 1580, fasc.
24. TA: «Coccino contro Bernardino Loredani», 1582, fasc.

25. TA: «Nicola Rusola detto Dall'Anna contro Alvisè Coccina», 1583, fasc.
26. TA: «Maria Coccino contro Angelo Barbieri», 1587, fasc.
27. TA: «Livelli pagati dagli eredi di Alvisè Coccina al monastero di S. Francesco di Este», 1589, fasc.

Data: 1546-1598

SO: 111

DF: b. contenente fasc. 27; faldone con lacci

Collocazione: S1.10.1

N. 117

TO: dorso: «112. 1600-1639. Coccino»

TA: «Compravendite, fascicoli processuali, contratti nuziali, testamenti, inventari, sequestri, registri, misure derrate, debiti, fedè di nascita, affittanze»

Contiene:

1. TA: «Inventario di mobili di casa. Venetia, Este, Tresto», 1626, reg.
2. TA: «Sequestro di beni di Cristina Cortana debitrice di Cecilia da Cologna», 1602, fasc.
3. TA: «Coccina contro Carlo Fracanzani», 1602, fasc.
4. TA: «Testamento di Domenico Coccina di Alvisè, 1603. Fidecomisso a Marc'Antonio Coccina», fasc.
5. TA: «1608, vendita da parte di Bortolo e Zan Domenico Sperindio a Marc'Antonio Coccina beni sotto Este», fasc.
6. TO: «N. 115». TA: «Registro giornale», 1602-1609, fasc.
7. TA: «Rinunzia di Giuseppe Puti ai fratelli Gerolamo e Alessandro Coccina di una possessione a Ponso», 1613, fasc.
8. TA: «Coccino contro Simon Sartori», 1618, fasc.
9. TA: «Coccino contro Cilla», 1619, fasc.
10. TA: «Depositi diversi dei beni inculti, depositario del Ritratto del Gorzon», 1565-1621, fasc.
11. TA: «Carte dei Governatori delle entrate e del Magistrato ai beni inculti relativamente a beni Coccino», 1581-1622, fasc.
12. TA: «Istanza di Francesco Maria Coccino perché vengano misurate le derrate lasciate dall'agente del Tresto fuggito», 1624, fasc.
13. TA: «Terminazione che "taglia" un debito di Alessandro Coccino per un livello con Andrea Suriani su una fornace a S. Geremia», 1625, fasc.
14. TA: «Confessione di debito verso i Coccino del rev. Mattia Bertelli», 1626, fasc.
15. TA: «Cessione Manzuoli e Minardi, giri beni inculti», 1632, fasc.
16. TA: «Contratto nuziale di Sara Vidman – Antonio Maria Coccino», 12 marzo 1635, fasc.
17. TO: «Istrumenti Coccino», 1633-1668, reg.
18. TO: «Acquisti della famiglia Coccino dal Commun di Terrazzo 1610 usque 1637», vol.

19. TA: «Fede di nascita di Francesco Maria, di Antonio Maria Coccino», 1638, fasc.
20. TA: «Antonio Maria Coccino contro Giorgio Soggiani», 1639, fasc.
21. TA: «Permuta di beni fra Alessandro Coccino e i rev. padri dell'Abbazia delle carceri», 1639, fasc.

Data: 1565-1668

SO: 112

DF: b. contenente fasc. 19, vol. 1, reg. 1; faldone con lacci

Collocazione: S1.8.16

N. 118

TO: dorso: «113. 1639-1672. Coccino»

TA: «Compravendite, fascicoli processuali, contratti nuziali, catastici, iscrizioni al Magnifico Consiglio di Padova, registri, affittanze»

Contiene:

1. TA: «Acquisto da fratelli Frattini di terreno detto "I Roncazzi" poi livellati a diversi», 1613-1672, fasc.
2. TA: «Vendita di terreno da Antonio e fratello Dagoni, con Malgarita Rizzola loro madre ai Coccino con patto di recupero», 1672, fasc.
3. TA: «Francesco Maria Coccino contro Biasio e Antonio Lombardi», 1601, fasc.
4. TA: «Acquisto di terreno (poi cambiato con altro) da Bortolo Tegazin a Terrazzo», 1671, fasc.
5. TO: «1662. Registro delle scritture da Valancon», reg.
6. TA: «Scritto dotale di Teresa Piatti con Francesco Maria Coccino,» 19 dicembre 1669, fasc.
7. TA: «Acquisto Coccino di una cappella in sagrestia di S. Francesco della Vigna, copia dell'iscrizione sulla tomba di Gerolamo e Zuanne, 1662. Stemma Coccino», fasc.
8. TA: «Catastico dei beni del Tresto», 1661, fasc.
9. TA: «Richiesta di Antonio Maria Coccino di essere ascritto al Magnifico Consiglio della città di Padova», 1658, fasc.
10. TA: «Coccino contro Galeazzo Dondi Orologio per dote (strumento di una casa in Venezia, S. Cancian, 1555)», 1651-1653, fasc.
11. TA: «Acquisti di Girolamo e fratelli Coccino», 1653, fasc.
12. TA: «Giovanni Maria Coccino contro fratelli Manzoni», 1652, fasc.
13. TO: «N. 116. Cassa de ragion della chiesa di S. Giovanni elemosinar^o tenuta dal cl^{mo} signor Alessandro Cucina», 1634-1643, reg.
14. TO: «1647. Squarfoglio». TA: «Libro giornale», reg.
15. TO: «Evittione Badoer de campi 20 a Casele», 1644, reg.
16. TO: «1642 adì primo marzo. Memoria dove si notano tute le bollette del datio del vino, biade e farina», reg.

17. TA: «Conti di Nicolò Assonica di Bergamo contro Antonio Maria Coccino», 1634-1642, fasc.

Data: 1601-1672

SO: 113

DF: b. contenente fasc. 12 e reg. 5; faldone con lacci

Collocazione: S1.8.17

N. 119

TO: dorso: «114. 1673-1699. Coccino»

TA: «Compravendite, fascicoli processuali, testamenti, divisioni beni, fedeli di nascita, affittanze, ricevute»

Contiene:

1. TA: «Sentenza criminale del rev. Carlo Ferrarese, arciprete di Terrazzo», 1699, fasc.
2. TA: «Francesco Maria Coccino contro eredi di Anzolo Gambaro», 1680-1698, fasc.
3. TA: «Affrancazione livello Coccino – G. B. Ghirlanda», 1698, fasc.
4. TA: «Istromento di rinnovation di livello tra Giovanni Antonio Dondi Orologio e Gasparo Stella di Terrazzo», 1697, fasc.
5. TA: «Processo per pretesa incolpata trasgressione alla semina de' Canevi contro Giovanni Maria Coccino e sua assoluzione», 1697, fasc.
6. TA: «1697, vendita da parte di Giovanni Maria Coccino di campi a Marc'Antonio de Lazara», fasc.
7. TA: «Ricevuta di spese Coccino», 1674-1695, fasc.
8. TA: «Acquisto da parte di Giovanni Maria Coccino di beni a Terrazzo da Giuseppe e Pietro Antonio Borghetti», 1689, fasc.
9. TA: «Coccino contro Marc'Antonio Destro e Zuanne Sturaro detto Braghessa», 1686-1688, fasc.
10. TA: «Testamento di Giacomo Rosini cameriere di Giovanni Maria Coccino», 1686, fasc.
11. TA: «Vendita di terreno e casa a Terrazzo da Coccino a Laura Terizzoni», 1685, fasc.
12. TA: «Fede di nascita di Antonio Maria Vittore di Giovanni Maria Coccino», 1683, fasc.
13. TA: «Affitto di palco nel teatro S. Angelo da Francesco Santorini», 1676-1683, fasc.
14. TA: «Vendita da parte di Zuanne Salitro di miglioramenti a Coccino», 1682, fasc.
15. TA: «Livello Coccino – Domenico Matrozian poi retrocesso a Passarin», 1665-1682, fasc.
16. TA: «Vendita di Mattio e Nicolò Degani detti Cognon a Coccino di beni a Terrazzo, col pezzo della recupera», 1679, fasc.
17. TA: «Terrazzo, Agustin Sarti», 1656-1688, fasc.
18. TA: «Giovanni Maria Coccino accetta in affitto la casa in S. Leonardo, di ragione dotale, 1677. Accordo col priore di S. Leonardo», fasc.
19. TA: «Testamento di Anna Maria de Lazara Coccino», 1677, fasc.

20. TA: «Coccino contro Marc'Antonio Frattin», 1676, fasc.
21. TA: «Divisione dei beni tra Francesco e Giovanni Maria Coccino», 1674, fasc.
22. TA: «Lunardo Tinazzo e Francesco Faggian livellari e debitori Coccino», 1638-1673, fasc.
23. TA: «Testamenti Cuccina», 1559-1673, fasc.

Data: 1559-1699

SO: 114

DF: b. contenente fasc. 23; faldone con lacci

Collocazione: S1.9.1

N. 120

TO: dorso: «115. Sec. XVII. Coccino»

TA: «Catastici, sommari, inventari»

Contiene:

1. TA: «Catastico del disegno di Castelbaldo, Masi, Piasensa e Merlara, nomi che sono nel retratto del Gorzon superior (beni Coccino)», 1667, fasc.
2. TA: «Carte Coccino, sommari», sec. XVII, fasc.
3. TO: «Inventario delli instrumenti et processi diversi di Venetia», 1669, reg.
4. TA: «Specie di catastico o sommario dei beni Coccino», 1638-1713, fasc.

Data: 1638-1713

SO: 115

DF: b. contenente fasc. 3 e reg. 1; faldone con lacci

Collocazione: S1.9.2

N. 121

TO: dorso: «116. 1700-1710. Coccino»

TA: «Fascicoli processuali, affittanze, debiti, prestiti, ricevute, certificati di morte, giornali di spesa»

Contiene:

1. TA: «Giovanni Maria Coccino contro signori Valerio Toretti e Valerio Tacconi», 1708-1710, fasc.
2. TA: «Livello Coccino Beregon – Piva, livello affrancato e rinunciato dagli eredi Beregon», 1697-1710, fasc.
3. TA: «Antonio Salvagnin contro Antonio Berto detto Gambe», 1710, fasc.
4. TO: «Affitti di Venetia sua regola dentro division fratelli Coccini», 1708, reg.
5. TA: «Confessione di debito di Giovanni Maria Coccino e Antonio Duno», 1707, fasc.
6. TA: «Giovanni Maria Coccino vende a Pasqual Venturini una possessione a Passeggian», 1707, fasc.

7. TA: «Vendita di una casa già di Francesco Carraro a Francesco Maria Coccino», 1707, fasc.
8. TA: «Ricevute varie di Brogadin a Coccino», 1687-1706, fasc.
9. TA: «Certificato di morte di Teresa Piatti Coccino», 1705, fasc.
10. TA: «Accordo fra i fratelli Coccino per un prestito avuto da Federico Corner chiesto per la restituzione della dote di Teresa Piatti», 1705, fasc.
11. TA: «Coccino contro Paolina Badoer», 1705, fasc.
12. TO: «1704-1705, giornale», reg.
13. TA: «Nota delle entrate di Terrazzo», 1703, fasc.

Data: 1687-1710

SO: 116

DF: b. contenente fasc. 11 e reg. 2; faldone con lacci

Collocazione: S1.9.3

N. 122

TO: dorso: «117. 1710-1711. Coccino»

TA: «Compravendite, fascicoli processuali, affittanze, debiti»

Contiene:

1. TA: «Affitto di casa in Strà Maggiore da Marco Mussato a Giovanni Maria Coccino», 1710, fasc.
2. TA: «Imposte al Magistrato delle acque, campatico, decima», 1672-1710, fasc.
3. TO: «Coccina contro n. h. Mocenigo», 1604-1721, 2 vol.
4. TA: «Per li signori fratelli Spampati contro ss. conti fratelli Cuccina», 1711, fasc.
5. TA: «Stime e affittanze dei beni di Terrazzo», 1709-1711, fasc.
6. TA: «Vendita da Antonio Tognolo a Coccina di beni a Terrazzo», 1711, fasc.
7. TA: «Nota dei terreni in Terrazzo di Giovanni Maria Coccino», 1708-1711, fasc.
8. TA: «Compromesso fra Antonio Maria Coccino e Nicoletto Furatti con pieggeria dei fratelli Tacconi», 1711, fasc.

Data: 1708-1711

SO: 117

DF: b. contenente fasc. 7 e vol. 2; faldone con lacci

Collocazione: S1.9.4

N. 123

TO: dorso: «118. 1712-1714. Coccino»

TA: «Compravendite, procure, registri, giornali di spesa, note di spesa, inventari, affittanze, debiti, aggravii»

Contiene:

1. TA: «Procure dei Coccino, e di altri a loro», 1710-1714, fasc.

2. TO: «1714. Squarzo di Terrazzo», reg.
3. TA: «Vendita da parte di Zuanne Zonta di beni a Terrazzo a Francesco Rubini», 1712-1714, fasc.
4. TO: «Spese giornaliere di Francesco Maria Coccino», 1714, reg.
5. TA: «Livello Antonio Maria Coccino – Domenico Zanin e Nadal Tosato», 1713, fasc.
6. TO: «Instroumenti de livelli», 1661-1713, reg.
7. TA: «Scritture d'abilitazione con diversi debitori», 1713, fasc.
8. TA: «Antonio Maria Coccino vende a Francesco Zugno una possessione», 1713, fasc.
9. TA: «Livello Antonio Maria Coccino – Marietta Rizzato (in suo loco paga Zuanne Pastorelo)», 1713, fasc.
10. TA: «Antonio Maria Coccino contro dna Pasqua di Chechi», 1685-1713, fasc.
11. TA: «Condizione di decima Coccino, 1712 e precedenti», fasc.
12. TA: «Atto di debito di Alvin Mussato e atto volontario di Antonio Maria Coccino di pagar per lui», 1712, fasc.
13. TA: «Bortolo Gusella rettifica l'inventario fatto a istanza di Giovanni Maria Coccino», 1712, fasc.
14. TA: «Livello Marco Locatelli – Antonio Maria Coccino», 1713, fasc.
15. TA: «Copia di partita del S. Monte di Pietà di Padova a favore di Giovanni Maria Coccino», 1712, fasc.
16. TA: «Aggravi della casa Coccino» post 1715, fasc.
17. TO: «Entrata del Tresto, Passeggian e Terrazzo», 1712, reg.
18. TA: «Entrata di Francesco Maria Coccino dai beni a Tresto», 1711-1712, fasc.
19. TA: «Spese per seppellire Francesco Maria Coccino (zio)», 1712, fasc.

Data: 1661-1715

SO: 118

DF: b. contenente fasc. 15 e vol. 4; faldone con lacci

Collocazione: S1.9.5

N. 124

TO: dorso: «119. 1715-1716. Coccino»

TA: «Compravendite, donazioni, fascicoli processuali, affittanze, note di spesa»

Contiene:

1. TA: «Affittanze del Tresto», 1710-1716, fasc.
2. TO: «Regrino delle scritture de Beni di fuori», XVIII sec., reg.
3. TA: «Per il conte Antonio Maria Coccino contro sg^{ri} Antonio dr. e Bonfio fratelli Bonfii», 1716, fasc.
4. TA: «Acquisti della famiglia Coccino a Terrazzo», 1596-1716, fasc.

5. TA: «Copia della sentenza di bando di Francesco Maria Coccino, 1716. Copia della sentenza contro Francesco Coccino, reo di omicidio di Zuanne Rigini e ratto della di lui moglie Meneghina, 1709. Supplica per la sua liberazione», fasc.
6. TA: «Donazione di Giovanni Maria Coccino ai figli», 1716, fasc.
7. TA: «Spese di Antonio Maria Coccino», 1715, fasc.
8. TA: «Conto di quanto deve Francesco Maria Coccino per campatici e fuochi veneti», XVIII sec., fasc.
9. TA: «Traslato di Albertin Mussato a Antonio Maria Coccino "uxoria nomine"», 1715, fasc.
10. TA: «Coccino contro Bortolo, Pietro e Giovanni Francesco Conti», 1675-1715, fasc.
11. TA: «Coccino contro Panego», 1715, fasc.
12. TA: «Per il sg. conte Antonio Maria Coccino contro il sg. Giuseppe Ponti», 1715, fasc.
13. TA: «Giovanni Maria Coccino contro Comune di Terrazzo», 1715, fasc.
14. TO: «Alvise Mussato contro Giovanni Maria Coccino. Alvise Mussato contro per affitto di una casa a Strà», 1709-1715, vol.

Data: 1596-1716

SO: 119

DF: b. contenente fasc. 12, vol. 1 e reg. 1; faldone con lacci

Collocazione: S1.9.6

N. 125

TO: dorso: «120. 1716-1721. Coccino»

TA: «Fascicoli processuali, procure, donazioni, inventari, note di spesa, debiti, affittanze, oratorio privato»

Contiene:

1. TO: «Inventario della biancheria e letti di Terrazzo. Inventario della Camera, Camerino e Tinozzara», 1721, reg.
2. TA: «Procura di Maria Diletta Coccino a Antonio Maino», 1721, fasc.
3. TA: «Antonio Marchesini contro Antonio Maria Coccino», 1721, fasc.
4. TO: «Summario acquisti Coccino e condizion», 1721, vol.
5. TA: «Giornale di spesa e quaderno di annotazioni», s.d., reg.
6. TA: «Maria Diletta Coccino, monaca a Ognissanti contro Francesco Maria Coccino per il suo vitalizio», 1719, fasc.
7. TO: «Antonio Maria Coccino contro Dalla Riva», 1717-1719, vol.
8. TA: «Cessione di beni a Terrazzo già di Maino a Antonio Maria Coccino e notifica agli affittuali», 1719, fasc.
9. TA: «Vendita Coccino a Liberale Doglioni, orefice, una bottega a Rialto», 1719, fasc.
10. TA: «Ricorso al Consiglio dei Dieci di Giovanni Maria Coccino contro i figli», post 1716; «Ammonizione ai due figli del Consiglio dei Dieci», 1719, fasc.

11. TO: «Coccina contro eredi di Angelo Casale e Lazzara», 1717-1719, vol.
12. TA: «Giovanni Maria Coccino ritira la donazione ai figli, estortagli nel 1716. Accordo con Antonio Maria», 1719, fasc.
13. TA: «Inventario di beni dei fratelli Gasperini, debitori di livello al conte Francesco Maria Coccino», 1718, fasc.
14. TA: «Permuta beni a Terrazzo fra e Giacomo Gagliardo», 1717, fasc.
15. TA: «Stima attrezzi rurali di Terrazzo», 1716; «Inventario palazzo del Tresto», 1717; «Inventario mobili palazzo al Duomo», s.d.; «Tresto, inventario mobili nel Casino a tre Ponti», 1717; «Inventario oggetti stalla Tresto», 1708; «Inventario oggetti bottega al Tresto», s.d.; «Note spesa da fare nella Barchessa del Palazzo Rosso», s.d., fasc.
16. TO: «Per il s. c. Antonio Maria Coccino contro d.d. Domenico e Gio Batta fratelli Bossi», 1716-1717, vol.
17. TA: «Licenza di far celebrare messa nella chiesetta di Tresto e Passeggian, 1713-1717», fasc.
18. TA: «Cessione di livelli in Passeggian fatta da Coccino a Antonio Maino», 1716, fasc.
19. TA: «Divisione dei beni di Giovanni Maria Coccino», 1716, vol.
20. TA: «Pagamento debiti», 1717, fasc.
21. TA: «Francesco Maria Coccino contro Gerolamo Paluan», 1718, fasc.
22. TA: «Compromesso fra Coccino e Federico e nipoti Dalla Riva sopra differenze per una piantata di alberi», 1717, fasc.

Data: 1708-1721

SO: 120

DF: b. contenente fasc. 15, vol. 5 e reg. 2; faldone con lacci

Collocazione: S1.9.7

N. 126

TO: dorso: «121. 1722. Coccino»; copertina interna: «Contrasti tra i fratelli Coccino per eredità paterna, 1716-1722»

TA: «Procure, divisione beni, donazioni, denunce»

Contiene:

1. TA: «Instrumento di divisioni fatte dal n. s. c. Giovanni Maria Coccino tra li nob. ss. co.co. Francesco Maria et Antonio Maria figlioli con altre carte fatte dal n. s. co. Antonio», 1716, fasc.
2. TA: «Instrumento di divisioni fatte dal n. s. c. Giovanni Maria Coccino tra li nob. ss. co.co. Francesco Maria et Antonio Maria figlioli con altre carte fatte dal n. s. co. Antonio», 1716, fasc.
3. TA: «Co. Antonio Maria Coccino contro co. Francesco Maria suo fratello», 1721, fasc.
4. TA: «Francesco Maria Coccino notifica l'accettazione dell'eredità del fu suo padre Giovanni Maria col beneficio della legge», 1720, fasc.

5. TA: «Denuncia di Francesco Maria Coccino da parte del fratello Antonio Maria Coccino per violenze e minacce», 1721-1722, fasc.
6. TO: «Ordinario, n. co. Giovanni Maria Coccino contro co. Francesco Maria Coccino, d. Gio Batta Bettinelli», 1719, vol.
7. TA: «Inventari»: uno di biancheria (s.d.), uno di campi (1726?), due di utensili (1692 e s.d.), fasc.
8. TA: «Moderazioni alla procura già fatta dal co. Francesco Maria Coccino a Gio Batta Bettinelli», 1718, fasc.
9. TA: «Nota dei livelli consegnati dal co. Giovanni Maria Coccino al co. Francesco suo fratello in occasione di restituzion di dote», 1672, fasc.
10. TA: «Conti vertenti alla divisione. Inventari di mobili et altro», 1679-1684, fasc.
11. TO: «Pro co.co. Antonio Maria et Francesco Maria Coccino contro Antonio e Francesco Maino». TA: «Sommario di lite», 1724, fasc.
12. TO: «N. s. co. Giovanni Maria Coccino contro n. s. co. Francesco Maria Coccino», 1717-1719, vol.
13. TO: «Per il n. s. co. Francesco Maria Coccino contro Gio Battista Bettinelli», 1717-1720, vol.
14. TA: «Per il n. s. co. Giovanni Maria Coccino contro il n. s. co. Antonio Maria Coccino», 1712-1719, fasc.
15. TO: «Modificazione e regolazione di procura fatta da Francesco Maria Coccino al Bettinelli», 1718, doc.
16. TO: «Nomina ad agenti con facultà diverse dei ss. Zuanne padre e Antonio figlio Maini fatta da Francesco Maria Coccino», 1706, doc.
17. TO: «Fittanza di Antonio Maria Coccino con Antonio Maino», 1716, doc.
18. TO: «Procura di Giovanni Maria Coccino a Francesco Maria Coccino», 1706, doc.
19. TO: «Procura del co. Francesco Maria Coccino fatta a Gio Battista Bettinelli. Nomina del co. Francesco con pubblico compromesso del n. u. Cavalli a giudice arbitro nelle vertenze tra lui e Giovanni Maria Coccino suo padre. Nomina del co. Giovanni Maria Coccino del n. s. Lorenzo Tiepolo a giudice arbitro e carte relative», 1717-1718, vol.
20. TO: «Ill.mo s. co. Giovanni Maria Coccino». TA: «Ritiro della donazione ai figli da parte di Giovanni Maria Coccino», 1717-1719, fasc.
21. TO: «Ill.mo s. co. Giovanni Maria Coccino». TA: «Ritiro della donazione ai figli da parte di Giovanni Maria Coccino», 1717-1718, fasc.

Data: 1716-1722

SO: 121

DF: b. contenente fasc. 13, vol. 4 e doc. 4; faldone con lacci

Collocazione: S1.9.8

N. 127

TO: dorso: «122. 1722-1725. Coccino»

TA: «Ricevute, libri giornale, debiti, affittanze, vitalizi, procure, fascicoli processuali»

Contiene:

1. TO: «Polizze e ricevute del danaro speso dalla n. s. co. Giustiniana Mussati Cucina per occasione della morte del q. s. co. Antonio Maria Coccino suo consorte. Principia @ 12 settembre anno 1725», vol.
2. TO: «Registri nel tempo che amministrava beni Coccino la s. co. Giustiniana Mussato Coccino», 1726-1728, reg.
3. TA: «Conto dei medicinali di Antonio Maria Coccino alla Spiciaria dei due Gigli d'oro in Padova», 1722-1725, fasc.
4. TA: «Bernardo Fontana, spezier, creditore dell'eredità Coccino», 1725, fasc.
5. TA: «Riconoscimento di debito di Battista Libon di Terrazzo verso Antonio Maria Coccino», 1724, fasc.
6. TO: «Coccino contro Maino», 1724, vol.
7. TA: «Giornale di spesa e quaderno d'appunti», 1722-1726, reg.
8. TA: «Giornale di spesa e quaderno d'appunti», 1721-1724, reg.
9. TA: «Mastrino», 1722-1723, reg.
10. TO: «Cessione vitalizia dei co. fratelli Antonio Maria e Francesco Maria Cocina al s. Giacomo Vanello di alcuni beni», 1724, vol.
11. TO: «Francesco Maria Coccino contro Bortolo Meneghini (Menegoni)», 1724, vol.
12. TA: «Affittanze di Antonio Maria Coccino», 1705-1713, fasc.
13. TA: «Procura di Francesco Maria Coccino (in carcere a Venezia) a Cesare Rondoni», 1723, fasc.
14. TA: «Dandi Orologio e Coccino contro Zanelli, Zanedo e Degan», 1719-1723, fasc.
15. TA: «Atto criminoso di Francesco Maria Coccino che portò via biade et altro ai suoi affittuali a mano armata», 1720-1722, fasc.
16. TA: «Iseppo Paesan, mercante, contro Francesco Maria Coccino», 1722, fasc.
17. TA: «Luciano e fratello Bassani contro la Froglià di S. Mariano di Bertepaglia», 1722, fasc.
18. TA: «Francesco Maria Coccino contro Bortolo Biasiolo», 1722, fasc.
19. TO: «Per il s. co. Francesco Maria Coccino q. s. co. Giovanni Maria contro il r. d. s. d. Giacomo Fachì attual piovano della chiesa di S. Lucano», 1725-1753, vol.
20. TA: «Affitto delle Beccherie», 1722, fasc.
21. TA: «Cessione Coccino ai fratelli Barbierato, Zuanne e Antonio di esenzione livellaria», 1722, fasc.
22. TA: «Antonio Maria Coccino contro Lucia de Lazara ved. Alessandro Trivelli», 1722, fasc.

Data: 1705-1753

SO: 122

DF: b. contenente fasc. 12, vol. 5 e reg. 4; faldone con lacci

Collocazione: S1.9.9

N. 128

TO: dorso: «123. 1725. Coccino»; copertina interna: «Livelli della famiglia Coccino, 1654-1725»

Data: 1654-1725

SO: 123

DF: b. contenente fasc. 1; faldone con lacci

Collocazione: S1.9.10

N. 129

TO: dorso: «124. 1726-1732. Coccino»

TA: «Compravendite, affittanze, donazioni, registri, note di spesa, debiti, testamenti, fascicoli processuali»

Contiene:

1. TA: «Vendita da parte dei Coccino di palazzo a S. Aponae e di terreno “Il Brusà” a Tiepolo», 1714-1732, fasc.
2. TO: «Adition d’eredità cum beneficio & del q. n. s. c. Antonio Maria Coccino», 1725-1727, vol.
3. TA: «Vendita di un manini di perle da Mattia Rampezzo a Malgarita detta Cucina», 1730, fasc.
4. TA: «Polizza per lavori murari fatti fare da Iseppo Anibaletto nel palazzo a Tresto di Francesco Maria Coccino. Polizza del maniscalco, fabbro e altri artigiani», 1723-1742, fasc.
5. TO: «Pezzo di quaderno dei beni Coccino», 1725-1728, reg.
6. TA: «Francesco Maria Coccino contro Ottavia Biancata», 1728, fasc.
7. TA: «Livello Coccino – Commissaria di Domenico Bonetti», 1689-1727, fasc.
8. TA: «Conto di Domenico e fratelli Bregolini», 1727, fasc.
9. TA: «Accordo Giustiniana Mussato Coccino con Francesco N. C.», 1727, fasc.
10. TA: «Donazione “inter vivos” di Francesco Maria Coccino a Zuanne Canazza», 1727; «Vendita di casa già di Piero Canazza», 1683, fasc.
11. TA: «Credito dei fratelli Caicholi verso Francesco Maria Coccino», 1727, fasc.
12. TO: «Carte Viel per case alli Tre Ponti evitte al q. co. Francesco Maria Coccino q. co. Iamaria dal Monastero di S. Catterina di Venezia», 1726-1756, vol.
13. TA: «Entrate di Terrazzo», 1726 e altro s.d., fasc.
14. TA: «Elenco di documenti», post 1725, fasc.
15. TA: «Beni eredità Antonio Maria Coccino», s.d., fasc.

16. TO: «Giovanni Maria Coccino contro Michiel Bianco», 1712, doc.
17. TO: «Costituto Belini per nome Coccino co. Monfardini», 1632, doc.
18. TO: «Co. Cucina – Zago Con», 1722, doc.
19. TO: «Onorario del fattor Broglio», 1716-1717, doc.
20. TA: «Effetti stabili Cuccina a Cannaregio», s.d., doc.
21. TA: «Registro di conti», 1713-1714, reg.

Data: 1632-1756

SO: 124

DF: b. contenente fasc. 12, vol. 2, reg. 2 e doc. 5; faldone con lacci

Collocazione: S1.9.11

N. 130

TO: dorso: «125. 1732-1747. Coccino»

TA: «Affittanze, soccida, contratti lavorativi, donazioni, inventari, contratti nuziale, imposte, fascicoli processuali, investiture feudali, testamenti, note di spesa, debiti»

Contiene:

1. TA: «Giri di capitali. Diversi istrumenti di livelli e affittanze di Terrazzo. Processetto Coccino contro co. d. Bonetti, e altre carte diverse», sec XVIII, fasc.
2. TA: «Socida delle pecore tenute da Anzolo e fratelli Gazzieri, affittuali Coccino», 1738-1755, fasc.
3. TA: «Scrittura di Francesco Maria Coccino con Girolamo Pollini agente», 1747, fasc.
4. TO: «Donazione di Francesco Maria Coccino a Margarita Anesi Rondoni e al figlio Gerolamo e alle due figlie femmine», 1727-1744, vol.
5. TA: «Inventario di mobili nel castro di Este», 1743, fasc.
6. TA: «Contratto per assunzione di gastaldo di Francesco Maria Coccino nella persona di Giacomo Gualtieri», 1743, fasc.
7. TA: «Contratto nuziale Andriana Coccino – Gio Batta Ferrarese», 1742, fasc.
8. TA: «Campatico di Antonio Maria Coccino», 1716; «Estimo di Padova», 1720; «Condizion di decima», 1740, fasc.
9. TA: «Livello Coccino – Calo e Francesco Moro, stipulato 1713 e rinnovato da Francesco Moro 1740», fasc.
10. TA: «Gregorio e fratelli Spampati contro Coccino», 1720-1739, fasc.
11. TA: «Investitura feudale di Francesco Maria Coccino, feudo di Pontone, nel ducato di Reggio», 1738, fasc.
12. TA: «Francesco Maria Coccino contro convento di S. Anna di Padova», 1522-1736, fasc.
13. TA: «Terminazione dei Governatori delle Entrate a favore della successione di Francesco Maria Coccino al fratello», 1733, fasc.
14. TA: «Distinte di spese fatte per famiglia Coccino dai Ferri, e altre carte», 1703-1732, fasc.

Data: 1522-1755

SO: 125

DF: b. contenente fasc. 13 e vol. 1; faldone con lacci

Collocazione: S1.9.12

N. 131

TO: dorso: «126. 1748-1749. Coccino»

TA: «Testamenti, debiti, note di spesa, affittanze, libri giornale, fatture, ricevute, divisioni beni»

Contiene:

1. TO: «1749. Adizion d'eredità cum Benefizioso del q. m. s. co. Francesco Maria Coccino», vol.
2. TO: «Diverse [...] Coccino, n. 39». TA: «Contratti nuziali, testamenti, note di livelli passivi, polizze, sequestri, eredità, fascicoli processuali, affittanze, conti di frumento, minute di conto, debiti, ricevute, corrispondenza con agenti, inventari, estratti da registro, spese per restauri», 1560-1768, fasc.
3. TO: «Co. sorelle Cucina q. Antonio Maria». TA: «Elenco di beni, loro acquisizione e divisione», post 1733, fasc.

Data: 1560-1768

SO: 126

DF: b. contenente fasc. 2 e vol. 1; faldone con lacci

Collocazione: S1.9.13

N. 132

TO: dorso: «127. Sec. XVIII. Coccino»

TA: «Alberi genealogici, indici, affittanze»

Contiene:

1. TA: «Albero della famiglia Salvietti Coccina», XVIII sec. , fasc.
2. TA: «Piccolo indice degli atti più importanti dei tomi dell'archivio Coccino». «Tomi nelli quali sono le infrascritte carte attinenti a vari affari di casa Coccino», XVIII sec., fasc.
3. TA: «Bilanci della facoltà di Francesco Maria Coccino passati alle due sorelle Coccino in Ferri e in Valvason», 1748, fasc.

Data: 1748

SO: 127

DF: b. contenente fasc. 3; faldone con lacci

Collocazione: S1.9.14

4.3.4. Documenti aggregati

N. 133

TO: Giulio Lorenzetti, *Il palazzo cinquecentesco veneziano dei Coccina-Tiepolo-Papadopoli e il suo autore*, «Rivista d'arte», II serie, 4 (1932), n. 1-2.

Data: 1932

Collocazione: S1.4.1

Bibliografia

- ANAI, *Gli archivi in Italia. Oggi e domani*, 20/03/2016, <http://mda2012-16.ilmondodegliarchivi.org/index.php/primo-piano/item/700-gli-archivi-in-italia-oggi-e-domani-chiusura-dell-iniziativa-ispirati-dagli-archivi>, ultima consultazione 26/09/2017.
- ANAI, *Comunicato del Consiglio Direttivo a proposito di Soprintendenze archivistiche (e bibliografiche)*, 01/02/2016, http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0_14_0_1&numDoc=905, ultima consultazione 29/09/2017.
- ANAI, *Contarsi per conoscersi. Contarsi per contare. Rilevazione sullo stato della professione archivistica in Italia*, Giugno - Ottobre 2014, http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0_1_1&numDoc=524, ultima consultazione 30/09/2017.
- ANAI, *Manifesto degli archivisti italiani 2016*, https://www.ica.org/sites/default/files/Manifesto_IT.pdf, ultima consultazione 30/09/2017.
- Archivotoscana, *Archivi di famiglia*, <http://www.archivotoscana.it/index.php?id=167>, ultima consultazione 27/09/2017.
- Associazione Nazionale Seniores Gruppo Telecom Italia, *Venezia: Hotel Aman*, 2015, https://www.peoplecaring.telecomitalia.it/doc_Welfare/Editor/File/1501%20Hotel%20Aman%20e%20Palazzo%20Mocenigo1.pdf, ultima consultazione 18/01/2017.
- Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, *L'Italia dei Beni culturali: i nodi del cambiamento*, 25/02/2013, <http://www.bianchibandinelli.it/2013/02/24/25-febbraio-2013-documento-abb-litalia-dei-beni-culturali-i-nodi-del-cambiamento/>, ultima consultazione 30/09/2017.

- Asta Alessandro, Bortoletto Marco, Canazza Alessandra, Lezziero Alberto, Zandinella Alberto, *Venezia. Nuove indagini di archeologia urbana*, «Notizie di Archeologia del Veneto», 2012, n.1, pp. 80-87.
- Aymard Maurice, *Introduzione*, in *La Sicilia dei Moncada. Le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, a cura di Lina Scalisi, Catania, D. Sanfilippo, 2006.
- Bettanin Francesca, *Alla ricerca di una struttura distrutta: lacerti di archivi nobiliari padovani e veronesi (Cittadella e Giusti del Giardino)*, tesi di laurea, Corso di Laurea Magistrale in Storia e Gestione del patrimonio archivistico e bibliografico, Università Ca'Foscari, Venezia, a.a. 2015/16, relatore prof.ssa Giorgetta Bonfiglio-Dosio.
- Bologna Marco, *L'archivio Durazzo Pallavicini Giustiniani*, in *Il futuro della memoria: atti del Convegno internazionale di studi sugli archivi di famiglie e di persone, Capri, 9-13 settembre 1991*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1997, vol. 1, pp. 311-332.
- Bologna Marco, *Per un modello generale degli archivi di famiglia*, «Studi e documenti di storia ligure : in onore di don Luigi Alfonso per il suo 85. Genetliaco», Genova, Società ligure di storia patria, 1996, («Atti della Società ligure di storia patria», nuova serie, vol. XXXVI (CX), fasc. II), pp. 553-588
- Bonfiglio-Dosio Giorgetta, *Amministrare e documentare: l'archivio della Veneranda Arca di Sant'Antonio in Padova*, «Atti e memorie dell'Accademia Galileiana di scienze, lettere e arti in Padova», a.a. 2012-2013, vol. CXXV, parte III. Memorie della classe di scienze morali, lettere e arti, pp. 119-157.
- Bonfiglio-Dosio Giorgetta, *Gli archivi di famiglia*, in *Archivistica speciale*, a cura di ead., Padova, CLEUP, 2011, pp. 367-374.
- Bonfiglio-Dosio Giorgetta, *Gli archivi privati*, in *Archivistica speciale*, a cura di ead., Padova, CLEUP, 2011, pp. 363-366.
- Bonfiglio-Dosio Giorgetta (a cura di), *Archivistica speciale*, Padova, CLEUP, 2011.

- Bonfiglio-Dosio Giorgetta, *Il sistema archivistico italiano*, «Documenta & Instrumenta», 8 (2010), pp. 29-45.
- Boratto Elena, *Archivi in biblioteca: l'esempio della Biblioteca civica di Verona. Inventario archivistico analitico del fondo Alberto Pariani (1841-1956)*, tesi di laurea, Corso di Laurea magistrale in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico, Università Ca'Foscari, Venezia, a.a. 2015/16, relatore prof. Andrea Desolei.
- Brogi Mario, *Le acquisizioni di fondi privati dell'Archivio di Stato di Siena*, in *Archivi privati: studi in onore di Giorgetta Bonfiglio-Dosio*, a cura di Roberto Guarasci, Erika Pasceri, Roma, CNR, 2011, pp. 63-74.
- Cabasino Emilio, *I collaboratori "esterni" delle Soprintendenze*, «Notiziario», a cura dell'Ufficio Studi del Mibact, XII, 54-55, anno 1997, pp. 77-80.
- Cammarosano Paolo, *Italia medievale : struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991.
- *Campo San Stae*, 25/01/2016, <https://venipedia.it/it/campi/campo-san-stae>, ultima consultazione 18/01/2017.
- Carassi Marco, *Qualche consiglio per meglio difendere il tesoro degli archivi storici familiari e personali*, a cura di ASAGES (Associazione Archivi Gentilizi e Storici), Roma, Edizioni Confedilizia, 2007.
- Carraro Eva, *La biblioteca femminile italiana del conte Pietro Leopoldo Ferri*, tesi di laurea, Università Sapienza di Roma, facoltà di Lettere e Filosofia, Scuola di Specializzazione in Beni Archivistici e Librari, a.a. 2014/15, relatore prof.ssa Simonetta Buttò, correlatore prof. Giovanni Solimine.
- Carucci Paola, *L'ordinamento*, in *Archivistica. Teorie, metodi, pratiche*, a cura di Linda Giuva e Maria Guercio, Roma, Carocci editore, 2014, pp.137-177.
- Casanova Eugenio, *Archivistica*, Siena, Arti Grafiche Lazzeri, 1928.
- Casella Laura, Navarrini Roberto (a cura di), *Archivi nobiliari e domestici: conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica*, Udine, Forum, 2000, (Atti del Convegno di Studi, Udine, 14-15 maggio 1998).

- Cavazzana Romanelli Francesca, *Gli archivi dei monasteri benedettini del Veneto. Vicende dei fondi, concentrazioni e ordinamenti*, «La memoria silenziosa: formazione, tutela e status giuridico degli archivi monastici nei monumenti nazionali : atti del Convegno, Veroli, Abbazia di Casamari, 6-7 novembre 1998; Ferentino, Palazzo comunale, 8 novembre 1998», Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000, pp. 70-85.
- Cencetti Giorgio, *Sull'archivio come "Universitas rerum"*, «Archivi», 1937, IV, pp. 7-13, ora in ID., *Scritti archivistici*, Roma, Il centro di ricerca editore, 1970.
- Cicogna Emmanuele Antonio, *Delle iscrizioni veneziane raccolte e illustrate da Emmanuele Antonio Cicogna cittadino veneto*, vol. III, Venezia, edito dall'autore, stampa Giuseppe Picotti, 1830.
- Cosmai Franca, *La Biblioteca Femminile Italiana di Pietro Leopoldo Ferri*, «Terra d'Este. Rivista di storia e cultura», a. XIII, n. 26.
- Dal Zotto Patrizia, *Nobiltà e devozione. La Chiesetta dei Ferri*, Albignasego, Associazione culturale Ferri, 2014.
- De Gregorio Maria Luigia, *Una famiglia e le sue carte. Struttura dell'archivio familiare Muzani - Piovini*, in *Un archivio per la città : le carte della famiglia Muzani dal recupero alla valorizzazione : atti del Convegno : Giornata di Studio sugli Archivi di Famiglia : Vicenza, 4 aprile 1998*, a cura di Giovanni Marcadella, Vicenza, Archivio di Stato, 1999, pp. 69-77.
- De Longis Cristaldi Gabriella, *Vigilanza, tutela, valorizzazione*, in *Il futuro della memoria: atti del Convegno internazionale di studi sugli archivi di famiglie e di persone, Capri, 9-13 settembre 1991*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1997, vol. 1, pp. 70-78.
- Falcone Ugo, *Tutela e pubblicità degli archivi privati in Italia: riflessioni sull'età contemporanea*, «Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», a. XXI, 2007, pp. 91-102.
- Fantini D'Onofrio Francesca, *Le peculiarità degli archivi nobiliari: il caso Serego Alighieri*, in *Importanza degli archivi privati per lo studio delle*

- discipline storiche : atti del Convegno : Villa Contarini, Piazzola sul Brenta, 30 settembre 1995*, a cura di Paola Longo, Piazzola sul Brenta, Fondazione G. E. Ghirardi, 1996, pp. 51-56.
- Fatti Marianna, *Dio salvi gli archivi. Dai terremoti e dalle riforme*, 28/08/2017, <https://www.nextpa.it/it/dio-salvi-gli-archivi-dai-terremoti-dalle-riforme/>, ultima consultazione 29/09/2017.
 - Fedele Pietro, *Sugli archivi privati*, «Rassegna storica del Risorgimento», 1934, 21, pp. 1169-1180.
 - Ferri de Lazara Leopoldo, *Un album di famiglia*, [S.l. : s.n.], stampa 2006 (S.l. : Studio Mattoschi Comunicazione).
 - Fontana Gianjacopo, Moro Marco, *Venezia monumentale e pittoresca: i palazzi*, Venezia, Giuseppe Kier, [1847].
 - Foti Rita Loredana, *L'archivio Firmaturi di Corleone (Secoli XV-XIX). Inventario*, «Quaderni : studi e strumenti /Archivio di Stato di Palermo, Scuola di archivistica paleografia e diplomatica», 2010, VIII, pp. 9-43.
 - Gallo Rodolfo, *Per la datazione delle opere del Veronese*, «Emporium», 1939, n. 89, fasc. 531, pp. 145-152.
 - Gennari Giuseppe, *Notizie giornaliere di quanto avvenne specialmente in Padova dall'anno 1739 all'anno 1800*, Fossalta di Piave,Rebellato Ed., 1982, vol. II.
 - Giuva Linda, *Gli archivi storici in Italia: la mappa della conservazione*, in *Archivistica. Teorie, metodi, pratiche*, a cura di Linda Giuva e Maria Guercio, Roma, Carocci editore, 2014, pp. 99-135.
 - Guercio Maria, *L'archivio territoriale: prospettive e scenari, lavori in corso*, s.d. [2009], disponibile alla pagina www.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/polo-archivistico-regionale.
 - Insabato Elisabetta, *Identità civica e strategie conservative negli archivi del patriziato toscano (secoli XVII-XIX)*, in *Arquivos de família, seculos XIII-XX: que presente, que futuro?*, a cura di Maria de Lurdes Rosa, Lisboa, IEM (Instituto de Estudos Medievais) - CHAM (Centro de História de Além-Mar Caminhos Romanos), 2012, pp. 559-580.

- Insabato Elisabetta, *Un momento fondamentale per gli archivi di famiglia in Italia: il Settecento*, in *Il futuro della memoria: atti del Convegno internazionale di studi sugli archivi di famiglie e di persone, Capri, 9-13 settembre 1991*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1997, vol. 1, pp. 289-310.
- Laurenzi Massimo, *Consulente, precario o volontario? La libera professione al tempo dei 500 funzionari Mibact*, 10/06/2016, <http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/in-italia/359-consulente-precario-o-volontario-la-libera-professione-al-tempo-dei-500-funzionari-mibact>, ultima consultazione 30/09/2017.
- Lodolini Elio, *Lineamenti di storia dell'archivistica italiana. Dalle origini alla metà del secolo XX*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991.
- Lodolini Elio, *Proposte di correzioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio per il settore degli archivi: in particolare, proposte di correzioni di errori materiali e di contraddizioni fra l'uno e l'altro articolo*, «Archivi», a. I, n. 2, luglio-dicembre 2006, pp. 9-28.
- Longo Ferri Stefania, *Per la storia del collezionismo a Padova: la Pinacoteca di casa Ferri*, tesi di laurea, Padova, a.a. 1980/1981.
- Lorenzetti Giulio, *Il palazzo cinquecentesco veneziano dei Coccina-Tiepolo-Papadopoli e il suo autore*, «Rivista d'arte», 1932, n. 1-2, pp. 75-109.
- Lorenzetti Giulio, *Venezia e il suo estuario: guida storico-artistica*, Trieste, LINT, 1999.
- Lotto Alessandra, *Aspetti della committenza veneziana in riferimento all'opera di Battista Zelotti*, tesi di dottorato, Università Ca'Foscari, Venezia, Dottorato di ricerca in Storia Antica e Archeologia - Storia dell'Arte, Ciclo XXII, a.a. 2006/07 – 2008/09.
- Lupi Clemente, *Pensiamo agli archivi*, «Rassegna nazionale», XIX, 1897, 97, pp. 641-673.
- Lupo Giulio, *La forma "all'antica" del comignolo veneziano: l'obelisco*, «ArcHistoR», III (2016), n. 5, pp. 4-31.

- Mancinelli Martina, *Legislazione archivistica: gli anni '90*, 07/09/2015, <https://archiviando.wordpress.com/2015/09/07/legislazione-archivistica-gli-anni-90/>, ultima consultazione 26/05/2017).
- Mancinelli Martina, *Tre passi nella legislazione archivistica [Parte I]*, 20/07/2015, <https://archiviando.wordpress.com/2015/07/20/tre-passi-nella-legislazione-archivistica-parte-i/>, ultima consultazione 26/05/2017.
- Manno Tolu Rosalia, *Archivi privati in un contesto complesso*, in *Il futuro della memoria. Atti del convegno internazionale di studi sugli archivi di famiglie e di persone. Capri, 9-13 settembre 1991*, Roma, Ministero per i beni culturali ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, vol. 1, 1997, (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 45), pp. 174-184.
- Marcadella Giovanni, *Introduzione*, in *Un archivio per la città : le carte della famiglia Muzani dal recupero alla valorizzazione : atti del Convegno : Giornata di Studio sugli Archivi di Famiglia : Vicenza, 4 aprile 1998*, a cura di Giovanni Marcadella, Vicenza, Archivio di Stato, 1999, pp. 3-6.
- Marcadella Giovanni, *Un patto di civiltà alla base di un nuovo progetto di tutela e valorizzazione degli archivi privati e di famiglia*, in *Un archivio per la città : le carte della famiglia Muzani dal recupero alla valorizzazione : atti del Convegno : Giornata di Studio sugli Archivi di Famiglia : Vicenza, 4 aprile 1998*, a cura di Giovanni Marcadella, Vicenza, Archivio di Stato, 1999, pp. 11-19.
- Mita Paola, Dall'Ara Simona, *Imola: l'archivio storico comunale in dialogo con la città*, 15/06/2016, <http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/gli-archivi-si-raccontano/366-imola-l-archivio-storico-comunale-in-dialogo-con-la-citta>, ultima consultazione 26/09/2017.
- Moschetti Andrea, *Il museo civico di Padova : cenni storici e illustrativi presentati al Congresso Storico Internazionale di Roma : aprile MCMIII*, Padova, Prosperini, 1903.
- Muller Samuel, Feith Johan Adriaan, Fruin Robert, *Ordinamento e inventario degli archivi*, trad. it. a cura di Bonelli Giuseppe e Vittani Giovanni, Milano [etc], Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1908
- Navarrini Roberto, *Gli archivi privati*, Lucca, Civita Editoriale, 2005.

- Navarrini Roberto, *Archivi pubblici e archivi privati*, in *Importanza degli archivi privati per lo studio delle discipline storiche : atti del Convegno : Villa Contarini, Piazzola sul Brenta, 30 settembre 1995*, a cura di Paola Longo, Piazzola sul Brenta, Fondazione G. E. Ghirardi, 1996, pp. 13-30.
- Navarrini Roberto, *La conservazione della memoria nell'azienda di famiglia*, in *Archivi nobiliari e domestici: conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica*, a cura di Laura Casella, Roberto Navarrini, Udine, Forum, 2000, (Atti del Convegno di Studi, Udine, 14-15 maggio 1998), pp. 87-98.
- Navarrini Roberto, *Introduzione*, in *Archivi nobiliari e domestici: conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica*, a cura di Laura Casella, Roberto Navarrini, Udine, Forum, 2000, (Atti del Convegno di Studi, Udine, 14-15 maggio 1998), pp. 7-10.
- Nicolaj Giovanna, *Lezioni di diplomatica generale*, Roma, Bulzoni, 2007.
- Panella Antonio, *Francesco Bonaini*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII, 1957, 2, pp. 181-197.
- Paoloni Giovanni, *Il documento e le sue istituzioni. Archivi, biblioteche, musei*, in *Archivistica. Teorie, metodi, pratiche*, a cura di Linda Giuva e Maria Guercio, Roma, Carocci editore, 2014, pp. 429-452.
- Pesiri Giovanni (a cura di), *Archivi di famiglie e di persone. Materiali per una guida, tomo III: Toscana - Veneto*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2009 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti CLXXXIII).
- Piergigli Valeria, *Il regime giuridico degli archivi privati*, «Archivi nobiliari e domestici : conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica», a cura di Laura Casella e Roberto Navarrini, Udine, Forum Editrice Universitaria Udinese, 2000 (Atti del Convegno di Studi «Archivi nobiliari e domestici : conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica», Udine, 14-15 maggio 1998), pp. 49-79.
- *Presenze bergamasche nella toponomastica veneziana*, 2008, <http://exallievi.itispaleocapa.it/giornalino-2008/presenze-bergamasche-nella-toponomastica-veneziana>, ultima consultazione 18/01/2017.

- Raffaelli Marina, *Archivi dipersona e archivi di famiglia: una distinzione necessaria*, «Nuovi Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari», XXII, 2008, pp. 185-209.
- Regione Veneto, *Archivi di famiglia*, ultimo aggiornamento 24/06/2013, <https://www.regione.veneto.it/web/cultura/archivi-di-famiglia>, ultima consultazione 27/09/2017.
- Riolo Sergio, *L'arte di far parlare i documenti*, 06/06/2016, <http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/gli-archivi-si-raccontano/356-il-cartastorie-l-arte-di-far-parlare-i-documenti>, ultima consultazione 26/09/2017.
- Romeo Ilaria, *L'Archivio storico CGIL nazionale, dalla carta al web*, 02/09/2016, <http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/gli-archivi-si-raccontano/389-l-archivio-storico-cgil-nazionale-dalla-carta-al-web>, ultima consultazione 26/09/2017.
- Romiti Antonio, *Gli archivi domestici e personali tra passato e presente*, in *Archivi nobiliari e domestici: conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica*, a cura di Laura Casella, Roberto Navarrini, Udine, Forum, 2000, (Atti del Convegno di Studi, Udine, 14-15 maggio 1998), pp. 13-32.
- Romiti Antonio, *Per una teoria della individuazione e dell'ordinamento degli archivi personali*, in *Specchi di carta. Gli archivi storici di persone fisiche: problemi di tutela e ipotesi di ricerca*, a cura di Claudio Leonardi, Firenze, Fondazione Ezio Franceschini, 1993, p. 903.
- Roessler Jan-Christoph, *Palazzo Coccina Foscarini Giovannelli*, 1999-2007, <http://venezia.jc-r.net/palazzi/coccina-foscarini-giovannelli.htm>, ultima consultazione 27/07/2017.
- Roessler Jan-Christoph, *Palazzo Coccina Tiepolo Papadopoli*, 1999-2007, <http://venezia.jc-r.net/palazzi/coccina-tiepolo-papadopoli.htm>, ultima consultazione 27/07/2017.
- Romiti Antonio, *Gli archivi privati visti da più prospettive*, in *Archivi privati: studi in onore di Giorgetta Bonfiglio-Dosio*, a cura di Roberto Guarasci, Erika Pasceri, Roma, CNR, 2011, pp. 7-28.

- Romiti Antonio, *I mezzi di corredo archivistici e i problemi dell'accesso*, «Archivi per la storia», III ,1990, 2, pp. 217-226.
- Roselli Lucia, *Le carte dei Serristori, una famiglia del patriziato fiorentino*, in *Archivi privati: studi in onore di Giorgetta Bonfiglio-Dosio*, a cura di Roberto Guarasci, Erika Pasceri, Roma, CNR, 2011, pp. 341-379.
- Rossi Manuel, *Dalla famiglia alla città. Gli archivi del patriziato pisano*, in *Percorsi*, 1, Portale Archivistico Toscano, dicembre 2014, <http://www.archivitoscana.it/index.php?id=24>, ultima consultazione 27/09/2017.
- Sandri Leopoldo, *Presentazione*, in *Archivi privati in Umbria*, a cura di Antonio Papa, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1981.
- Santoro Michele, *Archivi privati: esperienze a confronto*, «Biblioteche oggi», vol. 19, ottobre 2001, pp. 56-66
- Scuola Grande Arciconfraternita San Rocco, *Cenni storici*, 2016, <http://www.scuolagrandesanrocco.org/home/istituzione>, ultima consultazione 27/07/2017.
- Sebastiani Ezio, *Genesis, concetto e natura giuridica degli Archivi di Stato in Italia*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XXXVII, 1904, pp. 1-121 e 299-402; successivamente raccolto in: Sebastiani Ezio, *Genesis, concetto e natura giuridica degli Archivi di Stato in Italia*, Torino, Bocca, 1904.
- Soru Anna, *Lo Statuto del lavoro autonomo è legge!*, 10/05/2017, <http://www.actainrete.it/2017/05/lo-statuto-del-lavoro-autonomo-e-legge/>, ultima consultazione 30/09/2017.
- Strina Lanfranchi Bianca, *Archivi privati di notevole interesse storico, il panorama veneto*, in *Un archivio per la città : le carte della famiglia Muzani dal recupero alla valorizzazione : atti del Convegno : Giornata di Studio sugli Archivi di Famiglia : Vicenza, 4 aprile 1998*, a cura di Giovanni Marcadella, Vicenza, Archivio di Stato, 1999, pp. 20-22.
- Strina Lanfranchi Bianca, *Necessità e possibilità di potenziamento della conservazione e degli studi sugli archivi privati*, in *Importanza degli archivi privati per lo studio delle discipline storiche : atti del Convegno : Villa*

- Contarini, Piazzola sul Brenta, 30 settembre 1995*, a cura di Paola Longo, Piazzola sul Brenta, Fondazione G. E. Ghirardi, 1996, pp. 9-12.
- Tamblé Donato, *Le Soprintendenze archivistiche e il loro ruolo di salvaguardia e accessibilità del patrimonio archivistico non statale: l'esempio della Soprintendenza archivistica per il Lazio*, «Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», a. XXVI, 2012, pp. 251-263.
 - Tassini Giuseppe, *Alcuni palazzi e antichi edifici di Venezia storicamente illustrati*, Venezia, MelchiorreFontana, 1879.
 - Tassini Giuseppe, *Curiosità veneziane, ovvero Origini delle denominazioni stradali di Venezia*, Venezia, Stab. tip. Grimaldo e C., 1872.
 - Torrisi Claudio, *Prefazione*, «Quaderni : studi e strumenti /Archivio di Stato di Palermo, Scuola di archivistica paleografia e diplomatica», 2010, VIII, pp. 5-7.
 - Valacchi Federico, *Diventare archivisti. Competenze tecniche di un mestiere sul confine*, Milano, Editrice Bibliografica, 2015.
 - Valenti Filippo, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in Id., *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di Daniela Grana, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 57), pp. 83-114.
 - Valenti Filippo, *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di Daniela Grana, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 57).
 - Varanini Gian Maria, *Archivi di famiglie aristocratiche nel Veneto del Trecento e Quattrocento. Appunti*, in *Un archivio per la città : le carte della famiglia Muzani dal recupero alla valorizzazione : atti del Convegno : Giornata di Studio sugli Archivi di Famiglia : Vicenza, 4 aprile 1998*, a cura di Giovanni Marcadella, Vicenza, Archivio di Stato, 1999, pp. 24-38.
 - Venturi Adolfo, *La R. Galleria Estense in Modena*, Modena, Toschi & C., 1882.

- Venturini Viola, *Inventario dell'archivio Ferri de Lazara*, Venezia, Archivio della Soprintendenza archivistica del Veneto e del Trentino Alto Adige, 1988 (Inventari degli enti vigilati, n.141).
- Vettore Simone, *Il potenziale inespresso di archivi e biblioteche (e la necessità di una maggiore visibilità)*, 07/06/2016, <https://memoriadigitale.me/2016/06/07/il-potenziale-incompreso-di-archivi-e-le-biblioteche-e-la-necessita-di-una-maggior-visibilita/>, ultima consultazione 30/09/2017.
- Vettore Simone, *La public library tra alternativa e uniformazione*, 22/05/2017, <https://memoriadigitale.me/2017/05/22/la-public-library-tra-alternativa-ed-uniformazione/>, ultima consultazione 30/09/2017.
- Visceglia Maria Antonietta, *Archivisti e storici di fronte agli archivi di famiglia. Note conclusive*, in *Archivi nobiliari e domestici : conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica*, a cura di Laura Casella e Roberto Navarrini, Udine, Forum Editrice Universitaria Udinese, 2000 (Atti del Convegno di Studi «Archivi nobiliari e domestici : conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica», Udine, 14-15 maggio 1998), pp. 331-347.
- Zanni Rosiello Isabella, *La tutela e il policentrismo della conservazione*, in *Conferenza Nazionale degli Archivi*, Roma, Archivio centrale dello Stato, 1-3 luglio 1998, pp. 57-64 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 50).

Manoscritti

- Italia, Venezia, Biblioteca del Museo Correr, ms. Gradenigo-Dolfìn, cod. 83, PIERO GRADENIGO, *Cittadini veneti*, 1726-1775, vol. 2.
- Italia, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, MISC 1377.006, BALDASSARRE BONIFACIO, *De archiviis liber singularis*, Venezia, 1632.
- Italia, Venezia, Biblioteca del Museo Correr, ms. P.D. (Provenienze Diverse), c 4/2, GIUSEPPE TASSINI, *Cittadini Veneziani*, 1888.

Fonti archivistiche

- ASVe, Notarile Testamenti, b. 1190, n. 72, testamento di Alvise Coccina, 1572.
- ASPd, Archivio notarile di Padova, *Indice generale dei notari (alfabetico)*.

Ringraziamenti

Ringrazio innanzitutto la mia famiglia, per i consigli e il costante incoraggiamento.

Ringrazio la prof.ssa Giorgetta Bonfiglio-Dosio, per la grande disponibilità e la fiducia datami.

Ringrazio il conte Leopoldo e la contessa Mei Ferri de Lazara, per aver concesso la possibilità di studiare l'archivio Coccina e per la cortese ospitalità.

Ringrazio la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige per il supporto nella ricerca.

Ringrazio Admir per il "supporto tecnico".

Ringrazio infine gli amici e tutti coloro che in qualche modo mi hanno aiutato a portare a termine il lavoro.